

CV.

2ª TORNATA DI SABATO 20 GIUGNO 1925

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	Pag.		Pag.
Processo verbale:		Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche:	
DI MIRAFIORI	4363	ROMANO RUGGERO	4370
MARCHI CORRADO	4363	MACCOTTA	4373
PACE	4363	GIOVANNINI	4377
CAPRINO	4363	LEICHT	4381
MANDRAGORA	4363	GRAZIADEI	4384
FORNI CESARE	4363	ROCCO, <i>ministro</i>	4388
MAMMALELLA	4363	GATTI, <i>relatore</i>	4394
Per il fidanzamento di S. A. R. la Principessa Mafalda di Savoia:		PRESIDENTE	4395
ROSSINI	4364	WILFAN	4395
FEDERZONI, <i>ministro</i>	4364	Si approvano gli articoli del disegno di legge.	
PRESIDENTE	4364	Disegno di legge (Approvazione):	
Saluto agli agricoltori italiani:		Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale.	4368
JOSA	4364	Disegni di legge (Presentazione):	
Proposte di legge (Annunzio).	4364	Rocco: Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra. (<i>Approvato dal Senato</i>)	4369
Congedi	4365	— Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari. (<i>Approvato dal Senato</i>)	4369
Dimissioni dei deputati Benassi e De Nobili:		FEDELE: Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1924, n. 549, concernente i rapporti tra le cliniche delle facoltà medico-chirurgiche e le amministrazioni degli ospedali.	4369
PRESIDENTE	4365	DE' STEFANI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1925, n. 788, recante provvedimenti speciali per operazioni compiute da Istituti di emissione di concerto col ministro delle finanze	4369
VICINI	4365-66	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, recante provvedimenti sulla esecutorietà dei contratti di Borsa a termine.	4369
FARINACCI	4365		
FEDERZONI, <i>ministro</i>	4366		
VOLPE GIOACCHINO	4366		
Nomina di Commissione	4367		
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio).	4367		
Disegni di legge (Discussione):			
Conversione in legge dei Regi decreti-legge 23 dicembre 1924, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923; n. 2020 e 21 ottobre 1923, n. 189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto:			
DE' STEFANI, <i>ministro</i>	4367		
TUMEDEI, <i>relatore</i>	4368		

Pag.	Pag.		
DE' STEFANI: Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 607, riguardante variazioni nel ruolo organico della carriera amministrativa del Ministero delle finanze e istituzione di posti di ispettore superiore per i servizi del tesoro.	4369	Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1632, contenente disposizioni relative al conferimento di cattedre degli istituti medi d'istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex-combattenti e vedove di guerra. (<i>Approvato dal Senato</i>)	4403
GIURIATI: Conversione in legge del Regio decreto 28 maggio 1925, n. 864, contenente provvedimenti a favore della Sardegna.	4377	Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.	4403
— Conversione in legge del Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1543, che proroga di sei mesi i poteri del Regio commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova e che dichiara di pubblica utilità i lavori per le linee ferroviarie di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto stesso. (<i>Approvato dal Senato</i>)	4377	Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato.	4404
Proposta di discussione di tre disegni di legge non iscritti nell'ordine del giorno, concernenti la stampa periodica:		Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 105, concernente provvedimenti a favore di cooperative tra giornalisti per la costruzione di case economiche	4404
ROCCO, <i>ministro</i>	4388	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1686, riguardante il funzionamento della milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale	4404
MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio</i>	4398-401	La seduta è sospesa fino alle ore 22.	
SOLERI	4398	Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):	
MAFFI.	4399	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche	4405
PRESIDENTE.	4401	Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.	4405
Votazione segreta — È approvata.		Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Votazione segreta:		Disposizioni sulla stampa periodica:	
Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1885, che dichiara monumento nazionale la casa dove nacque Giovanni Pascoli.	4403	UNGARO, <i>relatore</i>	4406
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale	4403	Si approva un ordine del giorno della Commissione.	
Conversione in legge dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020, e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo e provvedimenti per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto.	4403	Discussione degli articoli:	
Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1889, col quale è autorizzata la spesa di lire 12,000,000 per l'assetto edilizio della Regia Università e della Regia Scuola di ingegneria di Padova	4403	CAPRINO.	4409
Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 735, concernente concorsi a cattedre di Regi istituti medi d'istruzione per mutilati, invalidi di guerra, ex-combattenti e vedove di guerra.	4403	UNGARO, <i>relatore</i>	4409-10-11-13
		SANDRINI	4409-10
		FEDERZONI, <i>ministro</i>	4409-11-12-13
		PRESIDENTE	4409
		MORELLI GIUSEPPE	4410
		FINZI	4411
		AMICUCCI	4412-13
		ROCCO, <i>ministro</i>	4412
		Si approvano gli articoli del disegno di legge.	
		Si approva pure un ordine del giorno del deputato Amicucci.	
		Votazione segreta:	
		Disposizioni sulla stampa periodica.	4416
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche	4416
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche	4416
		Ordinamento edilizio del comune di Chianciano	4416

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio, e quello dei vaglia internazionali.	4416
Conversione in legge del Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1326, contenente disposizioni per gli assegni personali da corrispondersi al personale degli Istituti medi regificati delle nuove provincie. (<i>Approvato dal Senato</i>)	4416
Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1924, n. 1548, concernente il trattamento economico dell'impiegato d'ordine dell'Istituto nazionale per l'educazione e per l'istruzione degli orfani dei maestri elementari. (<i>Approvato dal Senato</i>)	4416
Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esamiatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. (<i>Approvato dal Senato</i>)	4417
Aggregazione integrale dell'ex mandamento di Ottone alla provincia di Genova.	4417
Per dichiarare pubblici monumenti i Viali e i Parchi della Rimembranza.	4417
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia con sede in Palermo.	4417
Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena.	4417
Relazione (Presentazione):	
GABBI: Provvedimenti per combattere la lebbra.	4369
Proroga dei lavori parlamentari - Plauso al Presidente della Camera e al Presidente del Consiglio:	
ALFIERI.	4414
MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio</i>	4414
PRESIDENTE.	4415
Saluto alla stampa:	
PRESIDENTE.	4420
DE' STEFANI, <i>ministro</i>	4420

La seduta comincia alle 16.

MIARI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Hanno chiesto di parlare sul processo verbale gli onorevoli Di Mirafiori, Marchi Corrado, Pace, Caprino e Mandragora.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Mirafiori.

DI MIRAFIORI. Dichiaro che, se fossi stato presente ieri all'appello nominale, avrei votato in favore del passaggio della discussione agli articoli del disegno di legge per la dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato.

MARCHI CORRADO. Dichiaro che, se fossi stato presente alla seduta di ieri, avrei votato a favore del disegno di legge sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato, non solamente con la sicura consapevolezza di compiere il mio dovere di deputato fascista, ma con la certezza assoluta di votare una legge che restituisce allo Stato la sua integrità morale, la sua piena forza ed efficienza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pace.

PACE. Dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato a favore del disegno di legge sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato, del quale approvo pienamente lo spirito e la forma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caprino.

CAPRINO. Debbo fare uguale dichiarazione. Ho dovuto assentarmi per doveri di ufficio, mezz'ora prima del voto. Se fossi stato presente, avrei votato a favore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mandragora.

MANDRAGORA. Se fossi stato presente dichiaro che avrei votato favorevolmente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Forni Cesare. Ne ha facoltà.

FORNI CESARE. Dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato contro il passaggio alla discussione degli articoli, ritenendo la legge stessa una legge reazionaria e non costituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mammalella. Ne ha facoltà.

MAMMALELLA. Onorevoli colleghi, io traggio occasione dall'accenno ieri fatto in questa Camera, da un oratore, sull'attività degli ufficiali delle Nazioni belligeranti nel periodo di convulsioni che caratterizzarono ovunque il dopo guerra, e sicuro interprete dell'anima di tutti i mutilati e dei combattenti di cui questa Camera si onora, mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera sulle riparazioni che il Paese indubbiamente deve a tutti i nostri ufficiali superiori esonerati o rimossi dai loro comandi nel periodo delle ostilità.

Si tratta per fortuna di ufficiali, quasi sempre vecchi e gloriosi soldati, che pur se errarono nello svolgimento del difficile compito loro affidato, non mai smarrirono la dignità di uomini d'arme, il senso di disciplina e di obbedienza rassegnata, anche quando l'inevitabile nervosismo dei comandi superiori, rispetto alla massa consapevole dei comandati, sembrava non giustificasse completamente quei provvedimenti così dolorosi per il loro cuore di soldati che noi tutti sappiamo temprati da anni di gloriosa e lunga trincea.

Poichè il Governo di Benito Mussolini ha inteso questa necessità riparatrice, ed una apposita Commissione sarà chiamata quanto prima a riesaminare tutti i casi di esonero e di rimozione, questa Camera confida che il ministro della guerra vorrà imprimere delle direttive sempre più consone alla nostra riconoscenza di soldati e sempre più adatte a cementare i vincoli indissolubili tra l'esercito permanente e la grande massa dei cittadini italiani che si onorano di portare nel corpo impressi i segni del dovere compiuto.

La rivalutazione morale e materiale di uomini, di soldati a cui noi siamo abituati spesso a ricollegare tutti i più bei ricordi della nostra passione di giovinezza, onorerà il Paese che vorrà compierla, e sarà nuova prova della riconoscenza nazionale verso gli artefici noti ed ignoti della rinascenza italiana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(*È approvato*).

Per il fidanzamento di Sua Altezza Reale la Principessa Mafalda di Savoia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rossini. Ne ha facoltà.

ROSSINI. Le fortune della Casa di Savoia sono così strettamente unite a quelle del popolo italiano che sono certo di interpretare il sentimento unanime di questa Assemblea, pregando il nostro Presidente di porgere il nostro reverente omaggio e il nostro devoto augurio alla Principessa Mafalda di Savoia ed alle Loro Maestà per l'annunziato fidanzamento col principe d'Assia. E vada il saluto della Camera italiana anche al principe generoso che, sotto diversa bandiera, compì da prode il suo dovere per la sua Patria ed il suo Re. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo si associa con animo fervido ai sentimenti espressi dall'onorevole Rossini, che rispecchiano indubbiamente il senso unanime di tutta la Camera italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sarò onorato, come Presidente dell'Assemblea, di manifestare i vostri sentimenti, onorevoli colleghi, tanto alla principessa Mafalda quanto al principe d'Assia. (*Approvazioni*).

Saluto agli agricoltori italiani.

PRESIDENTE. L'onorevole Josa ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

JOSA. Onorevoli colleghi, consentite che io compia un dovere e vi inviti a compierlo con me.

L'Italia è oggi alla vigilia di un copioso fortunato, forse eccezionale, raccolto di cereali e di quasi tutti gli altri prodotti del suolo, se le previsioni per questi si avvereranno; raccolto che gioverà grandemente all'economia nazionale, nel difficile periodo di assestamento che traversa. Agli artefici del grande raccolto, a coloro che lo prepararono con silenzioso, tenace, infaticato lavoro, agli agricoltori italiani, io prego la Camera italiana di mandare un pensiero di riconoscenza e di fede. (*Vivi applausi*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti proposte di legge:

dal deputato Starace per la istituzione in Roma di un grande Teatro Nazionale dell'Opera;

dal deputato Severini per una tombola telegrafica a beneficio dell'Ospedale Civile di Melfi e dell'Orfanotrofio Bovio-Sellitti;

dai deputati Farinacci, Raggio ed altri per l'ordinamento edilizio del comune di Salsomaggiore;

dai deputati Gabbi, Colucci, Ricchioni ed altri per la sistemazione dei maestri elementari diplomati anteriormente all'applicazione della riforma Gentile;

dal deputato Bonardi per l'ordinamento edilizio del comune di Gardone Riviera.

Avendo gli onorevoli proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le proposte saranno stampate e distribuite e inviate agli Uffici.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli; Morelli Eugenio, di giorni 1; Crollalanza, di 2; Caradonna, di 1; De Marsico, di 1; Biancardi, di 1; Antonelli, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Acerbo, di giorni 1; Mazzucco, di 1; Lunelli, di 1; D'Alessio Francesco, di 15; Aldi-Mai, di 3; Pierazzi, di 1.

(Sono concessi).

Dimissioni dei deputati Benassi e De Nobili.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che mi sono pervenute due lettere di dimissioni da parte degli onorevoli Benassi e De Nobili.

L'onorevole Benassi scrive:

« *Eccellenza!* Obbedienza e disciplina che mi sono doverose ed accettabili come suddito e come gregario contrastano alla funzione ed alla religiosa responsabilità di legislatore. Onde è che io non potendo sommettere a quelle il mio giudizio ed il mio voto, ma ripugnando a confonderlo, sia pure con attenuazioni verbali, con quello degli oppositori, prescelgo di rinunciare, come rinunzio, al mandato parlamentare. Con ossequio.

« TOMMASO BENASSI ».

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Onorevoli colleghi! Io non intendo giustificare il gesto del collega onorevole Benassi, e non posso pensare di giustificarlo perchè non lo approvo, e perchè soprattutto non lo so comprendere in quanto io ritengo che la legge che abbiamo votato ieri sia una conseguenza naturale e necessaria della marcia su Roma e della rivoluzione fascista, e non contrasti neppure con quei principi del Governo forte che sono sempre stati la base del credo del partito liberale al quale l'onorevole Benassi apparteneva.

Non pertanto io non disapprovo, e non potrei neppure per ragioni di disciplina, ma approvo l'atto di disciplina che ha messo il Benassi fuori del partito; ma al di là di questo io credo, onorevoli colleghi, che la Camera non potrebbe accettare le dimissioni dell'onorevole Benassi, le quali rispondono comunque ad un atto squisito della sua coscienza, quando poi nella nostra aula abbiamo presenti tanti deputati i quali vi sono venuti col voto dei fascisti, direi

sfruttando il voto dei fascisti, e vi rimangono per combattere il fascismo. Noi non possiamo usare diversa severità con chi si è staccato in una questione particolare con noi, ma che è e rimane un completo amico del Governo come è stato sempre prima ancora di avere la tessera.

Perchè, onorevoli colleghi, ed è una considerazione che mi pare decisiva, non si può dimenticare che l'onorevole Benassi è stato prescelto a candidato nella lista governativa non come fascista perchè allora non aveva la tessera, ma come combattente liberale. Egli ha accettato la tessera dopo. Oggi questa tessera è stata ritolta, e non me ne dolgo, giustamente ritolta, ma egli in quest'aula rimarrà indubbiamente fedele sostenitore del Governo perchè io posso fare malleveria che il giorno in cui Tommaso Benassi sentisse di non potere più appoggiare il Governo, per il quale è venuto in questa Camera, egli sentirebbe il dovere, che altri non ha sentito, di abbandonare senz'altro la medaglietta.

Per queste ragioni propongo che siano respinte le sue dimissioni.

FARINACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARINACCI. Quale segretario del partito fascista che ha in quest'aula la maggioranza parlamentare io non posso esimermi dal fare precise dichiarazioni.

Gli onorevoli Benassi e De Nobili, calcolando sulla consuetudine parlamentare, hanno rassegnato le dimissioni per non votare il disegno di legge contro la burocrazia, sicuri di vedere poi ratificato il loro atteggiamento nel vedersi respinte le dimissioni da questa Camera. (*Commenti*).

Voci. No, no; perchè?

VOLPE GIOACCHINO. Chi lo dice questo?

FARINACCI. Ma è ora, onorevoli colleghi, che gli equivoci e le male arti abbiano a cessare, e che la maggioranza parlamentare prenda posizione netta contro i fedifraghi.

Perchè non da oggi il fascismo attraverso i suoi organi ufficiali, attraverso i suoi congressi, sostiene la necessità di fascistizzare la burocrazia; non è da oggi che si è detto che per un deputato fascista votare il disegno di legge di ieri era un dovere di disciplina.

Questi due deputati mai hanno detto una loro parola dissenziente. Essi, che forse non avevano fede nel fascismo, speravano che, quando sostenevamo la necessità di inserire

la rivoluzione fascista nello Stato, si sparsse a salve. Essi non hanno avuto fede nel fascismo, e quindi la maggioranza parlamentare fascista ha il dovere, non solo di accettare le dimissioni, ma di dare un carattere di deplorazione a quest'accettazione. *(Bravo!)*

Renderemo così omaggio, onorevoli colleghi, alle nostre intrepide falangi fasciste, non solo, ma renderemo omaggio anche alla memoria di quelle balde camicie nere, che si sono battute per il nostro programma, e sopra tutto a coloro che hanno affrontato sacrificio e carcere per far trionfare il nostro programma! *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il Governo vuole esprimere il suo avviso?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo, mentre apprezza le ragioni che hanno indotto l'onorevole Benassi a presentare le sue dimissioni da deputato, si rimette per la decisione in merito al voto della Camera.

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Desidero fare una dichiarazione. Dal momento che l'onorevole Farinacci, con la sua autorità di segretario del partito, fa una questione di disciplina, disciplinatissimo come sono sempre stato, ritiro la mia proposta. Debbo, però, per la conoscenza che ho dell'onorevole Benassi, dichiarare che non ammetto assolutamente che l'onorevole Benassi possa avere avuto un secondo pensiero nel dare le sue dimissioni. Comunque, ritiro completamente la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora, ritirata la proposta dell'onorevole Vicini, non resta che quella dell'onorevole Farinacci di accettare le dimissioni dell'onorevole Benassi.

VOLPE GIOACCHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPE GIOACCHINO. Avevo chiesto di parlare per associarmi semplicemente alle prime dichiarazioni dell'onorevole Vicini. Noi ci rendiamo perfettamente conto...

Voci. Noi, chi?

VOLPE GIOACCHINO. Dirò allora: io mi rendo perfettamente conto di questo atto, e debbo apprezzare la nobiltà che lo ha ispirato e quell'amore alla coerenza e alla fedeltà a se stessi che rivela. Specialmente io debbo apprezzarlo, che ieri mi sono trovato nello stesso doloroso e angoscioso bivio fra certi doveri e certi atti, fra l'attaccamento a certe convinzioni e l'attaccamento a certe altre convinzioni e che ho dovuto, come altri

— del resto — insieme con me, pensare a scegliere la mia strada. Alcuni l'hanno scelta in un modo, altri l'hanno scelta in un altro, ma non si deve affatto pensare a un secondo fine in quelli, che hanno scelta una maniera diversa da me e dagli altri insieme con me.

Io penso che questi nostri colleghi, che oggi hanno presentato le dimissioni, possano bene e degnamente seguitare a lavorare con noi in questa Camera senza taccia di incoerenza. *(Commenti)*. Per queste ragioni, oltre che per la consuetudine della Camera di respingere queste dimissioni, io penso che debbano essere respinte le dimissioni dei nostri due colleghi.

PRESIDENTE. Senza fare una formale proposta, dunque, l'onorevole Volpe si riserva di votare contro l'accettazione delle dimissioni.

Pongo a partito la proposta dell'onorevole Farinacci perchè siano accettate le dimissioni dell'onorevole Benassi.

(Dopo prova e controprova, le dimissioni sono accettate).

Leggo ora la lettera dell'onorevole De Nobili:

Signor Presidente,

« L'incompatibilità che l'approvazione della legge sulla dispensa dei funzionari dello Stato ha creato tra le direttive del Partito nazionale fascista, al quale ho appartenuto sino ad oggi, e i miei sentimenti, mi impone di rassegnare le mie dimissioni da deputato.

« Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia migliore considerazione.

Dev.mo

« DE NOBILI ».

Onorevole Farinacci, dal momento che ella ha parlato sulle dimissioni di ambedue i deputati, la sua proposta si intende estesa anche alle dimissioni dell'onorevole De Nobili?

FARINACCI. Per le dimissioni dell'onorevole De Nobili maggiormente insisto.

PRESIDENTE. Il Governo si astiene?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo ritiene che le dimissioni dell'onorevole De Nobili, per riprendere la frase di un giornale che le ha commentate lodandole, debbano essere tranquillamente, serenamente signorilmente, semplicemente accettate. *(Vive approvazioni — Ilarità)*.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'accettazione delle dimissioni del deputato De Nobili.

(Sono accettate).

Ringraziamento del comandante De Pinedo.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il seguente telegramma pervenuto alla Presidenza:

« Profondamente riconoscente per altissimo onore messaggio Camera deputati invio rispettosi sentimenti devozione. — DE PINEDO ». (*Vivissimi generali applausi — Gli onorevoli deputati ed i ministri sorgono in piedi applaudendo lungamente al grido di: Viva l'Italia! — Viva De Pinedo!*)

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che in esecuzione dell'articolo 12 del regolamento ha chiamato a far parte della Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere i seguenti deputati: Bonardi, D'Alessio Francesco, De Marsico, Fera, Foschini, Maggi, Pennavaria, Poggi, Riboldi, Rotigliano, Rubilli.

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera i seguenti telegrammi pervenuti alla Presidenza:

« Cassa risparmio Colonia Veneta riconoscente ringrazia Assemblée parlamentare onorevole e deferente omaggio reso suo fondatore e presidente onorevole Graziadio. Ossequi. — MIGLIORINI, *presidente* ».

Palermo. — « Sensibilissimo manifestazione codesta onorevole Assemblée morte senatore Olivieri fulgido esempio civiche virtù tenace assertore puro patriottismo interprete sentimenti cittadinanza onoromi pregare Vostra Eccellenza comunicare Camera attestazione sua riconoscenza. — *Commissario prefettizio DELLISANTI* ».

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati: Madia, Perna, Giunta, Marescalchi, Sternbach, Boggiano-Pico, Scialoia, Mazzini, Imberti, Lo Monte, Ceci, Ciarlantini, Fantoni, Mazzi, Paolucci, Putzolu, Baragiola, Morelli Giuseppe, Gianferrari, Martelli, Salerno, Barbiellini-Amidei.

Saranno inserite a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

(1) Vedi Allegato n. XVII.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020, e 21 ottobre 1923, n. 2189; contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca italiana di sconto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020 e 21 ottobre 1923, n. 2189; contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca italiana di sconto.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 567-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

DE' STEFANI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE' STEFANI, *ministro delle finanze*. Propongo un articolo aggiuntivo, che già ho comunicato al Presidente della Camera e alla Commissione, così concepito:

« Tra i poteri del Comitato liquidatore della Banca italiana di sconto determinati dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2189, è compresa anche la facoltà di cedere in blocco all'Ente sovventore, sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, le attività della liquidazione in pagamento a stralcio delle sovvenzioni ricevute e di procedere alla conseguente e irrevocabile chiusura della liquidazione stessa mediante deliberazione da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« La cessione in parola è esente da qualunque tassa di registro e di bollo.

« Dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno la deliberazione del Comitato liquidatore diventerà obbligatoria in confronto di tutti gli interessati.

« Contro di essa non è ammesso alcun reclamo od opposizione ».

Questo articolo è destinato a chiudere definitivamente la questione aperta sulla

fine del 1921 con la caduta della Banca Italiana di Sconto, questione che per la sua natura eccezionale ha richiesto successivi provvedimenti legislativi per far sì che la sezione autonoma del Consorzio per sovvenzioni su lavori industriali, la circolazione per conto della quale pesa molto sulla massa che influisce sul deprezzamento della lira, possa direttamente e rapidamente procedere al riassorbimento della carta emessa a far fronte alle sovvenzioni concesse alla Banca Italiana di Sconto in liquidazione. Si ritiene utile avocare a detta sezione la facoltà di provvedere direttamente e per suo diretto conto all'ulteriore liquidazione delle partite che ancora rimangono alla Banca in liquidazione.

Perciò prego la Camera di approvare l'articolo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Articolo unico, che diventa articolo 1.

« Sono convertiti in legge i Regi decreti legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020 e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto ».

(È approvato).

Ora, come articolo 2 viene l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro, così concepito:

Art. 2.

« Fra i poteri del Comitato liquidatore della Banca Italiana di Sconto, determinati dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2189, è compresa anche la facoltà di cedere in blocco all'ente sovventore, sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, le attività della liquidazione in pagamento a stralcio delle sovvenzioni ricevute e di procedere alla conseguente e irrevocabile chiusura della liquidazione stessa, mediante deliberazione da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« La cessione in parola è esente da qualunque tassa di registro e di bollo.

« Dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la deliberazione

del Comitato liquidatore diventerà obbligatoria in confronto di tutti gli interessati. Contro di essa non è ammesso alcun reclamo o opposizione ».

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

TUMEDEI, *relatore*. Onorevoli colleghi, già con decreto 15 marzo 1923 gli otto decreti oggi sottoposti alla nostra approvazione per la conversione in legge furono dichiarati vevoli esclusivamente per i disesti verificatisi fino al 30 giugno 1923.

Con questa dichiarazione essi cessarono fin da allora di far parte del Corpo permanente delle nostre leggi commerciali, ed acquistarono la fisonomia che era loro propria, cioè fisonomia di provvedimenti contingenti relativi ad una determinata necessità.

In relazione a questo carattere che è loro proprio, sembra alla Commissione particolarmente opportuno l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro delle finanze, poichè di fatti si tratta unicamente di dare il crisma legale alle disposizioni che hanno già esaurito il corso della loro vita, ad atti che sono stati già compiuti, e ad una sistemazione che è stata già effettivamente data.

Sembra anche particolarmente opportuno chiudere ogni lacuna e possibilità di ulteriori dibattiti, e consacrare una buona volta quello che è la situazione di fatto acquisita. Per queste ragioni, la Commissione esprime parere favorevole alla proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario. legge*. (V. *Stampato* n. 148-c).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, riguardante la concessione alla vedova del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

« Art. 1. — Alla vedova del generale Ricciotti Garibaldi, signora Costanza Hoperaft, è assegnata, a titolo di ricompensa nazionale, un'annua pensione di lire 20,000 con decorrenza dal giorno 18 luglio 1924.

« Art. 2. — Con decorrenza dal 1° gennaio 1925 è elevata alla stessa somma di lire 20,000 la pensione vitalizia concessa alla signora Italia Bidischini vedova del generale Menotti Garibaldi, con legge del 29 dicembre 1903.

Art. 3. — In caso di morte delle suddette vedove Garibaldi è data facoltà al Governo del Re di provvedere perchè l'assegnata pensione venga devoluta agli orfani superstiti.

« Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra. (*Approvato dal Senato*); (582)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi notarili distrettuali e sussidiari. (*Approvato dal Senato*); (583)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi agli Uffici.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi onoro di presentare alla Camera, di concerto coi ministri dell'interno e delle

finanze, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, contenente i rapporti fra le cliniche delle facoltà medico-chirurgiche e le amministrazioni degli ospedali. (581). (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso agli Uffici.

DE' STEFANI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE' STEFANI, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1925, n. 788, recante provvedimenti speciali per operazioni compiute da Istituti di emissione di concerto col ministro delle finanze; (578)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, recante provvedimenti sulla esecutorietà dei contratti di Borsa a termine; (579)

Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 607, riguardante variazioni nel ruolo organico della carriera amministrativa del Ministero delle finanze e istituzione del posto di ispettore superiore per i servizi del tesoro. (580)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge. Il primo ed il terzo saranno trasmessi alla Giunta del bilancio; il secondo agli Uffici.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Gabbi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GABBI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti per combattere la lebbra.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 543-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Ruggero.

ROMANO RUGGERO. Onorevoli colleghi! Il disegno di legge sottoposto alla nostra discussione, ha sollevato, com'era da prevedersi, alte grida d'allarme. La stampa d'opposizione s'è subito affrettata a sentenziare ch'esso sovverte le basi stesse dello Stato costituzionale: taluna anzi, ha elevato fiera protesta anche a quelle disposizioni di puro carattere regolamentare che furono in ogni tempo attribuite al potere esecutivo.

Nè sono mancate le proteste, sebbene di tono assai più elevato, dei tradizionalisti di diritto pubblico, specie se parlamentari, che sono insorti a proclamare l'intangibilità dei liberi ordinamenti, come se il disegno di legge in esame non fosse appunto rivolto alla ricostruzione effettiva della normale funzione del Parlamento sulle linee fondamentali dello Statuto e le necessità della pratica costituzionale.

Non vi è dubbio, però, che l'attuale progetto di legge, pone in chiaro, in netto rilievo i caratteri peculiari dell'azione legislativa fascista; la quale, a differenza dell'azione timida, contraddittoria ed incerta dei governi della liberossocialdemocrazia, affronta e definisce quelle questioni che dibattutesi, specie nel campo costituzionale, in vari decenni di antitesi tra la teoria e la pratica, diedero sovente occasione all'accademia più sterile, quando non intralciarono addirittura il necessario svolgimento dei poteri dello Stato.

Io voglio prima considerare gli aspetti essenzialmente politici del disegno di legge, poichè se è necessario soffermarsi ad un esame, diremo così, giuridico-costituzionale delle forme e dei limiti in cui è da esso regolata la materia, non è meno necessario approfondire le indagini sui motivi di dissenso che dividono, anche su questo punto, la dottrina socialdemocratica, e la dottrina liberale, dalla dottrina e dal metodo dell'azione fascista.

È di ieri, onorevoli colleghi, il verbo lanciato nel Congresso dell'Unione nazionale sulle funzioni della nuova democrazia nell'attuale periodo storico.

È proprio il caso d'affermare, secondo come ha commentato l'organo del repubblicanesimo italiano, che la democrazia sia ancora in cerca di sè stessa, se così profondi contrasti si sono subito determinati tra il pensiero teorico di Guglielmo Ferrero, e il così detto pensiero politico dell'onorevole

Amendola. Dunque, il professore Ferrero, non crede in altro ordinamento dello Stato, che quello in cui la sovranità popolare rivendicando a sè stessa il pieno potere dello Stato, e il controllo su tutti i suoi organi, possa definitivamente trionfare anche su ogni forma mista o composita di regime costituzionale.

Il regime, insomma, della parlamentocrazia.

L'onorevole Amendola, per contro, afferma anche lui decisamente la supremazia del potere parlamentare sugli altri poteri dello Stato, e vorrebbe investire il Parlamento della facoltà di costituire, edificare, controllare, eliminare, il potere esecutivo; ma immagina la creazione d'una magistratura speciale che controlli e limiti tanto il potere del Parlamento, quanto quello dell'esecutivo.

Non c'è male per un ex-ministro del Re, che enuncia tale teoria — la quale per la sua origine americana, potrebbe ben chiamarsi un'americanata — proprio l'indomani dei tre quarti d'ora del suo colloquio sovrano!

E considerate, onorevoli colleghi: l'onorevole Amendola alla chiusa del suo discorso ha nientemeno affermato ch'egli con queste idee e con questi propositi, getta le basi di un partito il quale aspira a governare da solo — sono sue parole — l'Italia di domani.

Non credo sia necessario soffermarmi a considerare che cosa ne pensino dell'ordine costituzionale le frazioni del socialismo che insieme ai cugini pseudo costituzionali sono oggi in veste di rivendicatori del diritto parlamentare del popolo.

Quanto ai repubblicani, sebbene nel loro programma sia maggiore sincerità e chiarezza di idee, preferiamo lasciarli al loro idilliaco sogno!

È da esaminare invece la dottrina liberale, dal momento che da essa viene fatta grave censura ai provvedimenti proposti.

Si afferma: noi respingiamo la concezione rigidamente repubblicana e strettamente dottrina dell'esclusivo potere del popolo nella formazione delle leggi.

E sta bene.

Noi abbiamo sempre negato valore alla teoria puramente meccanica della classica separazione dei poteri, in quanto si verrebbe a scindere l'unità dello Stato e ad arrestarne il funzionamento.

E sta bene.

Non siamo per lo Stato in cui il potere esecutivo sia tutto o il potere parlamentare sia onnipotente, ma vogliamo che nell'ordinamento giuridico statale si attui un

principio di collaborazione fra i poteri dello Stato.

Ciò va anche bene.

Chi vi dà però principalmente torto, o signori, è il vostro metodo di Governo, che fece grado grado decadere il Parlamento a mero campo di manovre crisaiuole, e non seppe innalzarlo alla sua alta funzione legislativa.

Il vostro metodo, la vostra pratica di Governo, non attuò il principio della collaborazione fra i poteri dello Stato, ma quello della passiva subordinazione, della soggezione alle maggioranze parlamentari che finirono per considerare gli organi della potestà esecutiva come comitati transeunti dei loro mutevoli capricci.

Se si rende oggi necessaria una legge che regoli e disciplini la materia legislativa, si è perchè la vostra pratica, il vostro metodo di Governo hanno creato una situazione per cui nè al Parlamento è efficacemente, seriamente possibile dare la forma solenne di legge a tutti quegli oggetti disciplinanti l'attività e l'organizzazione amministrativa dello Stato; nè al Governo è consentito esercitare la sua prevalente funzione di attuazione dei fini dello Stato senza che non appaia come il costante usurpatore del potere legislativo, il sistematico violatore della legge formale.

Quante e quali non furono, infatti, onorevoli colleghi, le restrizioni che sulla semplice lettera della carta fondamentale, e a volte anche contro la lettera stessa, il crescente dominio delle Camere non impose o tentò di imporre alle facoltà del potere Regio!

Invano l'onorevole Sonnino lanciava, mettendo a rumore il campo politico, in una epoca memoranda il famoso grido d'allarme col noto articolo, torniamo allo Statuto!

Il Governo parlamentare, sotto la specie della fatale evoluzione degli ordinamenti costituzionali, abdicava mano mano alle sue funzioni a danno dell'autorità e della unità dello Stato e delle prerogative sovrane!

Basterebbe ricordare le restrizioni verificatesi con le leggi del 1904 e del 1908, alla facoltà di emanare ordinanze che l'esecutivo aveva costantemente esercitata per la sua funzione amministrativa in materia di organizzazione della pubblica amministrazione; e il disegno di legge del 3 febbraio 1920 con cui si tentò di avocare al Parlamento la concessione dell'amnistia e dell'indulto; e l'altro presentato dal Governo il 24 giugno 1920 col quale si tentò di fare usurpare dal Parlamento il potere di dichiarare la guerra e di fare i trattati internazionali, per dimostrare come

la sfera dei rapporti regolati dal diritto costituzionale in base allo Statuto fondamentale del Regno sia venuto man mano modificandosi con prevalente tendenza ad attribuire al legislativo poteri sempre più ampi, a scapito s'intende del potere esecutivo e quindi dell'autorità dello Stato, la cui volontà e i cui fini, debbono per contro trovare nell'esecutivo l'organo di attuazione immediata.

Dinanzi alla realtà di tale constatazione, al fascismo ch'era sorto e insorto contro le ideologie dei vecchi partiti responsabili in solido del decadimento dell'autorità dello Stato e della degenerazione del costume parlamentare, si presentava questo dovere e questa necessità.

Disciplinare sulle linee fondamentali dello Statuto e le effettive necessità della pratica costituzionale, la facoltà del potere esecutivo ad emanare norme giuridiche, in maniera che attraverso la effettiva collaborazione dei poteri, potesse stabilirsi quella unità di volere e d'azione atta a conferire allo Stato stabilità di vita e autorità di comando, e assicurare alla Nazione il conseguimento dei suoi destini di grandezza e di potenza. (*Approvazioni*).

Si è obiettato che negli Stati retti a regime parlamentare la legge si presenta poco idonea a subitamente distruggere dalla radice la evoluzione storico-costituzionale sovrappostasi alla lettera della carta fondamentale.

Se vi sono state tendenze, deviazioni che si siano rivelate come frutto di una degenerata pratica costituzionale è meglio — si è detto — fare agire su di esse l'efficacia regressiva d'una nuova consuetudine costituzionale, anzichè ricorrere a un provvedimento di legge.

L'eterno metodo liberale, quindi, del dire e del non dire, del fare e del non fare, che rese appunto possibile l'affermarsi della oligarchia del parlamentarismo.

Il Governo fascista, conformemente alla sua natura e ai suoi metodi, ha preferito invece affrontare e risolvere la questione radicalmente presentando un disegno di legge.

Già fin dal 1869, onorevoli colleghi, Ruggero Bonghi con profetica intuizione, nella sua lettera al Messedaglia che precedeva la traduzione dell'opuscolo « Il bilancio e la legge » così scriveva: « Io fermamente, se lo devo dire, credo che i regimi monarchici parlamentari morranno presto da per tutto, se le assemblee non si acconciano a ben definire il modo e il campo della loro azione ».

Il presente disegno di legge è rivolto appunto a stabilire le forme e i limiti in cui la facoltà legislativa dell'esecutivo deve esplicarsi.

Io non vorrò, onorevoli colleghi, addentrarmi in una disquisizione tecnica dello argomento che del resto trova così ampia e lucida trattazione nelle dotte relazioni dell'onorevole Guardasigilli e dell'egregio relatore onorevole Gatti. Debbo però subito constatare che mai, come in questo progetto di legge, è apparsa chiara quella verità che fu recentemente e con parole nobilissime detta in quest'Aula, che cioè le nostre istituzioni sono capaci di accogliere, di regolare, di contenere anche l'impeto di una rivoluzione.

Non vi è infatti nulla nel disegno di legge che possa trovarsi in contrasto con le linee fondamentali dello Statuto del Regno e con le consuetudini di diritto pubblico riconosciute e universalmente accettate.

La disciplina della esecuzione della legge (regolamenti esecutivi) fu infatti sempre esercitata dal potere esecutivo.

La disciplina dell'uso delle facoltà deferite al potere esecutivo dalle leggi e dalle consuetudini, corrisponde alla potestà che senza contrasti dottrinari fu sempre riconosciuta al potere esecutivo di emanare i cosiddetti regolamenti indipendenti.

L'organizzazione, il funzionamento dei pubblici uffici, servizi, istituti, l'ordinamento del personale che ad essi è addetto e l'ordinamento degli enti pubblici aveva costituito materia tipica di regolamento, e soltanto da alcuni anni era divenuta materia di legge.

Viene quindi restituito col n. 3 dell'articolo 1º al potere esecutivo quello che per sua natura gli spetta, raggiungendo nello stesso tempo l'effetto di eliminare la causa principale dell'uso dei decreti-legge, determinato dal dilagare della materia legislativa dal campo suo proprio e dal progressivo restringersi dell'attività regolamentare.

Al crescente sviluppo demografico ed economico del nostro paese, al moltiplicarsi delle attività dello Stato non poteva più oltre corrispondere una limitazione, proprio a quel potere che all'Amministrazione dello Stato deve continuamente presiedere.

Ne è vero che col togliere a questa materia l'opportunità che sia sottoposta all'esame del Parlamento si conferisca al potere esecutivo una facoltà illimitata: chè sono escluse dalla potestà autonoma dell'esecutivo l'organizzazione delle provincie dei comuni, le materie attinenti all'Amministrazione della

giustizia, ecc., ecc. che secondo le norme statutarie restano sempre attribuite al potere legislativo.

È poi espressamente stabilito che l'approvazione delle spese relative ai servizi debba farsi con legge del bilancio.

Non mi soffermo sulla disposizione dell'articolo 2 del progetto di legge che è in relazione alla facoltà d'amministrare propria del potere esecutivo; e penso che l'articolo 3, in perfetta armonia con lo Statuto e in conformità a un largo movimento dottrinario, retifica una interpretazione restrittiva che era stata data alla facoltà del potere regio di stipulare i contratti internazionali.

Mi rimane, onorevoli colleghi, di trattare brevemente della facoltà attribuita al Governo di emanare decreti-legge.

Qui occorre fissare questo punto fondamentale. Era necessario, per la lealtà stessa dell'ordinamento giuridico, uscire fuori dalla ipocrisia dei passati regimi politici che dopo di aver emanato migliaia di decreti-legge ne sostenevano teoricamente la nullità e la incostituzionalità. Nulla di più mortificante per chi si compiaccia scorrere gli atti del Parlamento italiano, del leggere conferenze, anche dotte, di parlamentari sulla inammissibilità dei decreti-legge, i quali o ne avevano fatto uso quando erano al Governo, o ne abusarono quando più tardi riuscirono a prenderne parte.

Basta aver sott'occhio gli *Atti parlamentari* che vanno dal 26 febbraio al 2 marzo 1900 relativi alla discussione sui decreti-legge Pelloux, discussione che riguardò principalmente l'incostituzionalità dei decreti-legge e la loro inammissibilità.

Luigi Luzzatti con magistrale eloquenza, si fece, allora, araldo della incostituzionalità dei decreti-leggi: tacque però ch'egli, gli anni innanzi, nei suoi atti di Governo non era stato, immune da tale peccato veniale.

Se non erro, in quella occasione, rispondevano all'appello nominale, sì, cioè a favore dei decreti-leggi Pelloux, gli onorevoli Orlando e Salandra.

SALANDRA. Io ero allora al Governo.

ROMANO RUGGERO. Quindi eravate peccatore due volte.

Debbo però, subito, aggiungere, in ossequio alla verità, che rispondeva *no* l'onorevole Giolitti, forse perchè fin d'allora si sviluppava in lui il germe dell'oppositore in anticipo.

Ma io debbo ricordarvi, onorevoli colleghi, che proprio in quell'età che suole qualificarsi l'età d'oro della nostra vita parlamentare, Camillo di Cavour chiamato a giu-

stificarsi dinanzi al Parlamento per aver fatto uso della facoltà del decreto-legge, così si esprimeva nella seduta del 25 aprile 1854.

« Io credo che il sistema rappresentativo non possa funzionare, non possa corrispondere ai bisogni della società se chi sta al Governo, se colui al quale è affidata la cosa pubblica, non sa in determinate circostanze assumere sul capo suo una responsabilità anche grave.

« Le leggi non hanno potuto provvedere a tutti i casi possibili e vi sono certe eventualità che non sono sicuramente e che non hanno potuto essere contemplate dal legislatore, e quando queste eventualità si verificano i depositari del potere debbono avere il coraggio di allontanarsi dalle formalità dalla legge prescritte, con l'obbligo bensì quando il Parlamento si raduna di presentarsi a lui e chiedergli un *bill* di indennità ».

In queste altissime parole, onorevoli colleghi, più che in ogni disquisizione dottrina, noi già troviamo la giustificazione dei decreti-legge sulla base dei principi della responsabilità di Governo e della necessità.

Averne disciplinato l'uso, ristabilendo in pieno il controllo del Parlamento e stabilendo l'osservanza di termini e di condizioni alla efficacia del decreto, è merito di cui deve essere fatta ampia lode all'onorevole guardasigilli.

Onorevoli colleghi! Quanto sembrano lontani i tempi in cui era possibile al Parlamento italiano usurpare le prerogative sovrane e scegliere il capo stesso del Governo!

Il fascismo ha senza dubbio operato il prodigio!

Questa maggioranza parlamentare, sgorgante dall'impeto rivoluzionario, e inserita, per consenso di popolo, nei già corrosi ingranaggi del mal costume parlamentare come necessario, indispensabile strumento di ricostituzione della vita e dei poteri dello Stato italiano, salda e omogenea nel suo spirito vivificatore, con l'approvare il disegno di legge, non abdica oggi alla sua propria funzione legislativa, ma restituisce al Governo del Re l'autorità e il prestigio che sono indispensabili attributi di un Governo degno di essere rispettato.

Noi siamo però egualmente certi che il Governo non abuserà delle facoltà che gli sono attribuite con la solennità d'una legge e d'altro canto con tutto l'animo auguriamo alla nostra Nazione che non debbano verificarsi quelle condizioni di necessità e di urgenza atte a determinare il pronto intervento del potere esecutivo.

Non ci turba, però, o signori dell'opposizione, il fatto che le leggi che noi approviamo siano chiamate fasciste, fascistissime. Con tali leggi il Governo rompe finalmente la stridente antitesi tra l'essere costretto a governare con leggi liberali, e a agire coi metodi, con l'azione, con l'anima fascista.

Ai metodi, all'azione, alla dottrina fascista è bene facciano riscontro leggi fasciste.

E sarà maggior gloria, onorevoli colleghi, che esse siano così chiamate, perchè il fascismo, non è un partito, ma è l'anima stessa della nuova vita nazionale, espressa dalla guerra e dalla vittoria, che infaticabilmente edifica e determina le nuove leggi e i nuovi destini della grandezza e della prosperità della Patria. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maccotta.

MACCOTTA. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, che viene sottoposto al nostro esame e che ha dato luogo ad una relazione veramente pregevole dell'onorevole Gatti, disciplina in modo completo ed organico la facoltà spettante al Governo di emanare norme giuridiche, facoltà che esiste in tutti gli ordinamenti giuridici, non essendo il principio della separazione dei poteri, che certo è fondamentale nell'ordinamento degli Stati moderni, un principio assoluto e inderogabile.

Il disegno di legge, risponde ad una necessità ed a un bisogno veramente sentiti: esso affronta, con quella energia che è caratteristica dell'onorevole ministro Rocco, il problema, e a mio modesto avviso lo risolve, uniformandosi alle norme statutarie e ai dettami della prevalente dottrina e della giurisprudenza.

L'articolo 1° del disegno di legge delimita il campo delle facoltà regolamentari, che indubbiamente spettano al potere esecutivo. Ma esso, e qui sta uno dei suoi pregi, lo disciplina in modo, specialmente per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni, da ritornare alla pratica dei primi decenni dello Statuto, dalla quale, per ragioni contingenti e di opportunità si era venuto man mano decampando.

L'articolo primo offre però un altro grande pregio: esso stabilisce una demarcazione fra materia spettante agli organi del potere legislativo e materia spettante al potere esecutivo introducendo, nel nostro diritto pubblico una effettiva e sostanziale distinzione tra legge e regolamento, evitando, in tal

guisa, quella confusione, che era stata una delle cause maggiori dello stato caotico e farraginoso della nostra legislazione.

L'articolo 1° del disegno di legge contempla i regolamenti di esecuzione, i regolamenti indipendenti, e quelli di organizzazione. I primi emanati per disciplinare la esecuzione della legge trovano il loro esplicito riconoscimento nell'articolo 6 dello Statuto. I secondi, emanati per disciplinare l'uso delle facoltà deferite al potere esecutivo dalle leggi e dalle consuetudini che nel campo del diritto pubblico hanno vigore di legge, trovano il loro legittimo riconoscimento nel principio che là dove vi è una facoltà di Governo, ivi, a maggior ragione, deve esservi la facoltà di limitarla e di autodisciplinarla. I regolamenti di organizzazione poi per mezzo dei quali il Governo stabilisce l'organismo di ogni ufficio di pubblica amministrazione trovano il loro esplicito e legittimo riconoscimento nella facoltà che ha il potere esecutivo di organizzarsi per provvedere ai fini statuali che esso persegue, e per quanto riguarda l'ordinamento del personale nella disposizione dell'articolo 6 dello Statuto: il Re nomina le alte cariche dello Stato « in contrapposizione a quella singolare dell'articolo 70 » non si potrà derogare alla organizzazione giudiziaria se non in virtù di legge.

Del resto, onorevoli colleghi, i regolamenti di organizzazione vigono in Francia, dove questa è una materia in gran parte disciplinata dai così detti « *règlements d'administration publique* ».

Ed io approvo questa disposizione esplicita che costituisce, a mio modesto avviso, un sano ritorno all'antico, anche perchè sono venute meno quelle ragioni di opportunità e di contingenza che in un determinato momento, avevano consigliate alcuni uomini politici di regolare tale materia con legge.

La procedura legislativa, che certamente è la più lunga, veniva in determinati momenti a costituire un freno, una remora al continuo dilagarsi o moltiplicarsi dei pubblici uffici, al continuo allargarsi degli organici, dovuti alla duplice pressione delle tendenze prevalenti nella opinione pubblica dell'epoca, e della forza espansionista della burocrazia; mentre ora queste ragioni sono venute meno, sia per il ricorso continuo alla procedura dei decreti-legge, che è più sbrigativa, sia per il consolidarsi della autorità dello Stato, che non tollera e non tollererà mai più la pressione di interessi particolari.

Del resto è bene osservare che tale facoltà di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici e l'ordinamento del personale è stata ben delimitata sotto il duplice aspetto della forma e della sostanza. Dal punto di vista formale, in quanto si richiede una deliberazione del Consiglio dei ministri ed il parere del Consiglio di Stato; dal punto di vista sostanziale, perchè, come bene è detto nel disegno di legge, sono sottratti a questa materia:

1°) gli ordinamenti dei comuni e delle provincie che, per la importanza storica e politica di questi enti ed anche per la loro intrinseca autonomia devono essere regolati per legge: nonchè, dato l'ordinamento autonomo conferito dalla recente riforma, le Regie Università e gli istituti superiori aventi personalità giuridica;

2°) l'ordinamento giudiziario, la competenza dei magistrati, in ossequio alle disposizioni degli articoli 70 e 71 dello Statuto e per ragioni di evidente analogia, l'ordinamento delle supreme magistrature speciali, cioè del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

3°) le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili, perocchè il concetto di inamovibilità non avrebbe alcuna ragione di essere, se il potere esecutivo potesse a suo arbitrio derogarvi.

E infine bisogna anche porre mente che allorché l'organizzazione di un pubblico servizio importa una maggiore spesa, questa maggiore spesa deve essere iscritta nel bilancio e approvata con la legge che approva il bilancio.

Sin qui della facoltà regolamentare che rientra nella sfera di attribuzioni del potere esecutivo, come nella sfera delle sue attribuzioni rientra in sostanza la facoltà di approvare e rendere esecutivi i contratti dello Stato, di cui all'articolo 2 del disegno di legge, per la ragione che la facoltà di amministrare, che è propria del potere esecutivo, non può non comprendere quella di contrattare. Ma può il potere esecutivo emanare delle norme giuridiche capaci di derogare alle leggi del Parlamento? Ecco la questione che viene risolta dalla disposizione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge della Commissione parlamentare.

Anzitutto compete al potere esecutivo l'esercizio del potere legislativo in virtù di una delega del Parlamento. Siamo qui nel campo della delegazione legislativa, che può essere generale o particolare e che trova la sua esplicita sanzione nell'articolo 3 del disegno di legge.

Veniamo però al problema più complesso, più grave, che è quello che attiene all'esercizio eccezionale della funzione legislativa assunto volontariamente dal potere esecutivo: al problema dei così detti decreti-legge, per designarli con quel nome che, sull'esempio francese, venne in uso fra noi.

In molte legislazioni d'Europa e d'oltre Europa è consentito espressamente al Governo l'esercizio straordinario del potere legislativo, con diversi limiti di contenuto e di forma e con varia efficacia. Di solito è ammessa la facoltà di legislazione straordinaria a Parlamento chiuso con l'obbligo quasi assoluto di presentare l'ordinanza di urgenza all'approvazione del Parlamento nella prima riunione. Talora, come in Cecoslovacchia, è comminata la decadenza dell'efficacia legislativa dell'ordinanza, se non sia stata ratificata entro un dato tempo.

In altre legislazioni non è contemplato l'uso di questi decreti-legge. In Inghilterra il *bill* dei diritti dell'uomo del 1689 stabilì solamenti che il Governo non potesse sospendere le leggi o la esecuzione di esse, tranne — si disse — in determinati casi, che avrebbero dovuto essere regolati da una o più leggi speciali da emanarsi nell'allora corrente sessione del Parlamento. Però la legge speciale non fu emanata. Non ostante questo, il Governo emanò delle ordinanze di urgenza, che sottopose all'approvazione del Parlamento, e il Parlamento assolse caso per caso mediante un *bill* d'indennità i ministri dalle responsabilità assunte di derogare alle leggi e di sospenderne l'osservanza. La costituzione Francese del '30 invece, adottò un criterio più rigoroso. Stabili recisamente che il Re avesse soltanto facoltà di emanare regolamenti per l'esecuzione delle leggi e giammai di emanare regolamenti che potessero sospendere o derogare alle leggi: ciò non ostante anche in Francia si ebbero decreti-legge, sebbene in maniera molto limitata.

Lo Statuto non contempla l'uso del decreto-legge. Tuttavia nella pratica esso si è venuto man mano affermando sino ad assumere proporzioni vastissime, sino a invadere tutto quanto il campo della materia del nostro diritto pubblico e del diritto privato ad eccezione dell'approvazione dei bilanci e della materia elettorale nella parte più essenziale. E allora è sorta la questione: nel silenzio dello Statuto questi decreti-legge sono o meno legittimi? Un discorso politico che a mio modesto avviso deve essere sintetico e ispirarsi alle esigenze della brevità non può né

deve discendere all'esame delle molteplici teorie sulla legittimità o meno dei decreti-legge. Io dirò soltanto questo: che l'uso dei decreti-legge trova il suo esplicito fondamento nel principio della responsabilità del Governo e nel principio delle supreme urgenti necessità dello Stato. La vita dello Stato come le esigenze dell'ordinamento giuridico non possono ammettere delle interruzioni, delle pause, delle discontinuità e il Governo, che rappresenta la continuità della vita dello Stato, ha il dovere in determinati momenti di sostituirsi al parlamento.

Questo è il concetto fondamentale su cui riposa l'uso dei decreti-legge. Esso, a mio modesto avviso, trova pur la sua legittimazione su una inveterata e diuturna consuetudine costituzionale, la quale avendo in sé tutti i caratteri atti a renderla giuridicamente efficace, ha forza di legge, e quindi può derogare a norme giuridiche già precedentemente emanate, anche se esse facciano parte dello Statuto: ciò sempre nella ipotesi che si voglia sostenere che lo Statuto contrasti all'uso dei decreti-legge.

Del resto questa inveterata e diuturna consuetudine balza all'evidenza, come fu detto dal procuratore generale della Corte di cassazione di Roma, da una pratica ininterrotta di ben 63 anni, perchè questi decreti-legge rimontano al 1850, pratica che non è stata mai contrastata, che è stata sempre approvata dal Parlamento, il quale persino in certi momenti invocò l'uso dei decreti-legge per determinati provvedimenti, pratica infine suggellata dalla costante giurisprudenza della magistratura ordinaria ed anche dalla magistratura speciale, compreso il Senato in Alta Corte di giustizia, ad eccezione della parentesi giurisprudenziale del 1922 di cui fra breve parlerò.

Ed è bene rilevare che la sentenza della Cassazione romana — 20 febbraio 1900 — sul famoso decreto-legge Pelloux, lungi dal contrastare questo concetto della giurisprudenza lo ribadì, perchè ritenne trattarsi di un disegno di legge decaduto per la chiusura della Sessione e non riprodotto, a Sessione chiusa, come decreto-legge; e soggiunse che se il nuovo Governo avesse riprodotti i provvedimenti in forza di decreti-legge, la autorità giudiziaria non avrebbe potuto fare a meno di dichiarare la costituzionalità di essi.

La magistratura, come ho detto dianzi, di fronte alla questione dell'applicabilità di codesti atti di Governo ha sostenuto sempre la efficacia, riconoscendo altresì

di non avere alcuna podestà di sindacarne l'urgenza o la necessità. La Cassazione romana però nel 1922 mutò giurisprudenza e in sede civile ritenne essere di competenza dell'autorità giudiziaria di accertare se i motivi di urgenza e di necessità vi fossero o meno qualora ciò avrebbe potuto rilevarsi da manifestazioni esteriori riconoscibili a primo aspetto e se il Governo avesse adempiuto l'obbligo di presentare il decreto al Parlamento per la conversione in legge, soggiungendo che nel difetto di questi elementi il magistrato avrebbe dovuto negare l'applicazione del decreto.

In sede penale sentenziò che l'esercizio dell'azione penale come d'altra parte l'applicazione di pene da parte di organi giurisdizionali, non potessero aver luogo se non in forza di una legge sostanzialmente e formalmente perfetta, per cui l'autorità giudiziaria non può iniziare l'azione penale e tanto meno applicare le pene per un fatto considerato come reato da un decreto-legge, non ancora ratificato dal Parlamento.

In sostanza la Cassazione romana ritenne la legittimità in sede civile dei decreti-legge con alcune limitazioni e l'assoluta illegittimità di essi in sede penale.

Ora è facile osservare che i decreti-legge o sono legittimi e allora devono spiegare tutta la loro efficacia o sono illegittimi e allora non debbono avere alcun vigore indipendentemente da qualsiasi distinzione più o meno arbitraria fra materia penale e materia civile.

In sostanza, onorevoli colleghi, come ho detto dianzi, il decreto-legge trova il suo esplicito fondamento nelle supreme ed urgenti necessità dello Stato: *salus publica suprema lex est*. Questa la verità dalla quale non è possibile decampare o derogare!

E allora non rimane che disciplinare per legge, l'uso dei decreti-legge, delimitarli sotto il punto di vista della forma e sotto il punto di vista della sostanza.

È necessario ciò fare nell'interesse dei cittadini i quali hanno tutto il diritto di conoscere quale sia la vera legge dello Stato al di fuori e al di sopra delle fluttuazioni della giurisprudenza, e a tutela delle prerogative del Parlamento, il cui compito in sostanza è la funzione legislativa e il cui campo non può esser continuamente invaso dai decreti-legge, molti dei quali non trovano fondamento nelle supreme e urgenti necessità di Stato e molti dei quali hanno spiegato la loro efficacia giuridica per molti e molti anni senza che sieno stati sotto-

posti alla approvazione e alla ratifica del Parlamento.

Cito ad esempio il famoso decreto-legge del 1916 con cui fu istituito il tribunale delle acque pubbliche, non ancora ratificato, mentre sono regolate per legge le relative procedure che su di esso si fondono.

Cito pure molteplici decreti del 1907, 1909, 1910, 1911 che furono convertiti in legge in blocco or non è molto, compresi centinaia di decreti-legge emanati sotto il Ministero dell'onorevole Orlando il quale, in teoria, ammette la legittimità dei decreti-legge da parte del Governo e poi sostiene che la magistratura non abbia facoltà di applicarli, nel caso concreto.

In sostanza, l'articolo 4 del disegno di legge non fa altro che rispondere a queste esigenze realistiche, non fa altro che disciplinare l'uso dei decreti-legge, facendo tesoro dei principi affermati dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza nonchè dei principi affermati dall'altro ramo del Parlamento e codificando quanto vige in molte legislazioni.

L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce che il potere esecutivo ha facoltà di emanare decreti-legge soltanto quando le supreme e urgenti necessità dello Stato lo esigono.

Uniformandosi poi ai dettami della giurisprudenza che ritenne di non aver alcun sindacato sul contenuto intrinseco dei decreti-legge dispone che il giudizio sulla esistenza dei requisiti di urgenza e di necessità sia esclusivamente riservato al Parlamento; fa obbligo, al fine di rendere più efficace il controllo del Parlamento, di presentare alla Camera il decreto-legge entro la terza seduta dal di della pubblicazione sotto la grave sanzione della decadenza; emana disposizioni che servono a rendere più svelta la procedura per la sua approvazione e infine commina la decadenza se il decreto-legge non sia convertito in legge entro due anni. Quindi l'uso del decreto-legge, come è disciplinato, è una facoltà limitata e controllata, limitata sia perchè il decreto-legge riguarda tutta la materia che deve essere regolata per legge e non per regolamento, sia per il suo fondamento, in quanto presuppone una suprema e urgente necessità dello Stato, controllata sia dal Parlamento sia, sotto certi riflessi, anche dall'autorità giudiziaria.

Queste sono le linee alle quali si ispira l'odierno disegno di legge. Esso, in sostanza, si riporta all'esatta osservanza delle norme statutarie, fa tesoro degli insegnamenti della

prevalente dottrina e della giurisprudenza, rispondendo ad una necessità veramente sentita, disciplina una materia complessa, difficile, quale è quella dei decreti-legge contemperando le esigenze delle supreme necessità dello Stato con la tutela dei diritti e delle prerogative del Parlamento e limitando i rapporti tra il potere esecutivo e legislativo.

Non dunque codificazioni di principi arbitrari, non sanzione di poteri assoluti e illimitati dell'esecutivo, ma osservanza delle norme statutarie; disciplina rigorosa delle facoltà spettanti al potere esecutivo, delimitazione dei rapporti fra potere legislativo ed esecutivo; tutela dei diritti e delle prerogative del Parlamento, a cui in sostanza spetta la funzione legislativa.

E, se questo è il suo contenuto noi possiamo approvare il disegno di legge con piena convinzione. Esso apporta un altro notevole e sano contributo alla meravigliosa opera di legislazione, cui il Governo nazionale si è accinto, con ardimento, con volontà, con fede.

E così l'Italia, assunta a Stato nazionale, prosegue per la via della sua ricostruzione politica, giuridica, economica, sociale e morale e mercè l'opera diuturna, tenace e materata di sacrificio del Governo, e specie del suo Capo, si avvia lentamente, ma sicuramente, verso le migliori fortune; si avvia faticosamente ma sicuramente a diventare una delle grandi nazioni apportatrici della civiltà mondiale del domani, come lo fu per il passato apportatrice della grandiosa civiltà romana e della mirabile civiltà cristiana. *(Vivi applausi — Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Spetterebbe di parlare all'onorevole Abisso; ma essendo egli assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Presentazione di disegni di legge.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici.*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici.*
Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 maggio 1925, n. 864, contenente provvedimenti a favore della Sardegna; (584)

Conversione in legge del Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1543, che proroga di sei mesi i poteri del Regio commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova e che dichiara di pubblica utilità i lavori per le

linee ferroviarie di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto stesso. *(Approvato dal Senato)* (585)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi agli Uffici.

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione del disegno di legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, ha facoltà di parlare l'onorevole Giovannini.

GIOVANNINI. Onorevoli colleghi! La discussione che stiamo facendo avrebbe dovuto essere utilmente rinviata, perchè l'argomento è dei più gravi e dei più complessi. Esso tocca una pratica di parecchi decenni, investe talune attribuzioni della magistratura, riguarda il compito futuro che verrà riservato al Parlamento.

Del resto basta leggere la relazione che il ministro guardasigilli ha dettato per questo disegno, nella quale egli, ricordandosi di essere un maestro del diritto commerciale, ha fatto una lunga enumerazione bibliografica delle fonti a cui si possono attingere notizie e dati intorno al grave problema, per convincersi che soltanto lo studio della relazione, completato dalle fonti che il ministro cita, anche per coloro che hanno dimestichezza col problema, avrebbe richiesto un lungo periodo di tempo.

Nè di minor valore è la relazione della Commissione, la quale peraltro, con le modificazioni che apporta al progetto governativo, implica a sua volta uno studio ed una discussione che in modo esauriente non si può fare nella breve ora di una seduta, in cui la Camera attende di prendere le sue vacanze.

Io non seguirò il primo oratore che ha fatto una critica a fondo alla pratica liberale e democratica dei governi passati, ma poi, dovendo difendere il decreto legge e il progetto in discussione, non ha saputo trovare maggiore e migliore autorità di quella del conte di Cavour, col quale ha concluso.

Nè seguirò l'oratore che gli è succeduto, il quale ha voluto dimostrare un principio nella cui accettazione siamo tutti concordi, che cioè il decreto legge diventa in molti casi una necessità per l'azione governativa, qualunque sia il Governo che sieda a quel banco.

Secondo me, il problema che si deve porre è diverso, ed ecco perchè un progetto di legge che regoli tale materia può essere o il documento di una squisita ortodossia costituzionale, oppure un provvedimento che ferisce profondamente la costituzione italiana e la pratica politica seguita fino ad oggi.

O il progetto che vuol regolare i decreti legge, riconoscendone l'abuso e l'incostituzionalità, ne vuole limitare l'uso e prestabilire vincoli di tempo e di procedura per la loro trasformazione in legge, così da rappresentare veramente una remora a questa potestà del potere esecutivo della quale si è ampiamente abusato sotto diversi regimi, oppure seguendo lo spirito antiparlamentare che anima oggi più che mai il fascismo, si intende praticamente sostituire all'attività della Camera l'opera del Governo, e perciò togliere al decreto legge il carattere di eccezione e ogni dubbio di incostituzionalità.

Che questa seconda ipotesi sia la vera, è dimostrato, me lo consenta il ministro guardasigilli, dai precedenti dottrinari, dalla sua attività scientifica e politica, ma anche dal contesto del disegno di legge che toglie alla materia sottoposta alla facoltà del potere esecutivo di regolare con norme giuridiche quella che era la caratteristica essenziale, giustificatrice, del decreto-legge, cioè la urgente necessità del provvedimento che il Governo andava ad emanare; e con una espressione generica comprende nella possibile legiferazione governativa di domani, attività disparatissime e molteplici, tratte da ogni campo dell'azione statale. Ma, quasi non vi fossero altre ragioni che confermano questa mia impressione pessimistica sul progetto di legge in discussione, vi è una frase tipica rivelatrice dell'onorevole ministro guardasigilli, il quale nella sua relazione, dopo avere enumerate le materie riservate al Parlamento, scrive: « Per queste materie così ridotte, deve tenersi ferma la regola della competenza esclusiva del Parlamento ». Poi, quasi la riduzione non fosse sufficiente, il ministro anche per queste attribuisce al Governo la facoltà di assumersi i poteri del Parlamento e di emanare norme aventi forze di legge, quando urgenti necessità di Stato lo richiedono; il che vuol dire che anche in tali materie l'autorità del Parlamento potrà essere vulnerata domani, come è stata vulnerata oggi.

Difatti, onorevoli colleghi, tra le materie che l'onorevole ministro riserva nella sua relazione fra quelle veramente legislative, egli stesso mette per primo la tutela della

libertà individuale. Orbene, quasi da un anno la libertà di stampa è sottoposta ad un regime di rigore, fatto più grave dall'arbitrio della sua parzialissima applicazione.

Vi è un progetto di legge presentato dal Governo, il quale con le sue disposizioni disformi dal decreto-legge in vigore, infirma il fondamento del decreto-legge medesimo; ma il progetto di legge non è stato posto in discussione. Perchè?

Perchè quando si contesta l'autorità e la sovranità del Parlamento per preferire l'azione di governo, la delega al potere esecutivo è inevitabile anche se non espressa, e la iniziativa delle Camere si affievolisce; nè il Governo ha interesse a modificare lo stato di fatto da lui stesso voluto con quello che potrebbe risultare da una discussione parlamentare e dalla collaborazione delle varie parti della rappresentanza parlamentare.

Siamo quindi di fronte a un progetto di legge il quale amplificherà naturalmente il campo riservato ai decreti-legge e toglierà al Governo quella che poteva essere una diga, costituita dalla eccezionalità del provvedimento e dalla sua evidente incostituzionalità. L'onorevole ministro cita alcune ragioni a giustificazione di questo fatto. Egli dice, per esempio, che le materie che oggi sono sottoposte all'autorità dello Stato sono notevolmente più complesse e più gravi di quelle che erano un tempo.

Ebbene, onorevole ministro, molte volte tornano, nelle parole vostre e di altri, queste affermazioni, che cioè le difficoltà di governare siano oggi più complesse e più ardue di quelle che erano in passato. Permettetemi di dire che questa è molte volte una illusione politica ed anche un peccato di poca umiltà, perchè per quanto gravi siano i problemi e le difficoltà odierne, non meno gravi e complessi furono i problemi che affrontarono i vostri predecessori, in condizioni molte volte assai più difficili di quelle di cui oggi voi vi potete giovare.

Per giustificare i decreti-legge, si citano i decreti-legge emanati durante la guerra e nel dopo guerra: orbene è risaputo che durante la guerra i decreti-legge furono minori che nel periodo infausto del 1919, e rappresentavano allora una delega espressa dei poteri del Parlamento al Governo, in quanto il Governo non poteva convocare la Camera con la frequenza che oggi è consentita dalle mutate condizioni del Paese. Ricordo anzi che allora si levò, a lamentare l'esercizio e l'abuso dei decreti-legge di quel tempo e la limitata convocazione della Camera italiana in con-

fronto di quelle straniere, proprio l'attuale presidente del Senato, onorevole Tomaso Tittoni.

Infine l'onorevole ministro dice che la necessità dei decreti-legge è data da una specie di rassomiglianza fra l'assemblea dei soci delle società anonime e il Parlamento. Sì, onorevole ministro, se io ho ben capito, ella cita il caso della società anonima, e dice: come mai si potrebbe presumere che una società anonima nella propria assemblea deliberasse su questo e quell'argomento?

Ho forse capito male? Non sempre succede, anche quando si legge con grande attenzione, di potere capir bene; però la frase mi pare tipica, e se la Camera non avesse fretta di concludere, si potrebbe leggere la relazione. (*Movimenti dell'onorevole ministro della giustizia*).

Il suo diniego mi farebbe pensare che ella abbandona questa similitudine delle società anonime col Parlamento. (*Movimenti dell'onorevole ministro della giustizia*).

Allora lei tiene ferma la similitudine?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io ragiono « a fortiori ».

GIOVANNINI. Peggio ancora. Allora, ella aggrava il paragone, perchè ella, che è maestro di diritto commerciale, mi insegna che l'Assemblea dei soci della società anonima non può essere neanche formalmente rassomigliata al Parlamento, in quanto i poteri e le potestà dell'Assemblea della società anonima sono per legge limitati e circoscritti. L'Assemblea si convoca annualmente, nomina il Consiglio direttivo ed a questo riserva ogni potere, anche per la natura intrinseca dell'attività mercantile, che è propria del Consiglio di amministrazione, mentre l'Assemblea legislativa non è la società che si convoca annualmente: essa è la fonte, quasi direi, quotidiana del potere, da cui il Governo si esprime e trae la propria autorità.

Noi abbiamo uno stato di fatto per cui la moltiplicazione dei decreti-legge si è andata rapidamente accrescendo. Alcuni hanno tentato di giustificarlo con la consuetudine; ma anche qui l'onorevole ministro mi insegna che come la consuetudine in materia commerciale non significa soltanto la uniformità di atti compiuti in un dato modo, ma la coscienza giuridica che quegli atti compiuti uniformemente corrispondono a un principio di diritto, così una consuetudine, la quale è manifestamente avversa ai principi scritti dalla legge, non può mai essere fonte di diritto, e a sua volta rappresentare una norma di diritto non scritta. Quindi come usarne?

Gli esempi degli albori del nostro Risorgimento, quando il decreto-legge era limitato per numero, ve lo potrebbero insegnare; ma vi è un progetto, che è già stato elaborato ed ha un'ampia e dottissima relazione, il progetto Scialoja, presentato al Senato e munito della firma di autorevolissimi senatori. Perchè il Governo non ha fatto proprio il progetto di legge Scialoja? Perchè cioè il Governo, anzichè appoggiarsi ad una manifestazione politica e scientifica, che porta il suggello di uomini così illustri, ha preferito sostituire ad essa un altro progetto? Perchè evidentemente diverso è lo spirito che ispira il progetto di legge Scialoja in confronto del progetto di legge del Governo.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Perchè è migliore di questo.

GIOVANNINI. Io non discuto, onorevole ministro, ed anzi, se mi permette, le invidio questa sicurezza con cui ella ritiene che le cose sue siano migliori anche di quelle che portano dei nomi universalmente riconosciuti come maestri.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il mio progetto viene dopo; quindi è più perfetto. Ho un forte dubbio che lei non abbia letto il progetto Scialoja.

GIOVANNINI. Onorevole ministro, io ho parlato di lei con la deferenza che ella sa di meritare da tutti coloro che hanno consuetudine con gli studi giuridici ed economici (*Interruzioni*); ma per la seconda volta ella dice a un deputato che siede su questi banchi di avere il forte dubbio che una sua relazione non sia stata letta. Mi permetto di dirle, onorevole ministro, che io ho l'abitudine di non citare mai autori senza essermi fatto scrupolo di leggerne il pensiero alla fonte, e se fosse possibile aggiungere a questa mia dichiarazione verbale l'atto materiale della prova, le farei vedere la relazione Scialoja debitamente da me annotata prima di parlare qui.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Tacendo la rispetto.

GIOVANNINI. Onorevole ministro, queste cose si possono dire a scuola agli scolari, ma se si dicono qui dentro, bisogna dimostrarle.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma non sempre basta leggere. (*Interruzioni — Commenti*).

GIOVANNINI. Se avesse detto che non ho capito, avrebbe espresso un giudizio di merito che ella poteva, se lo pensa, manifestare; ma dicendo che non ho letto la relazione, ha espresso un giudizio di fatto contro cui io devo protestare.

Si deve riconoscere che il progetto Scialoja è meno completo dell'attuale. Perché questo risale alla causa degli abusi dei decreti-legge e fissa la disciplina anche per le ordinanze del Governo. Infatti una causa del grande aumento dei decreti-legge era proprio la mancanza di una distinzione fra ordinanza e legge. Questo progetto dunque, risalendo alla causa prima dell'abuso, è più completo e più organico del progetto di legge Scialoja. (*Interruzioni del deputato Starace*).

Io ho citato il progetto di legge del senatore Scialoja anche perchè spero che i nostri colleghi del gruppo liberale nazionale che lo hanno presidente del loro partito, terranno conto, nel dare il loro voto, delle dichiarazioni che il ministro ha fatto sul progetto di legge Scialoja (*Vivaci interruzioni*).

Onorevoli colleghi, questo progetto di legge il quale ha evidentemente lo scopo, come dicevo, di allargare il campo in cui il decreto-legge potrà essere applicato, avrebbe, a mio parere, avuto migliore fortuna se si fosse limitato ad un articolo molto semplice, per il quale tutti i decreti-legge, devono essere presentati al Parlamento, ed approvati entro un dato termine, scaduto il quale essi decadono.

Così il Governo da un lato avrebbe ristretto l'applicazione dei decreti legge, ai provvedimenti di evidente urgente necessità, e dall'altro avrebbe stimolato il Parlamento a fare opera legislativa intensa e fattiva.

Ma voglio aggiungere, onorevoli colleghi, che il progetto di legge, oltre le considerazioni dottrinarie e politiche che hanno acceso per un momento la discussione, non è giustificato neppure dalle condizioni di fatto. Voi oggi avete un Parlamento che non si rifiuta alla collaborazione legislativa col Governo, voi avete un Parlamento in cui le discussioni procedono rapide e il voto segue immediatamente le proposte ministeriali, un Parlamento quindi che può tranquillamente legiferare anche su quella materia che l'onorevole ministro ha voluto riservare alla disciplina dei decreti-legge.

E d'altra parte voglio ricordare che la Camera, in tempi non certo lieti nè facili, deliberò l'aumento del prezzo politico del pane dopo una regolare discussione, anzichè con un decreto legge: il che vuol dire che quando un Governo vuole ottenere un provvedimento e soprattutto quando il provvedimento corrisponde veramente ad una necessità nazionale, il Governo sa ottenere veramente il voto necessario della Camera stessa

Immaginiamoci, quindi, se ciò non è possibile nella situazione attuale, quando una larga e fedele maggioranza segue l'opera del Governo.

Ora voi mi chiederete perchè votiamo contro questo progetto di legge governativo? Per due motivi:

Una voce. Per partito preso!

GIOVANNINI. Sono stato uno degli ultimi a votare contro e con una amarezza che forse altri non suppone. Noi votiamo contro la politica dei decreti-legge per la natura del provvedimento che è mezzo insufficiente a tutelare gli interessi nazionali.

E che sia un mezzo insufficiente lo abbiamo veduto durante la guerra, quando contro i decreti-legge si levavano molte volte le più elementari obiezioni e critiche da parte di coloro che, essendo interessati e quindi avendo conoscenza della materia, avevano capacità di criticare i decreti stessi. I decreti-legge sottraendo i provvedimenti dalla discussione e dall'esame del Parlamento, tolgono la possibilità di quel controllo, di quella collaborazione e di quella contemperanza dei vari interessi, che è condizione necessaria perchè la norma legislativa disciplini efficacemente il fatto o gli interessi che ne sono l'oggetto.

Ma noi votiamo contro questo disegno di legge in quanto noi crediamo nell'istituto parlamentare. Vi crediamo profondamente, permanentemente e pensiamo che non si deve sottrarre all'attività del Parlamento tanta parte dell'opera legislativa.

Una voce. Voi lo avete ridotto ad uno straccio.

GIOVANNINI. Non parliamo sempre del passato!

Questa sottrazione di interessi e di questioni vitali all'autorità del Parlamento, ne indebolisce l'attività e ne sminuisce senza ragione il prestigio.

Per questo, se la Camera lo permette, io mi richiamo ancora una volta alla relazione del senatore Scialoja al progetto per disciplinare l'uso dei decreti-legge. Egli diceva, concludendo, che « il rimedio essenziale deve consistere in un intrinseco miglioramento dei procedimenti dei due rami del Parlamento »; e questo è stato fatto anche con la riforma del regolamento della Camera che recentemente la Camera stessa ha approvato, e l'onorevole Scialoja aggiunge, « in un risveglio di quel sentimento di libertà che deve sempre vigilare per non correre il rischio di morire ».

Noi crediamo in questa libertà, noi pensiamo anzi che se vi era un partito, un Governo che avesse potuto fare l'uso più tranquillante del regime liberale era proprio questo, e per gli uomini che sedevano a quei banchi e per la larga somma di consensi che il Governo raccoglieva e che lo metteva al coperto dalla possibilità di ogni insidia o avversaria.

Noi siamo rimasti delusi in queste nostre speranze (*Rumori — Interruzioni*) che avevano accompagnato l'inizio della legislatura. Esse sono andate disperse.

Voi avete ieri in qualche modo, consentite la frase, vulnerato il principio della indipendenza della magistratura...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. No. Si spieghi con un esempio! (*Si ride*).

GIOVANNINI. Subito, onorevole presidente. Quando domani sarà allontanato, e se fossi smentito ne sarei molto lieto, un magistrato che pronunciasse una sentenza di quelle che sono quotidianamente criticate dalla stampa ufficiosa...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. No, no.

GIOVANNINI. Prendo atto con molto piacere della dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Mai è accaduto questo!

GIOVANNINI. Ho detto domani, onorevole presidente del Consiglio, e ad ogni modo ella vede che se anche la mia osservazione fosse stata ingiusta, avrebbe avuto il merito di provocare una dichiarazione autorevole e significativa. (*Commenti*).

La maggioranza si appresta ora ad approvare una legge che nella sua applicazione concreta diminuirà l'autorità e l'attività dell'istituto parlamentare.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Non è vero. Legga la *Gazzetta Ufficiale* d'oggi e vedrà che c'è un decreto-legge che riguarda i cerchioni dei veicoli. Ora, sottrarre al Parlamento i cerchioni dei veicoli non credo significhi una diminuzione della sua autorità!

GIOVANNINI. Noi siamo in un campo essenzialmente politico, e dico che quando si tratta di un decreto-legge che riguarda i cerchioni delle automobili...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. O i bottoni degli uscieri, o quelli che attacca lei!... (*Viva ilarità*).

GIOVANNINI. Se attacco i bottoni, vuol dire che la persona cui li attacco ha fascino per lasciarsi attaccare. (*Commenti*).

Dicevo, dunque, che non è contro i decreti-legge che vogliono disciplinare i cerchioni delle automobili o i bottoni degli uscieri che noi facciamo una opposizione del resto così serena, nonostante l'intemperanza di taluni colleghi: noi facciamo opposizione a questa legge perchè, onorevole guardasigilli, anche i suoi atteggiamenti precedenti di uomo politico e di scienziato garantiscono che ella sarà assertore di uno Stato onnipotente e invadente, così come la dottrina nazionalista vuole, cioè di uno Stato che ripristinerà i vincoli in ogni campo e in ogni materia. Questa concezione politica, accompagnata dalla facoltà di emanare decreti-legge che sottraggono alla discussione del Parlamento anche materie politiche essenziali, rendono grave e oscuro l'avvenire. Dimostrate voi che noi abbiamo torto. Oggi noi abbiamo il diritto e il dovere di votare contro, e così voteremo. (*Rumori — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leicht.

LEICHT. Parlerò brevemente di questo argomento perchè gli oratori che mi hanno preceduto lo hanno già ampiamente sviscerato. Mi limiterò ad osservare che vi è gran diversità fra il problema dei decreti-legge qual'era prima del 1914 e quello che ora si presenta.

Allora i decreti-legge erano veramente una eccezione, oggi invece sono diventati una delle forme normali di legiferazione dello Stato, cosicchè dobbiamo confessare che non si sa per quale motivo si faccia distinzione tra potere legislativo e potere esecutivo; in quanto che gran parte delle funzioni del primo sono passate nel secondo.

Pensate che prima della guerra in un lungo periodo, dal 1893 fino al 1913 avemmo appena 152 decreti-legge, mentre invece, tutti lo sanno, con la legge di conversione approvata da questa Camera nel gennaio scorso, oltre 3000 decreti-legge sono stati presentati al Parlamento, ed appartenevano quasi tutti al periodo successivo al 1914.

Questo, naturalmente, pone la questione sotto ben altra luce. Quali sono le cause di quest'enorme congerie di decreti-legge? Farò su questo proposito qualche breve osservazione. I decreti-legge quali oggi imperversano sono dovuti, in buona parte, ad un'abitudine presa durante il periodo di guerra ed in tempo di pieni poteri. Non vi ha dubbio; questa è una conseguenza di quei tempi eccezionali che era ben difficile evitare! Troppo comodo il definire la materia legisla-

tiva per decreto-legge! Si comprende come nei dicasteri centrali sia invalso questo abuso di emanare decreti-legge. Si obietta però che la tendenza del Governo di emanare in così gran numero i decreti-legge dipende dal fatto che il Parlamento dura fatica a definire i numerosi argomenti che oggi sono materia di legge. Certamente l'opera del legislatore è molto aumentata in questi ultimi tempi.

Facciamo i confronti fra quella che era la materia legislativa 50 anni fa e quella che è oggi: 50 anni fa si emanavano 60 o 70 leggi all'anno; nel 1920, fra decreti-legge e leggi si sono approvate 600 disposizioni legislative! Ora voi comprendete come sia ben difficile che il Parlamento possa svolgere un'attività tale da potere fronteggiare tutta questa materia legislativa.

In parte, questa difficoltà dipende dal fatto che la nostra procedura legislativa è tale da rendere assai difficoltosa la legiferazione. Ogni progetto di legge, nel nostro sistema, deve avere due relazioni una ministeriale ed una della Commissione, e tre discussioni: una negli Uffici, una avanti alla Commissione, una nell'aula! Ora tutto questo naturalmente, rende faticoso il processo legislativo. In altri paesi si adopera una procedura assai più spicciativa: ad esempio nel Parlamento inglese molte leggi sono portate direttamente alla Camera e la Camera intera si costituisce in comitato.

Ma pur ammettendo che nella procedura parlamentare ci siano dei difetti, e che il Parlamento dovrebbe legiferare con maggiore celerità, dobbiamo chiederci se tutta la materia che oggi è trattata nei decreti-legge debba veramente esser oggetto di legiferazione. E la risposta deve essere negativa.

Se voi fate un confronto tra la raccolta dei decreti e delle leggi dei tempi anteriori all'80 con la raccolta attuale, voi vedrete che molte materie che allora erano regolate per decreto, oggi, invece, sono regolate per legge. Si tratta di materie di secondaria importanza, di natura essenzialmente regolamentare che aumentano di gran lunga il numero dei decreti-legge e delle leggi.

Le più piccole modifiche degli organici, il regolamento degli esami, persino l'ammontare delle tasse d'ingresso dei musei, tutto ciò forma oggi argomento di legge! È questo un punto di grande importanza, sul quale giustamente si è soffermato il guardasigilli nel tracciare la prima parte del disegno di legge, quella parte che restituisce i confini fra decreto e legge, confini che erano stati violati, in quantochè il potere legislativo

aveva assorbito buona parte della materia regolamentare. Nè poteva essere diversamente, perchè, dal momento che i Dicasteri centrali avevano praticamente la facoltà di legiferare, non c'era nessun motivo per distinguere fra decreto e legge e si regolavano per legge materie che avrebbero dovuto essere regolate per decreto.

Ogni decreto-legge, poi, ne figliava degli altri, giacchè le modifiche dovevano essere introdotte per legge e così la valanga aumentava a dismisura.

Questa parte del progetto credo che non possa essere oggetto delle critiche d'alcuno, in quanto che esso non fa ristabilire, a vantaggio del potere esecutivo, quei poteri che tradizionalmente gli furono sempre attribuiti nei periodi nei quali il nostro diritto costituzionale fu più severamente interpretato.

Questa restrizione della materia legislativa, renderà più facile al Parlamento di esercitare il suo mandato.

Anche ridotta così ai suoi veri confini l'opera del legislatore, vi saranno però sempre dei casi nei quali urgenti necessità dello Stato esigeranno l'emanazione di decreti-legge. Qui però bisognava togliere l'altro inconveniente, che si è verificato, e cioè quello che i decreti-legge, che dovrebbero essere emanati soltanto in caso di urgenti necessità, sono invece emanati senza che queste si verifichino.

In questo punto veramente sono avvenuti i più gravi abusi. Non occorre ricordare come sia persino avvenuto che importanti tributi, come l'imposta sul patrimonio ed altre, furono applicati per decreto-legge, venendosi così a vulnerare quello che è uno dei principali presupposti dell'esistenza del Parlamento, quello che è uno dei fondamentali principi delle Monarchie costituzionali, cioè il diritto che i cittadini hanno d'essere assoggettati soltanto a tributi, che essi stessi abbiano, attraverso ai loro corpi rappresentativi, liberamente consentiti.

Ora a questa seconda parte provvedono egregiamente le ultime disposizioni del disegno di legge, disposizioni che oltre a prescrivere che i decreti-legge siano presentati colla maggiore sollecitudine al Parlamento, pongono il carattere della necessità come condizione essenziale per ammettere la validità del decreto-legge. Carattere della necessità, sul quale la Commissione ha voluto anzi insistere col definirla con parola più precisa di quello che il progetto ministeriale non avesse fatto.

Io debbo rispondere qui a una obiezione, che è stata sollevata dall'oratore che mi ha preceduto, l'onorevole Giovannini. L'onorevole Giovannini ha osservato che il disegno di legge, presentato dal guardasigilli, fu preceduto da un altro disegno formato da una Commissione di senatori, che conteneva in sé alcuni dei più celebrati giuristi che vantò l'Italia: quello di cui fu relatore il senatore Scialoja. Ed egli osservava: perchè non si è addirittura riprodotto quel disegno di legge?

Io debbo rispondere a questa obiezione, osservando a mia volta, in primo luogo, che il disegno di legge Scialoja non contemplava quelle materie, che abusivamente erano state attribuite al potere legislativo e che erano, invece, particolare attribuzione del potere esecutivo.

Il disegno di legge che noi esaminiamo è pertanto più completo.

Quanto, invece, alla materia vera e propria dei decreti-legge, gli stessi principi fondamentali, che regolano il disegno di legge Scialoja, regolano anche il presente disegno di legge e li ricorderò. Anzitutto il criterio dell'urgenza. Lo stesso criterio dell'urgenza che era invocato dal progetto Scialoja per ammettere la validità dei decreti-legge, sta a base del disegno di legge che stiamo discutendo.

Il secondo elemento essenziale del progetto Scialoja era l'obbligo di presentazione al Parlamento sotto pena di nullità: anche questo carattere è ammesso dal nostro disegno di legge.

Terzo elemento del progetto Scialoja era la decadenza del decreto-legge, qualora non fosse stato approvato dal Parlamento dopo un certo periodo ed anch'esso è posto a fondamento del disegno di legge che ci sta dinanzi.

Il progetto Scialoja ammetteva, è vero, soltanto una dilazione di sei mesi; mentre il disegno di legge attuale lo protrae a due anni, ma io credo che sia da lodare il guardasigilli se ha introdotto un periodo più lungo, poichè la faticosa elaborazione legislativa del nostro meccanismo parlamentare poneva il pericolo che un decreto utile cadesse per il semplice fatto che il Parlamento non fosse giunto ad approvarlo durante i sei mesi fissati come termine di decadenza.

Quindi i tre principi fondamentali su cui posa il progetto Scialoja sono riprodotti nel disegno di legge che stiamo esaminando.

Vi sono è vero due punti nei quali il disegno di legge presentato dal guardasigilli si stacca dal progetto Scialoja. Uno di essi

è la facoltà che era stata demandata alla Commissione parlamentare che esaminava il decreto-legge di far cadere il decreto stesso qualora non gli avesse riconosciuta l'urgenza. Ora voi comprendete come questa disposizione fosse veramente grave, in quanto che un decreto-legge intrinsecamente buono, per il semplice fatto che la Commissione parlamentare non gli riconosceva il carattere esteriore dell'urgenza, veniva senz'altro a perdere la sua efficacia.

Poi vi è il secondo punto. Il progetto Scialoja determinava che qualora il decreto-legge non fosse riconosciuto urgente, o qualora fosse respinto, la decadenza dovesse risalire al momento in cui il decreto-legge era stato emanato. Ora questo principio contraddice alla dichiarazione che è implicita nel riconoscimento giuridico di una potestà del Governo di emanare decreti-legge, perchè se gliela riconosciamo, ammettiamo che quel decreto-legge ha vigore provvisorio di legge e non si capisce il perchè il Parlamento, respingendolo, possa fare risalire la sua decadenza *ex tunc*, cioè fino al momento in cui il decreto-legge è stato emanato. Senza poi ricordare un'altra ragione contraria, cioè che nell'intervallo di tempo possono essersi polarizzati intorno al decreto-legge importanti interessi i quali in questo modo verrebbero ad essere feriti.

Una delle caratteristiche più importanti della legge è la sua certezza. Ora mi domando quale certezza poteva avere un decreto-legge, se si ammetteva che per il semplice fatto che la Commissione parlamentare non gli riconoscesse l'urgenza, il decreto dovesse senz'altro cadere e che tale decadenza dovesse risalire fino al momento in cui era stato emanato.

Io non mi dilungherò in questo esame del disegno di legge per non tediare la Camera, ed anche perchè la relazione premessa per opera del Governo al disegno di legge e quella del nostro egregio collega onorevole Gatti, hanno svolto ampiamente i motivi e le giustificazioni del testo.

Finirò osservando che mentre da parte dell'oratore che mi ha preceduto è stato elevato il dubbio che il disegno di legge miri a ferire le prerogative e le autorità del Parlamento, io ritengo invece che miri a consolidare questa prerogativa ed autorità. Noi non dobbiamo chiudere gli occhi e vivere in un mondo irrealistico diverso da quello che esiste realmente. In pratica, come ho già accennato, il potere legislativo era in gran parte passato nel potere esecutivo. L'abuso

ha raggiunto tali proporzioni che l'intervento di una legge è assolutamente necessario. Il silenzio del legislatore non farebbe che perpetuare il caos presente. Il disegno di legge, riducendo nei suoi giusti confini l'attività parlamentare, darà luogo al Parlamento di poter formare la legislazione normale in tutta la sua ampiezza. Sarà soltanto, come è espressamente detto dal disegno di legge, nei casi straordinari, quando l'urgenza assoluta dello Stato lo richieda, che il Governo valendosi dei poteri che gli sono stati conferiti dal disegno di legge, potrà emanare i decreti-legge, con l'obbligo però di presentarli nel più breve tempo al Parlamento.

Come si può affermare in buona fede, che questa disposizione del disegno di legge vulnera l'autorità del Parlamento? Essa tende invece a ristabilirla, a stabilire l'equilibrio dei poteri e quelle normali relazioni fra di essi, che erano state turbate nel periodo di disorganizzazione dello Stato, che abbiamo attraversato. È uno dei compiti più alti del fascismo, quello di ristabilire tale normalità nei rapporti fra i poteri dello Stato ed a questo presupposto della politica fascista risponde senza dubbio il disegno di legge.

Non dubito che il risultato di esso sarà quello di ridare al Parlamento l'onore, l'autorità che in parte esso ha perduto nel periodo tristissimo che abbiamo attraversato negli anni del dopo guerra, di ridargli la dignità e l'estimazione che gli spettano, come depositario d'uno dei poteri fondamentali dello Stato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Spetterebbe di parlare all'onorevole Rubino, ma essendo egli assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Graziadei, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera non approva il presente disegno di legge e passa all'ordine del giorno ».

GRAZIADEI. Signori della maggioranza, fra le cosiddette leggi fascistissime questa, se non è forse per la sua portata pratica la più importante, certo è una delle più caratteristiche. Essa investe taluni dei problemi più squisitamente politici che si possano presentare dinanzi ad un Parlamento, non so se formale o sostanziale.

Quando noi parliamo di democrazia, quando entro certi limiti critici lumeggiamo il significato e l'importanza storica della democrazia anche borghese, sembriamo a molti superficiali (e nessuno fra voi è nel numero)

quasi in contraddizione coi nostri principi. Non è in alcun modo vero. Noi, seguaci modesti delle dottrine marxiste, non siamo affatto antidemocratici.

Noi abbiamo anche della democrazia un concetto non già astratto, assoluto, al di fuori delle classi — come quello che è proprio dei democratici borghesi — ma un concetto concreto, relativista, connesso colla insopprimibile realtà classista. Anche la democrazia è un prodotto storico e mutevole.

Vi è una democrazia per la classe borghese, come vi è una democrazia per la classe operaia e contadina. Ora noi siamo per la democrazia operaia contro la democrazia borghese; siamo per la democrazia sostanziale della maggioranza contro la democrazia formale che si traduce in realtà nel consolidamento degli interessi di una minoranza. E poichè ogni forma di democrazia ha i suoi istituti, noi siamo contro il parlamentarismo solo in quanto vogliamo una costituzione per « consigli ».

Ora nel passaggio dialettico e storico, secondo i momenti, dall'una all'altra democrazia, può parere che noi siamo antidemocratici soltanto per questo: perchè per il consolidamento della democrazia operaia sappiamo che occorre combattere anche la democrazia borghese e i suoi rappresentanti.

Sarebbe stato ben superficiale colui che agli uomini della grande rivoluzione francese avesse obbietato: voi siete antidemocratici perchè combattete la nobiltà e la monarchia assoluta. L'unico modo per rafforzare la democrazia borghese era quello appunto di abolire la libertà dei suoi avversari. Così in Inghilterra, quando si è combattuta la lotta fra Cromwell e il potere regio, era naturale che Cromwell potesse apparire illiberale ed antidemocratico al Re ed ai suoi difensori. Perchè la democrazia ed il parlamentarismo della borghesia inglese vincessero, era indispensabile che scomparisse la libertà del potere regio.

Non dovete dunque meravigliarvi se noi, mentre giudichiamo la democrazia borghese, e mentre saremmo disposti a liquidarla, quando avessimo le forze di instaurarne un'altra, tuttavia, di fronte all'assalto della parte più reazionaria della stessa classe dirigente — che non è un tutto monolitico — ne rileviamo i vantaggi sia pure modesti. Possiamo tanto più tranquillamente compiere questo nostro dovere politico in quanto la nostra difesa dialettica è scevra di ogni illusione.

Il presente disegno di legge è importante perchè disciplina, nel modo che vedremo,

quella divisione dei poteri e quei rapporti fra tali poteri — legislativo, esecutivo e giudiziario — che sono appunto una delle caratteristiche della democrazia borghese e del parlamentarismo borghese, s'intende in quei paesi che hanno una vera borghesia ed un Parlamento non da parata.

Noi non prendiamo troppo sul tragico questa divisione dei poteri. Ci preme anzi dichiarare che per i comunisti la divisione dei poteri costituisce un insidioso pericolo. Pur consentendo alle necessità della continuità diversa del lavoro, noi siamo per la massima unificazione dei poteri. Se una certa distinzione è inevitabile, noi vogliamo in ogni caso un rapporto inverso a quello che voi create; e cioè non la massima subordinazione del potere legislativo all'esecutivo, ma l'inverso.

Una vera democrazia operaia non può, per la natura stessa dei suoi interessi e dei suoi ideali, esistere, se si mantenga quella distinzione assoluta tra potere legislativo ed esecutivo, che è una delle finzioni, attraverso le quali la democrazia borghese crea i suoi apparati superficialmente democratici, ma in realtà consegna all'arbitrio del potere esecutivo una burocrazia e una forza armata incontrollate e incontrollabili. I legislatori operai devono essere gli esecutori della loro stesse leggi, ed avere direttamente nelle loro mani gli organi essenziali dello Stato, finché uno Stato esista.

Non è senza significato che i due primi Governi operai sorti nel mondo, la comune di Parigi e i soviety in Russia, abbiano consacrato non soltanto sulla carta delle loro leggi istituzionali, ma nella pratica vissuta dei loro ordinamenti politici, la cancellazione — nei limiti della divisione del lavoro e della specificazione delle funzioni — di ogni distinzione assoluta fra potere legislativo e potere esecutivo. Basta ricordarvi che l'articolo 12 della prima costituzione sovietista, stabilisce che: il potere «sovrano» (non c'è dunque distinzione tra i diversi poteri) appartiene al Congresso nazionale dei soviet. Essa inoltre, tra il Congresso nazionale dei soviety — che non può sedere continuamente — ed il Consiglio dei commissari del popolo, ha creato un organismo permanente che si chiama il Comitato centrale esecutivo.

Esso, dice l'articolo 31, è l'«organo superiore, legislativo, amministrativo e di controllo della Repubblica». Come vedete le funzioni non sono qui divise, ma al contrario intimamente connesse tra loro. Ap-

punto perchè la divisione del lavoro si impone a tutti e non si può pretendere da un corpo di molte centinaia di uomini la stessa attività continuativa che da un corpo specializzato di non molte decine, tra il Consiglio dei commissari del popolo e i soviet nazionali sta questo organo intermedio che è composto di non più di duecento persone e che adempie a funzioni le quali sono ad un tempo legislative ed esecutive nel più ampio senso della parola.

Ora, signori della maggioranza, se questi sono i nostri criteri teorici e pratici in materia, noi vi diciamo che il presente disegno di legge, anche nei rapporti della democrazia tradizionale borghese e nei rapporti del parlamentarismo classico, costituisce e non può non costituire, dati gli uomini che l'hanno portato innanzi, un significativo passo retrogrado.

Esso deferisce al potere esecutivo la facoltà di legiferare direttamente in moltissime materie prima riservate, esclusivamente al potere legislativo. Esso dunque sottomette sempre più, non l'esecutivo al legislativo, ma questo a quello.

Quanto poi ai decreti-legge che prima vivevano sui margini della costituzione, esso li trasforma in una istituzione ampiamente riconosciuta e praticamente prevalente.

Si è molto parlato nelle due relazioni, quella del ministro e quella della Commissione, delle discussioni avvenute nel Senato nel 1923, quando già era al potere il Governo fascista.

Signori della maggioranza, qualunque sia la vostra passione politica e la nostra, nessun fatto è più tipico di questo: che di fronte al carattere reazionario del vostro progetto perfino i senatori possono passare per... liberali.

I senatori che avevano sottoscritto il progetto di legge Scialoja erano settantasei e tra i vari nomi, oltre a quello del proponente, vi ricorderò perchè molti si trovano oggi vicino a voi, gli onorevoli Calisse, Giardino, Dall'Olio, un certo Badoglio... (*Proteste — Interruzioni*). Ho detto ciò per ricordarvi quello che di lui scrivevate nell'autunno 1922. Tanari, Albricci e molti altri autorevolissimi. (*Commenti — Interruzioni*).

Il Senato, onorevoli colleghi, non ha mai pensato di proporre quello che fa il presente progetto, e cioè di conferire definitivamente al potere esecutivo la facoltà di dettare norme giuridiche in campi finora spettanti al potere legislativo.

Il Senato nella sua discussione sul progetto di legge Scialoja, ha avuto di mira

uno scopo infinitamente più modesto e profondamente diverso. Ha voluto soltanto disciplinare il decreto-legge, la cui materia non è certo principale ai fini del presente progetto.

I fini di gran lunga prevalenti del progetto attuale non riguardano — come voi vorreste far credere — il disciplinamento del decreto-legge; riguardano piuttosto il deferimento al potere esecutivo della facoltà di dettare norme legislative in moltissimi campi prima riservati esclusivamente al potere legislativo.

Premesso dunque che la materia del progetto del Senato riguardava una sola parte — la più piccola e la meno importante — della materia del progetto attuale, non si deve dimenticare che, anche in questi limiti modestissimi, il Senato ha mostrato uno spirito politico enormemente più liberale di quello che caratterizza la relazione Rocco e la relazione della Commissione. Basti ricordare che dagli atti del Senato risulta che l'onorevole Scialoja, nella sua relazione scriveva: « A noi sembra innegabile che lo Statuto non soltanto non autorizza, ma addirittura esclude la facoltà del Governo di emanare provvedimenti aventi forza di legge... Certo in un determinato campo ristretto il Governo può trovarsi nella necessità di emanare straordinari provvedimenti; ma... lo stato di necessità ben si può invocare per giustificare un fatto di per sé illegittimo... non per giustificare la creazione di un nuovo diritto anti-statutario ».

Del resto, lo spirito con cui il Senato discusse il progetto Scialoja si riassume nell'ordine del giorno votato a grandissima maggioranza e che suona così: « Il Senato, convinto della necessità di frenare l'uso dei decreti-legge, passa alla discussione degli articoli ».

Per concludere su questo punto, dallo spirito della discussione avvenuta in Senato, dalla lettera e dallo spirito della relazione Scialoja, risulta: 1°) che il decreto-legge veniva allora considerato come un istituto eccezionale, pericoloso, politicamente inferiore, contro cui occorrevano cautele e limiti; 2°) che il decreto-legge era giustificato solo dalla urgenza, dallo stato di necessità, e veniva concesso solo per certi casi e solo per certe materie che erano tassativamente indicate; 3°) infine che nell'esame successivo del decreto-legge da parte dei due rami del Parlamento si distingueva l'esame della necessità e dell'urgenza dall'esame del merito, e bastava fosse riconosciuto esser mancata in

quel dato momento l'urgenza, perchè, per ciò solo, il decreto dovesse decadere.

Mi pare, signori della maggioranza, che la differenza oggi sia enorme. Col progetto attuale si fa ben altro. Anzitutto si rende normale l'uso dei decreti-legge, si eliminano garanzie notevoli in confronto del progetto del Senato, si toglie la separazione tra esame della urgenza ed esame del merito. Ma poi si fa ben altro. Lo ripeto ancora una volta; si è cercato di attenuare l'impressione nascondendo quasi il fatto: ma in realtà si deferiscono definitivamente al potere esecutivo materie di legislazione che prima erano privilegi esclusivi dell'Assemblea. In altri termini, si sottraggono ai due rami del Parlamento vastissime, importantissime materie.

Invano l'onorevole ministro guardasigilli, che fu piuttosto un cultore di diritto privato che di diritto pubblico, cerca di utilizzare una distinzione tra legge in senso sostanziale e legge in senso formale, quasi a far credere che la differenza fra una legge votata dal Parlamento ed una emanata dal potere esecutivo sia soltanto formale. Una simile distinzione potrà avere importanza e valore per il diritto privato, non per il diritto pubblico. Se la legge formale è quella che parte direttamente dalle assemblee legislative, cioè dai due rami del Parlamento, in questo caso la forma è, per il diritto costituzionale, la sostanza stessa più intima e più delicata della cosa. (*Interruzioni*).

Il prevalere del potere legislativo sull'esecutivo, è la storia medesima delle costituzioni parlamentari, della libertà borghesi.

Del resto la relazione della Commissione, per quanto cerchi anch'essa di adoperare distinzioni che hanno pochissimo significato o addirittura un significato ingannevole in diritto costituzionale, deve riconoscere qualche volta la verità. Così alla fine della pagina 4 la relazione confessa che « se è vero che in materia di creazione di organi amministrativi... si è verificato un intervento sempre maggiore del Parlamento... deve però convenirsi nella utilità di arrestare tale tendenza ».

E ciò — si dice — perchè tale tendenza sarebbe incompatibile col « Governo di un grande Stato ». Il che significa che per il vostro provincialismo nazionalista l'Inghilterra della democrazia borghese non sarebbe un grande Stato.

Anche la relazione Rocco deve, tra i velami, confessare la verità. Tra la fine della pagina 4 ed il principio della pagina 5 è detto: « Si tratta sempre della emanazione

di norme giuridiche non aventi forza di legge, vale a dire che non possono derogare ad una legge del Parlamento. Per le leggi che il Parlamento emanerà in avvenire s'intende, e che per quelle emanate in passato, quando abbiano per oggetto materie deferite d'ora innanzi definitivamente al potere esecutivo, la possibilità della deroga è implicita in questo deferimento; e l'articolo 1, n. 3, lo dice espressamente, stabilendo che il potere esecutivo potrà regolare queste materie, quando anche si tratti di materie fino ad oggi regolate per legge ».

Ne segue che con l'applicazione di questo disegno di legge il potere esecutivo potrà legiferare sull'organico e sul funzionamento di quasi tutte le Amministrazioni dello Stato; sull'ordinamento del personale addetto ad esse, perfino, a quanto sembra, sull'ordinamento degli istituti di beneficenza.

Basta enunciare simili materie, per riconoscere l'enorme gravità della sottrazione antistatutaria che voi commettete in danno di quegli stessi principi della democrazia borghese che voi un tempo ritenevate insufficienti.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Mai! La democrazia borghese ai miei tempi la difendeva lei! Si ricordi del contraddittorio di Forlì! (*Commenti*).

GRAZIADEI. Allora come oggi la difendevamo, ma solo dialetticamente, contro gli estremisti della reazione. Restando dunque nei limiti della dottrina marxista che io non potevo certo imparare dall'onorevole Mussolini, osservo che la relazione della Commissione ha peggiorato gli stessi propositi del Ministero.

Ciò è ben naturale. Il Governo deve, in parte per finzione, in parte per altri motivi mostrar di voler qualche freno. Ma i gregari rilevano meglio il loro intimo politico.

Mentre il progetto Rocco affermava che il Governo del Re ha facoltà di emanare norme giuridiche... per disciplinare l'uso delle facoltà deferite al potere esecutivo dalle leggi o dalla consuetudine, la Commissione propone una dizione ancora più sommaria ed elastica colle parole: « Il Governo del Re ha facoltà, etc... per disciplinare l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo ».

Qui non c'è più alcun riferimento alla divisione dei poteri ed alle consuetudini. Qui il potere esecutivo cede in blocco le massime facoltà possibili.

GATTI, *relatore*. Ma quando si dice legge e consuetudine, che cosa si esclude?

GRAZIADEI. Ne parleremo, onorevole Gatti.

Al comma 3 articolo 1 del progetto ministeriale si faceva una eccezione a queste facoltà legislative di nuovo conio per gli istituti pubblici di beneficenza. Al comma 3 articolo 1 della relazione della Commissione gli istituti di beneficenza non si trovano più ed è così biffata l'eccezione a loro vantaggio.

GATTI, *relatore*. È un errore di stampa.

GRAZIADEI. Lo dite solo ora. Comunque la tardiva correzione dimostra ancor meglio quanto grave fosse la cosa.

E finalmente, per dare un nuovo esempio tra gli altri, al numero 2 dell'articolo 3, e si tratta qui della parte secondaria del progetto, quella che si riferisce al semplice disciplinamento dei decreti-legge, mentre nel progetto ministeriale si dice: « Il Governo del Re ha parimenti facoltà di emanare norme aventi forza di legge quando urgenti necessità di difesa dello Stato, di tutela dell'ordine pubblico, della sanità pubblica, della pubblica finanza, o della pubblica economia lo richiedono » tutte queste specificazioni nel testo della Commissione sono tolte. Vi si legge semplicemente: « nei casi straordinari nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedono ».

I poteri diventano così vasti, che se si esamina attentamente il progetto di legge si arriva alla conclusione delle vacanze definitive per il Parlamento.

LANFRANCONI. Resta lei!

GRAZIADEI. Chi può garantire, dato questo progetto di legge, che una parte delle misteriose riforme soloniche non possa essere varata attraverso ai nuovi poteri conferiti al Governo? Chi ci dice che tutti gli stati giuridici degli impiegati non saranno aboliti? Chi ci assicura che nell'attesa di elezioni più o meno future la Camera non venga chiusa anche per un lunghissimo periodo di tempo, potendo ormai il Governo tutto fare colla semplice arma di questo apparentemente modesto disegno di legge?

Quali saranno le conseguenze estreme del presente disegno di legge e degli altri che avete varati in queste rapide sedute?

Voci. Magnifiche! Se ne accorgerà!

GRAZIADEI. Questi progetti di legge devono a vostro giudizio, rafforzarvi. Per un certo tempo ciò potrà avvenire. Ma se noi esaminiamo i fenomeni della vita politica prendendo una unità di tempo un po' più ampia di quella che è propria della cronaca, dobbiamo constatare che la presentazione e l'approvazione di questi disegni di

legge sono, per loro stesse, un indice della separazione crescente tra voi e gran parte di quelle medesime classi medie che da prima, per inesperienza politica, avevano creduto di trovare nel fascismo la difesa dei propri ideali e dei propri interessi.

Tale è obiettivamente il destino dei Governi di reazione.

I Governi di reazione possono essere necessari in un certo momento storico, e noi li abbiamo sempre preveduti, anche quando altri li negavano. Ma appunto perchè sono di reazione non hanno la possibilità di attrarre a sè i liberi consensi in misura crescente. Una vera rivoluzione, cioè l'instaurazione di un nuovo ordine di cose, può, dopo il periodo della lotta più acuta, attrarre a sè consensi più larghi. Ma poichè la vostra è, invece — malgrado ogni demagogia — semplice restaurazione, accade a voi, necessariamente, il contrario. Donde il piano inclinato sul quale lentamente scivolate, e contro le cui leggi di gravità voi cercate appunto i vostri puntelli in queste leggi.

Voi potete fascistizzare con colpi di forza materiale e legislativa questa e quella persona, questo o quell'istituto. Ma voi andate perdendo le libere adesioni. Non le potete trovare negli operai e nei contadini, che sono prigionieri dei Sindacati... (*Rumori — Interruzioni*), di cui possedete i corpi non gli animi. Quanto poi alle classi medie, è ormai evidente che molta parte di esse, quando può operare senza la paura della forza, dello scandalo, dell'intimidazione, dimostra la propria sfiducia nel vostro regime. Un caratteristico esempio lo abbiamo avuto nei recenti fenomeni delle Borse e nell'ulteriore deprezzamento della lira.

Anche se l'onorevole De' Stefani non avesse parlato e non avesse preannunziati i famosi provvedimenti, certo la lira, sebbene non nella stessa misura, avrebbe continuato a deprezzarsi.

Perchè? Perchè le classi medie, tutte le volte che possono farlo senza essere scoperte, dimostrano la loro sfiducia nel vostro regime, correndo ad investire i propri risparmi nella moneta di quei paesi che voi nella vostra relazione dite non essere grandi Stati, ma che noi, sul terreno marxista, riconosciamo rappresentare le più serie organizzazioni borghesi. (*Rumori vivissimi*). In loro confronto, solo il vostro provincialismo è inarrivabile.

Concludo. Ve lo ho accennato un'altra volta, ve lo ripeto ora. Nessuna affermazione storica più ingiusta, data la cultura del movimento socialista in Italia, che quella

di affermare che nel 1919-20 esistesse da noi il bolscevismo.

Il bolscevismo è una scuola politica ben determinata, e significa consapevolezza di fini e di mezzi, concezione di responsabilità e di ordine rivoluzionario. Perchè tutto ciò si avesse allora, in Italia, mancava fra l'altro l'esperienza diretta, la principale maestra delle masse.

Signori, chi bolscevizzerà il movimento operaio in Italia non sarà soltanto la nostra volontà, sarete voi stessi, sarà la vostra azione. (*Rumori prolungati*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Prima di entrare nell'argomento che è oggetto della presente discussione, per incarico del presidente del Consiglio, devo pregare gli onorevoli colleghi della maggioranza di restare stasera in Roma, perchè, alle dieci, secondo gli intendimenti del Governo, la seduta dovrà essere ripresa per trattare altri argomenti che non sono all'ordine del giorno. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendano posto!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli colleghi. Questo disegno di legge sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche fu detto da taluno eminentemente fascista. Intendiamoci su ciò. Fascista è questo disegno di legge solo nel senso che pone l'ordine in una materia oggi assolutamente caotica, non nel senso che esso miri a diminuire i poteri oggi spettanti al Parlamento, per aumentare quelli del potere esecutivo.

In realtà il presente disegno di legge non vuol tanto innovare quanto sistemare, non tanto aumentare quanto disciplinare le facoltà del potere esecutivo, e disciplinare significa necessariamente limitare. Si tratta in sostanza, mi si passi la brutta parola, di un provvedimento normalizzatore.

Che cosa era infatti accaduto in questo campo delle facoltà legislative del potere esecutivo e del Parlamento? Come giustamente ha osservato l'onorevole Leicht, lo stato di fatto attualmente esistente si è determinato nell'ultimo decennio, e per rendersene conto vano sarebbe voler risalire al periodo antecedente al 1914. Ma un decennio e più di pratica costituzionale ha già di per sè un rilevante valore giuridico, perchè in materia di diritto pubblico lo stato di fatto si trasforma presto fatalmente in stato di diritto.

E lo stato di fatto oggi in Italia è questo, che l'esercizio del potere legislativo da parte del Governo è, si può dire, divenuto la regola, per un complesso di ragioni che esaminerò fra poco.

Che il Governo possa esercitare il potere legislativo, possa cioè emanare norme giuridiche non vi è dubbio. Ciò accade in tutti i regimi e in tutti gli Stati del mondo, anche in quelli nei quali il principio della divisione dei poteri è più rigorosamente osservato.

Il principio della divisione dei poteri infatti è certo fondamentale nello Stato moderno, ma non è e non potrebbe essere, per evidenti ragioni logiche e pratiche, assoluto. Come ho osservato nella mia relazione, accade in ogni Stato che funzioni legislative siano esercitate da organi non legislativi e precisamente dal potere esecutivo, come accade che funzioni non legislative, cioè amministrative e giudiziarie, siano esercitate da organi legislativi. Da queste necessarie interferenze fra i vari poteri dello Stato deriva quella distinzione tra leggi in senso formale, cioè leggi del Parlamento, e leggi in senso materiale, cioè norme giuridiche emanate dal potere esecutivo, che non è, onorevole Graziadei, invenzione mia, ma che è dottrina fondamentale del diritto pubblico, esposta in tutti i trattati di diritto amministrativo e di diritto costituzionale, e sulla quale esiste tutta una letteratura, a cominciare dalla monografia dello Jellinek, fino agli scritti di eminenti giuristi nostri, come il collega onorevole Codacci Pisanelli, il quale ha, già molti anni fa, dottamente illustrato la distinzione.

Il principio pertanto della emanazione di norme giuridiche da parte del potere esecutivo è fuori di discussione. Il problema è tutto di forme e di limiti. Oggi questi limiti sono in Italia assai larghi, e ciò, non per capriccio di uomini, e neppure per libidine reazionaria di Governi, ma per la pressione delle necessità pratiche. Tanto è ciò vero che tutti i Governi hanno fatto uso e qualche volta abuso dei decreti-legge. Tutti sanno che durante l'anno di Governo dell'onorevole Nitti leggi gravissime furono promulgate per decreto reale.

Ed è naturale che ciò sia avvenuto, perchè nell'ultimo ventennio specialmente si era verificato in Italia questo fenomeno che, mentre da un canto aumentava l'attività dello Stato, dall'altro cresceva il campo delle materie vincolate all'approvazione legislativa.

La naturale evoluzione dello Stato moderno, fenomeno comune a tutti i popoli, ha condotto negli ultimi cinquant'anni ad un continuo accrescimento delle funzioni, e quindi dell'attività dello Stato. In Italia questo fenomeno si è accentuato anche per il rapido sviluppo economico, demografico e politico della Nazione italiana.

Tutte le necessità adunque della vita dello Stato e del popolo italiano avrebbero dovuto condurre logicamente ad un ampliamento dei poteri del Governo, perchè, non bisogna dimenticarlo, il Governo è il potere permanente, continuativo dello Stato, mentre il potere legislativo non agisce che ad intervalli. L'aumento dell'attività dello Stato non poteva pertanto non produrre un aumento dell'attività del Governo, cioè del potere sempre presente e sempre operante.

Invece è accaduto precisamente l'opposto. Per un cumulo di circostanze, nell'ultimo ventennio, le facoltà del Governo si sono venute man mano restringendo. E così, mentre nei primi decenni dopo la costituzione del Regno d'Italia, quando le funzioni dello Stato erano più limitate e il Paese era più piccolo e il popolo economicamente meno sviluppato, i poteri del Governo erano sufficientemente ampi, quando l'attività dello Stato si moltiplicò, e la popolazione crebbe, e una profonda trasformazione nella vita economica del popolo italiano si determinò con l'avvento dell'industrialismo, il Governo vide limitare i suoi poteri. Così, ad esempio, tutto il campo della organizzazione dell'amministrazione pubblica, che nei primi 50 anni di applicazione dello Statuto era di competenza del potere esecutivo, divenne, a partire dai primi anni del secolo presente, materia di legge. Io non discuto le ragioni per cui ciò accadde: erano certamente gravi. Si volle sottrarre alle facoltà del potere esecutivo una materia, che era indubbiamente fonte di spese, e circondare la sua disciplina giuridica delle maggiori garanzie che si pensava derivassero dalle maggiori lentezze e formalità della elaborazione legislativa.

Intervenire a questo punto la guerra, da cui derivò una situazione molto più complicata. È noto che durante la guerra furono numerosissimi i decreti legislativi emanati dal Governo in virtù delle facoltà ad esso deferite con la legge del 1915, e che, accanto ai decreti legislativi, furono emanati anche largamente i decreti-legge. E l'uso dei decreti-legge, anzichè diminuire, andò crescendo nel periodo del dopo-guerra. Avvenne così che, per la facilità di emanare decreti aventi

forza di legge, moltissime materie, che in sè avevano scolpito più il carattere regolamentare che il carattere legislativo, divennero materia di legge. Il solo fatto in verità che una materia era stata una volta regolata per decreto legislativo o per decreto-legge, la rendeva definitivamente materia di legge.

Siamo perciò oggi giunti ad un punto che richiede immediati provvedimenti. Materie di importanza futile e risibile non possono essere regolate che per legge sol perchè una volta oggetto di un provvedimento legislativo. Già l'onorevole Scialoja, nell'altro ramo del Parlamento, ricordava il caso del decreto-legge fatto per mutare il titolo al capo banda della Regia marina. L'onorevole Gatti, diligente e dotto relatore di questo disegno di legge, ha citato il caso del decreto-legge fatto per mutare il nome della Nave-Asilo pei marinaretti. Oggi stesso nell'ordine del giorno della seduta antimeridiana abbiamo convertito in legge un Regio decreto 11 settembre 1924 concernente il trattamento economico dell'impiegato d'ordine dell'Istituto nazionale per l'educazione ed istruzione degli orfani dei maestri elementari!

La conseguenza di tale situazione è l'impossibilità pratica del Parlamento di occuparsi di questa congerie di provvedimenti, senza i quali la macchina amministrativa non potrebbe funzionare. Di qui la necessità dei decreti-legge, il cui numero andrà fatalmente sempre crescendo, perchè ogni decreto-legge partorisce altri decreti-legge.

Io posso citare la mia personale esperienza. Ho assunto il portafoglio della giustizia col proposito di fare meno decreti-legge che fosse possibile, ma mi sono qualche volta trovato nella necessità di promuoverne, perchè il campo della legge è ormai così smisuratamente cresciuto, che senza legiferare non si fa oggi neppure la più ordinaria delle amministrazioni.

Nè si deve dimenticare che viviamo in un periodo di grande instabilità nelle condizioni economiche e sociali e di rapide trasformazioni, che richiedono frequenti mutamenti legislativi, ciò che contribuisce a moltiplicare l'uso dei decreti-legge.

Si è creata adunque, per un complesso di circostanze superiori alla volontà degli uomini, una situazione tale che, se non provvedessimo a rimettere finalmente ordine in questa materia, si perpetuerebbero e si aggraverebbero inconvenienti, da cui riceve danno non già l'autorità del Governo ma precisamente l'autorità del Parlamento.

Oggi per il riconoscimento che la giurisprudenza dà ai decreti-legge e per l'acquiescenza del Parlamento che regolarmente li convalida, non vi è praticamente limite alla facoltà del Governo di legiferare. E siccome in materia costituzionale i precedenti e le consuetudini hanno fondamentale importanza, continuando la pratica che oggi senza contrasto viene seguita, si opererà tra non molti anni una profonda trasformazione costituzionale, molto più profonda di quella che opererebbe il disegno di legge, quando venisse approvato; il Parlamento si trasformerà automaticamente in una Camera di registrazione.

Ora noi, al contrario dei bolscevichi, crediamo all'utilità del principio della divisione dei poteri, del quale non si può fare a meno in uno Stato bene ordinato. Non crediamo, come i bigotti del diritto costituzionale, che si tratti di un principio assoluto e senza eccezioni, ma crediamo che, come in tutti i campi di attività, anche in quello del funzionamento dello Stato, il principio della divisione del lavoro e della specificazione delle funzioni non possa abbandonarsi. Ed è appunto per questo, per impedire cioè che il principio della divisione dei poteri venga nella pratica definitivamente sommerso, che noi abbiamo presentato questo disegno di legge.

Ecco dunque che, per una volta tanto, siamo noi le vestali del diritto costituzionale, siamo noi i custodi dello Statuto e gli assertori dei principi fondamentali del nostro diritto pubblico.

L'onorevole Giovannini ha fatto il processo alle intenzioni ed ha detto che questo disegno di legge, venendo da noi, non può essere che reazionario. Abbandono al giudizio della Camera un simile modo di ragionare. Le nostre intenzioni sono quelle che risultano dal disegno di legge e dalla relazione ministeriale. Noi intendiamo disciplinare una materia oggi caotica e stabilire un limite dove oggi è l'arbitrio.

Ed è appunto perchè noi vogliamo risolvere radicalmente il problema, e non già fare affermazioni teoriche, che saremmo superate delle necessità e dai fatti, che siamo andati alle radici del male, ed abbiamo affrontato il problema in pieno, disciplinando tutta la materia delle facoltà legislative del Governo.

In questo il nostro disegno di legge differisce dal progetto Scialoja, il quale si limitava a disciplinare i decreti-legge, senza eliminare la causa fondamentale dell'abuso

dei decreti-legge, il passaggio cioè di gran parte della materia regolamentare alla materia legislativa e l'allargamento esagerato di questa.

Nessuno più di me, che mi professo spiritualmente suo discepolo, nutre riverenza per il senatore Scialoja, maestro veramente insigne del diritto, nessuno più di me apprezza il significato ed il valore del suo disegno di legge, che pose per il primo il problema. Ma ciò non significa che il progetto Scialoja non sia capace di ulteriori perfezionamenti. È naturale che chi viene dopo riesca, sia pur con minore ingegno e con minor dottrina, a migliorare ciò che fu fatto prima di lui.

Bisogna poi considerare il momento in cui il disegno di legge Scialoja fu elaborato, momento di pieno dominio delle correnti demagogiche, durante le quali ci volle un coraggio, che deve ammirarsi, per formulare e presentare al Parlamento una proposta di provvedimenti legislativi, nei quali era apertamente riconosciuta la necessità dei decreti-legge e se ne disciplinava giuridicamente l'uso.

È naturale che oggi, mutati i tempi, sia possibile una considerazione più ampia e totale del problema.

Perciò con l'attuale disegno di legge il Governo affronta integralmente la questione e, volendo effettivamente restringere l'uso dei decreti-legge, propone anzitutto di delimitare il campo della materia legislativa, cioè il campo della competenza del Parlamento, da quello che è invece il campo della competenza del potere esecutivo.

Di qui l'articolo primo del disegno di legge, che disciplina la facoltà regolamentare del Governo, e ciò nella maniera più ortodossa e più rigidamente costituzionale. In questo articolo infatti si riconosce al Governo la facoltà di emanare per Regio decreto i regolamenti necessari per eseguire le leggi, quelli che disciplinano le facoltà già spettanti al potere esecutivo in virtù delle leggi esistenti, e infine i regolamenti diretti a ordinare gli uffici dell'Amministrazione pubblica e il personale ad essi addetto.

Come si vede, l'articolo 1° si riferisce alla tripartizione dei regolamenti ben nota nella scienza del diritto pubblico, riconoscendo la triplice categoria dei regolamenti di esecuzione, dei regolamenti indipendenti e dei regolamenti di organizzazione. Non si tratta nè di cose nè di nomi nuovi.

Anche la terminologia è quella corrente nella scienza del diritto pubblico.

Ed in verità non si può dubitare che il potere esecutivo abbia facoltà di emanare norme giuridiche per disciplinare l'esecuzione delle leggi: l'articolo 6 dello Statuto riconosce in modo esplicito questa facoltà; come non si può dubitare che il Governo possa con regolamento disciplinare, cioè autolimitare i poteri che gli spettano in virtù della legislazione vigente; come infine è certo che, deferita al potere esecutivo la cura dell'Amministrazione dello Stato, non gli si può disconoscere il diritto di organizzare gli uffici e il personale di questa Amministrazione.

Non credo che il riconoscimento della facoltà di fare regolamenti esecutivi ed indipendenti possa sollevare obiezioni. Ma non può sollevarne neppure il riconoscimento della facoltà di emanare regolamenti di organizzazione, questo diritto essendo stato ammesso senza contrasti nei primi cinquanta anni dell'applicazione dello Statuto.

Gli organici, ad esempio, furono sempre fatti per decreto Reale fino alla legge 11 luglio 1904 e così pure lo stato degli impiegati prima della legge del 1908 non costituiva materia di legge ma di regolamento, perchè in questo campo non esistevano che le due leggi del 1862 e del 1863 sul divieto del cumulo degli stipendi, e sulle aspettative e sui congedi.

Le ragioni che fecero passare tutta la materia dell'organizzazione dell'Amministrazione dal campo del regolamento a quello della legge furono soprattutto ragioni contingenti di indole finanziaria: si volle porre un freno all'aumento delle spese, vincolando le modificazioni degli organici alla più lunga e complicata procedura parlamentare.

Ma negli ultimi tempi si è visto che il freno è divenuto illusorio, sia perchè l'uso dei decreti-legge in questo campo, che è poi sottratto completamente al controllo dell'autorità giudiziaria, è stato larghissimo, sia anche per la trasformazione dello spirito del Parlamento.

Nella teoria costituzionale il Parlamento ha rappresentato per lunghi secoli un freno efficace alle spese; ma, introdotto il suffragio universale, le cose sono profondamente mutate; nel Parlamento non ebbero più peso esclusivo le classi abbienti, naturalmente interessate alla limitazione delle spese, ma le grandi masse, assai meno sensibili alla necessità di una rigida finanza.

Oggi è il Governo il freno più naturale e più efficace all'aumento delle spese.

DE' STEFANI, *ministro delle finanze*. Precisamente!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. E perciò nello stesso diritto parlamentare inglese si è dovuta introdurre una norma per cui l'iniziativa delle spese è riservata esclusivamente al Governo.

In conclusione, le ragioni essenziali che giustificano il passaggio dell'ordinamento amministrativo dalla competenza del Governo a quella del Parlamento, oggi non hanno più ragioni d'essere. Siamo dunque ancora nella linea della più ortodossa pratica costituzionale.

Disciplinata in tal modo la facoltà regolamentare del Governo, si è sgombrato il campo propriamente legislativo da una quantità di materie di secondaria importanza, che oggi l'ingombrano e che rendono praticamente impossibile l'esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento. Rimangono pertanto riservate all'approvazione del Parlamento le materie essenziali, sia quelle attinenti all'ordinamento degli organi fondamentali dello Stato, magistratura, Consiglio di Stato, Corte dei conti, e dei grandi enti di interesse politico, come i comuni, le provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le Università, sia quelle attinenti ai diritti soggettivi privati e pubblici dell'individuo, sia infine tutta la materia dei bilanci, delle pubbliche spese e delle imposte. Materia già di per sé vastissima e qualitativamente di importanza decisiva, per la quale si afferma la competenza esclusiva del Parlamento. È chiaro. Il disegno di legge sotto questo punto di vista mira a restituire al Parlamento facoltà che esso aveva in pratica in gran parte perduto.

Rimane il problema dei decreti-legge propriamente detti, cioè della facoltà del Governo, in casi straordinari ed eccezionali, di esercitare il potere legislativo anche nel campo riservato al Parlamento.

Una tale eventualità non si può escludere, per quanto limitata a casi eccezionali, in cui l'urgenza del provvedere renda impossibile o difficile ricorrere alla ordinaria procedura parlamentare.

Oggi la necessità di ricorrere al decreto-legge per ogni più futile questione crea una abitudine mentale negli organi dell'Amministrazione, che conduce fatalmente allo abuso. Quando ad ogni stormir di fronda occorre fare un decreto-legge, è naturale che la burocrazia prenda la mano al Governo e richieda decreti-legge ad ogni istante.

Riservato invece l'uso del decreto-legge alle sole materie essenziali e ai soli casi straordinari, in cui non sia possibile provvedere altrimenti, i decreti-legge saranno emanati raramente e con molta ponderazione. Si avrà così il vantaggio di un esame profondo ed accurato ogni qual volta dovrà ricorrersi a questo mezzo eccezionale di legiferare, che implicherà necessariamente l'assunzione di una grave responsabilità politica da parte del Governo.

Che, in via straordinaria, possa sorgere talvolta, anche nel campo riservato di regola al Parlamento, la necessità di provvedere di urgenza mediante decreto-legge, non si può negare; è nell'obbiettiva natura delle cose. Il fatto che, anche sotto l'impero delle Costituzioni emanate nella prima metà del secolo decimonono e ispirate ai principi della più rigida separazione dei poteri, si sia dovuto in tutti i paesi ricorrere all'uso dei decreti-legge, non è senza significato.

La realtà vince sempre sui principi astratti. Egli è che il potere esecutivo, potere permanente e continuativo dello Stato, non può rifiutarsi di provvedere a certe supreme necessità che nella vita dello Stato si manifestano. Vi sono circostanze nelle quali la legislazione normale, appunto per la sua natura, non può essere applicata. Vi è in sostanza come una condizione risolutiva, o, se si vuol meglio, sospensiva tacita in tutta la legislazione normale, cioè che non si verificano circostanze straordinarie nelle quali la legislazione normale non si possa più applicare, e non vi sia tempo per provvedere in via legislativa, alle nuove esigenze sopravvenute.

Allorchè questa condizione si verifica, la legislazione normale vien meno e sorge di necessità la facoltà del Governo di provvedere.

Tale il caso di una grande calamità pubblica, di un pericolo di guerra, di gravi disordini interni o di altri profondi turbamenti della vita del Paese. La legislazione normale per questi casi straordinari non è fatta; entra in campo di necessità il potere del Governo. Siamo dunque più che nell'ipotesi di una assunzione da parte del Governo di facoltà spettanti ad altri poteri dello Stato, in quella della naturale esplicazione di una delle funzioni fondamentali del Governo: provvedere alla continuità della vita dello Stato e della Nazione.

Il disegno di legge approvato dal Senato in molti punti coincide con la disposizione

dell'articolo 4 del disegno di legge ministeriale, divenuto l'articolo 3 nel testo della Commissione. Coincide nel concetto della provvisorietà del valore dei decreti-legge; nel concetto dell'obbligo della presentazione al Parlamento sotto pena di decadenza; nel concetto dell'obbligo della convalidazione entro un certo termine pure sotto pena di decadenza.

Io ritengo che tecnicamente il presente disegno di legge sia migliore, perchè, mentre sancisce queste norme fondamentali, le perfeziona stabilendo tutto un sistema di pubblicità per cui l'autorità giudiziaria è messa in condizione di esercitare efficacemente il controllo che le spetta, e perchè assicura, dopo la presentazione ad una delle due Camere del disegno di legge per la conversione, il più rapido ed autonomo decorso della procedura parlamentare. Anche nei punti in cui il mio disegno di legge differisce da quello approvato dal Senato, oso dire che esso presenta dal punto di vista tecnico non trascurabili vantaggi. Così per quello che riguarda la separazione del giudizio sull'urgenza dal giudizio sul merito del provvedimento, che in pratica sarebbe di difficilissima, se non impossibile attuazione. Così anche per quello che concerne l'efficacia degli effetti giuridici prodotti dal decreto-legge *medio tempore*, cioè nel periodo che intercorre tra l'emanazione del decreto-legge e la sua convalida o la sua reiezione. Il disegno di legge approvato dal Senato lasciava piuttosto nell'ombra la questione; il presente disegno di legge risolve il problema, e stabilisce che i diritti quesiti legittimamente in base al decreto-legge restano salvi e che la decadenza o la modificazione del decreto operano non già *ex tunc*, ma *ex nunc*.

E taccio della norma con cui è esplicitamente stabilito che l'autorità giudiziaria non è competente a esercitare il controllo di legalità sull'esistenza dei requisiti necessari per l'emanazione del decreto-legge, e che riserva il controllo sull'uso di questa podestà eccezionale del Governo all'insindacabile giudizio politico del Parlamento. Così è oggi e così deve essere, e la norma chiaramente inserita nella legge eliminerà gli ultimi dubbi, che ancora possano esistere in materia.

Queste le linee fondamentali del disegno di legge. Per l'illustrazione più particolareggiata delle singole norme rinvio alla mia relazione e a quella, così dotta ed esauriente, dell'onorevole Gatti.

Onorevoli colleghi, l'onorevole Graziadei per giustificare la sua opposizione al progetto ha invocato i principi della democrazia; ma si è affrettato subito dopo ad aggiungere che egli respinge uno dei principi che la democrazia pone a fondamento della costituzione dello Stato, cioè il principio della separazione dei poteri, perchè tale principio è estraneo alla costituzione dello Stato russo. È evidente il pensiero dell'onorevole Graziadei. Egli approva la democrazia per uso dei propri avversari e la nega per uso proprio.

MAFFI. No, è un'altra cosa.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Noi invece, che non siamo democratici, accettiamo il principio della separazione dei poteri, il quale non è un principio democratico, è un principio di sviluppo dello Stato. Lo Stato come ogni organismo, man mano che si sviluppa e si perfeziona, si determina nei suoi organi e si specifica. La specificazione, che è legge generale del progresso di tutti gli organismi, è anche legge del progresso dello Stato. Nello stato primitivo i poteri erano confusi e conglobati in uno solo; questo spiega perchè nello Stato bolscevico vi sia questa stessa confusione dei poteri; il bolscevismo non è che il ritorno all'organizzazione primitiva della società e dello Stato. (*Interruzione del deputato Maffi*).

Nello Stato moderno la specificazione dei poteri è la regola, ma tale specificazione non deve essere interpretata come una separazione assoluta e meccanica. Si tratta sempre di organi di uno stesso organismo e di parti di un unico complesso.

Il principio della divisione dei poteri è dunque principio di specificazione di organi e di funzioni, in sostanza di divisione del lavoro, ma è anche, per ciò stesso, principio di coordinazione, perchè superiore ancora al principio della specificazione è quello dell'unità e della organicità dello Stato.

Noi non possiamo pensare che ciascuno dei tre poteri dello Stato, quello esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario, viva chiuso nella sua casella, ignorando gli altri ed essendo da essi ignorato. Tutti e tre questi poteri non sono che organi di uno stesso organismo. È lo Stato, nella sua indistruttibile unità organica, che ora si mostra come potere legislativo, ora come potere esecutivo, ora come potere giudiziario, ma resta uno nella sua essenza.

Che se, in tale coesistenza del principio della specificazione e del principio dell'unità, si vuole assegnare a ciascuno dei tre poteri il posto che gli spetta, nella formazione e nella

evoluzione dello Stato, non si può disconoscere la parte preminente e decisiva che spetta al potere esecutivo. Il potere giudiziario e il potere legislativo sono sorti dalla specificazione di singole funzioni dello Stato. Il potere esecutivo è restato il depositario e l'organo di tutte le funzioni dello Stato genericamente considerate. In altri termini, il potere legislativo e quello giudiziario hanno funzioni determinate e specifiche; il potere esecutivo al contrario ha funzioni indeterminate e generiche. Donde la maggiore ampiezza della sua azione, e quindi il suo carattere di organo permanente, sempre operante e sempre vigilante.

Il presente disegno di legge, pertanto, che, mentre rende omaggio al principio della separazione dei poteri, cioè della specificazione delle funzioni dello Stato, riconosce altresì il principio dell'unità dello Stato e la posizione che fra i suoi organi spetta al potere esecutivo, rappresenta un reale progresso della legislazione italiana. (*Vivissimi applausi*).

Voci. Chiusura!

PRESIDENTE. È stata chiesta la chiusura. Domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata la metto a partito.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GATTI, *relatore*. Dopo il discorso dell'onorevole ministro della giustizia, che ha illustrato e difeso con profondo acume il disegno di legge, io mi limiterò a brevissime e sintetiche dichiarazioni. La Commissione esprime anzitutto il suo più alto compiacimento per aver potuto portare la sua collaborazione ad un disegno di legge che tende a integrare le disposizioni statutarie in base alla evoluzione pratica del diritto, e rappresenta un progresso, un perfezionamento del nostro ordinamento giuridico, perchè là dove non erano che incertezze dottrinali pone la norma scritta, la chiara e piena parola del diritto.

Si trattava di un problema formidabile; delimitare il campo della potestà normativa propria del potere esecutivo, in confronto a quella propria del Parlamento; disciplinare un fenomeno ormai imponente ed insopprimibile: la sempre crescente legislazione per decreto-legge.

Il problema si presentava così grave, che insigni giuristi affermavano l'impossibilità di risolverlo per legge e dicevano che in questo argomento la miglior legge di quella che non fu mai scritta.

Ma il Governo nazionale questa legge l'ha scritta, dimostrando, anche qui, di non indietreggiare di fronte ad alcun problema che sia maturo nella pubblica coscienza: dimostrando, anche qui, che, secondo una felice espressione dell'onorevole Federzoni, il compito del fascismo è, ora, quello di esaurire l'impeto rivoluzionario nell'esercizio della legalità, esercizio che presuppone la disciplina legale di ogni potere di fatto.

Qui, appunto, in materia di decreti-legge, il Governo aveva un potere di fatto, un potere illimitato ed incontrollato. Il Governo tramuta questo potere in un potere giuridico, lo disciplina, ed ogni disciplina giuridica consiste, come sapete, in limiti, in controlli, in sanzioni.

E difatti il disegno di legge riordina e determina la facoltà normativa, rende possibile al Parlamento un pronto giudizio sui decreti-legge, ne fissa il carattere di straordinarietà e di provvisorietà sotto la perentoria sanzione della decadenza, rende possibile anche il sindacato dell'autorità giudiziaria, quel sindacato che sinora il magistrato, e secondo me correttamente, si era interdetto.

La Commissione ha pienamente approvato questi principi informativi del disegno di legge, alla cui base sta, onorevoli colleghi, una concezione concreta e viva del potere esecutivo. Esso è il potere centrale dello Stato. Gli altri poteri costituiscono altresì manifestazioni della sovranità; ma l'esecutivo riassume in sé la continuità della vita della Nazione, ha funzioni complesse ed estese, che tendono sempre più ad estendersi e a complicarsi. Esso ha bensì un limite, che consiste nell'ordinamento giuridico statuale, come risulta dalle costituzioni, dalle leggi, dalle consuetudini, ma entro questo limite ha la grande responsabilità dell'azione, che è iniziativa e attuazione, deve assicurare in ogni momento le condizioni fondamentali della convivenza, l'ordine, la tranquillità sociale, e tendere incessantemente al progredire, al divenire della Nazione.

Il potere esecutivo è una cosa ben diversa secondo questa concezione, dal Gabinetto, dal Comitato esecutivo della maggioranza della Camera secondo la concezione parlamentaristica, che era una espressione fragile e sterile di gruppi, facenti capo a direttori di partiti, cioè ad irresponsabili.

Il Governo deve essere, è l'unità, la personalità e la continuità dello Stato. Il Re, suprema espressione della sovranità, partecipa agli altri poteri, ma è soprattutto il

capo del potere esecutivo; al Re solo, dice lo Statuto, appartiene il potere esecutivo.

In base a questa concezione di un potere imperante e realizzatore dei fini concreti dello Stato, noi approviamo che la potestà regolamentare abbia la stessa latitudine che ha la spontanea ed autonoma funzione o, come dicono i giuristi — la potestà discrezionale — dell'esecutivo; e giustifichiamo l'assunzione, da parte del Governo, della facoltà legislativa allorché una ragione di impellente necessità, che al Governo anzitutto spetta di apprezzare e di soddisfare, lo esiga, salva la sua responsabilità di fronte al Parlamento.

Onorevoli colleghi, la relazione dell'onorevole ministro e quella della Commissione ampiamente dimostrano come le critiche mosse al disegno di legge, secondo cui si verrebbero a distruggere gli immortali principi della separazione dei poteri, della sovranità del Parlamento e si codificherebbe l'abuso, si risolvono in paradossi lontani da ogni realtà, da ogni verità, perciò non aggiungo altro.

La Commissione sottopone con pienezza di convinzione alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge esprimendo un voto o meglio una previsione: che la disciplina legale, che sarà instaurata nel campo normativo per il Governo, per il Parlamento e per la Magistratura, sarà integrata dal costume politico, dal senso del dovere e della responsabilità in tutti gli organi dello Stato e nel popolo; così che ogni atto dei poteri statali non solo sarà conforme al dettato preciso della legge, ma troverà rispondenza nella coscienza pubblica e obbedirà ad un supremo imperativo categorico: il bene della Nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È così esaurita la discussione generale. Passiamo agli ordini del giorno non svolti:

Ve ne è uno solo dell'onorevole Wilfan:

« La Camera, considerata la situazione parlamentare, e la portata della legge proposta, ne rinvia la discussione, e passa all'ordine del giorno ».

Faccio osservare all'onorevole Wilfan che questo ordine del giorno non può essere svolto, anzitutto perchè in quanto contiene una proposta di rinvio dovrebbe essere firmato da quindici deputati, e poi perchè, anche se non costituisse una proposta di rinvio, per potere essere svolto dovrebbe ugualmente, a norma delle modificazioni recentemente apportate al Regolamento, essere firmato da quindici deputati.

Do tuttavia facoltà di parlare all'onorevole Wilfan per una breve dichiarazione.

WILFAN. Mi sono permesso di presentare quest'ordine del giorno appunto per accertare che con l'attuale regolamento si è tolta la possibilità alle minoranze di essere prese in considerazione e di essere sentite anche in quest'Aula.

Comunque, io dichiaro che darò il mio voto contrario, principalmente per due ragioni: una pregiudiziale; io ritengo che l'attuale situazione parlamentare non sia favorevole alla discussione e alla deliberazione di una simile legge durante l'assenza di un numero così grande e così rilevante di colleghi. (*Commenti — Interruzioni*).

Voce. Non ci interessa!

WILFAN. La materia della discussione è tale che sarebbe molto bene vi contribuissero tutte le tendenze, ed io esprimo il mio rammarico perchè non si siano tentati i mezzi per far concorrere anche le minoranze. (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Wilfan, la prego di venire alla conclusione.

WILFAN. Ma poi vi è una ragione sostanziale per la quale io voterò contro: non parlo nè di democrazia, nè di divisione di poteri, ma piuttosto di divisione di lavoro: è certo che tutto il lavoro legislativo che oggi compie il Parlamento, non può essere sbrigato secondo il vostro sistema.

Prima di pensare di trasferire il potere legislativo dal Parlamento al Governo si sarebbe dovuto studiare ancora una via che io credo consista in questo: molte quistioni sono di importanza locale, particolare, non generale, e non nazionale; si potrebbe studiare il modo di creare, accanto al Parlamento, enti rappresentativi locali che dovrebbero occuparsi delle quistioni locali. (*Interruzioni*).

Voce. Lasci stare le Diete! Siamo in Italia.

PRESIDENTE. Onorevole Wilfan, questo non ha a che fare con l'attuale disegno di legge. Venga alla conclusione! Ricordi che ella non avrebbe diritto di parlare; è una tolleranza che le uso.

Altra voce. Un parlamentino slavo, presieduto da lui!

WILFAN. Io sono stato male inteso; non ho nessun desiderio e nessuna speranza che si creino parlamentini locali. Io desidero che alcune quistioni che mi stanno particolarmente a cuore, sieno trattate dal Parlamento centrale.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Graziadei:

« La Camera non approva il disegno di legge e passa all'ordine del giorno ».

(Non è approvato).

L'onorevole Wilfan non è presente. S'intende quindi che abbia rinunciato al suo ordine del giorno.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Do lettura del primo articolo del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare:

1º) l'esecuzione delle leggi;

2º) l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo;

3º) l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato. l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli enti ed istituti pubblici, eccettuati i comuni, le provincie, le Università e gli Istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge.

Resta ferma la necessità dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono, in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili.

La Commissione propone che all'articolo 1, nel numero 3 dopo le parole « eccettuati i comuni e le provincie » si aggiunga: « le istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Onorevole guardasigilli, ella accetta questa aggiunta ?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'accetto: le istituzioni pubbliche di beneficenza erano già indicate nel progetto ministeriale.

GENTILE, *presidente della commissione*. È stata una omissione di stampa.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1º del disegno di legge nel testo della Commissione con l'aggiunta predetta, accettata dal Governo.

(È approvato).

Art. 2.

L'approvazione dei contratti stipulati con lo Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, è fatta con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere dei Consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato.

La Commissione propone che l'espressione: « è fatta con decreto Reale » sia trasformata in « è data con decreto Reale ». È una variazione di forma: il Governo l'accetta ?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non ho difficoltà. A mia volta chiedo che l'espressione « contratti stipulati con lo Stato » sia mutata nell'altra: « contratti stipulati dallo Stato ».

PRESIDENTE. La Commissione aderisce alla proposta dell'onorevole ministro ?

GATTI, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 2 così emendato.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:

1º) quando il Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione;

2º) nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano.

Nei casi indicati nel numero 2º del precedente comma il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge, ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere, non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione.

Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza.

In caso di chiusura della sessione, all'apertura della nuova sessione, il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l'esame. Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge, il suo presidente lo trasmette, entro cinque giorni, alla Presidenza dell'altra Camera; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso.

Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, il presidente ne dà notizia

nella *Gazzetta Ufficiale*, e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia.

Se il decreto è convertito in legge con emendamenti, l'efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione, il decreto non sia stato convertito in legge, esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine.

La Commissione propone che al n. 2 sia aggiunto: « Il giudizio sulla necessità e sulla urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello del Parlamento ». Il Governo accetta questa aggiunta ?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'accetta, purchè si ritorni al testo primitivo, cioè si dica « a quello politico del Parlamento ».

PRESIDENTE. La Commissione aderisce al concetto dell'onorevole ministro ?

GATTI, *relatore*. Aderisco.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo dopo il secondo comma, la Commissione propone di aggiungere: « Della presentazione viene data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale* ». Questa frase era contenuta nel testo primitivo. L'onorevole ministro accetta lo emendamento ?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Alla formula adottata dalla Commissione nel penultimo comma l'onorevole Di Marzo propone di sostituire: « Se il decreto è convertito in legge con emendamenti, le norme emendate cessano di aver vigore dal giorno della pubblicazione della legge e l'efficacia degli emendamenti decorre dalla stessa data ».

La Commissione accetta questo emendamento ?

GATTI, *relatore*. Questo emendamento mi pare assolutamente superfluo, perchè, siccome è stabilito dalla legge che il decreto-legge ha effetto immediato, quando poi si stabilisce che l'efficacia dell'emendamento decorre dalla pubblicazione della legge è evidente che nel periodo intermedio ha valore la norma emendata. Quindi l'emendamento proposto dall'onorevole Di Marzo è, ripeto, completamente superfluo.

PRESIDENTE. Onorevole Di Marzo, insiste nella sua proposta ?

DI MARZO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 3 con gli emendamenti che vi sono stati appor-

tati, rimarrebbe definitivamente così formulato:

Art. 3.

Con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:

1°) quando il Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione;

2°) nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano.

Il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento.

Nei casi indicati nel numero 2° del precedente comma il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge, ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere, non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione.

Della presentazione viene data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza.

In caso di chiusura della sessione, all'apertura della nuova sessione, il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l'esame. Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge, il suo presidente lo trasmette, entro cinque giorni, alla Presidenza dell'altra Camera; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso.

Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, il Presidente ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia.

Se il decreto è convertito in legge con emendamenti, l'efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione, il decreto non sia stato convertito in legge, esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Art. 4.

Per i decreti-legge, emanati anteriormente alla pubblicazione della presente legge, i termini stabiliti dall'articolo prece-

dente decorrono dalla pubblicazione della legge.

La Commissione propone di aggiungere alla frase: « dalla pubblicazione della legge » la parola: « stessa ». Si tratta di una modificazione formale. L'onorevole ministro consente?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 4 così emendato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Propongo che si tenga una seduta stasera alle ore 22 ponendo all'ordine del giorno: 1º) Conversione in legge dei decreti riguardanti la stampa (*Approvazioni*). 2º) Discussione del disegno di legge sulla stampa che porta il numero 234.

SOLERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI. Onorevoli colleghi, i deputati della opposizione nell'Aula pregano l'onorevole presidente del Consiglio di non volere insistere nella richiesta della discussione in questa notte del disegno di legge sulla stampa.

Si permettono di rivolgere questa istanza all'onorevole presidente del Consiglio di fronte alla importanza che l'argomento riveste, come quello che riguarda una delle maggiori questioni non solo di attualità, ma riflettenti il diritto pubblico e il regime delle pubbliche libertà nel paese.

Comunque si pensi, in un senso o nell'altro, io credo che nessuno potrà contestare che questo argomento sia della massima importanza, e che il Paese segua la questione con vivo interesse. Il Parlamento ha il dovere di affrontarla e risolverla con tutta la dovuta ponderazione.

Ora, onorevoli colleghi, fino a questo momento noi non sapevamo che di questa legge potesse discutersi così improvvisamente. Noi abbiamo avuto in passato una distribuzione del disegno di legge presentato dal Governo, ma nessuno di noi ha potuto vederlo e studiarlo. Per di più la Commissione, che noi sappiamo, non ha presentato ancora alcuna relazione. Potrà farlo eventual-

mente oralmente, ma noi crediamo che per la serietà della elaborazione del diritto pubblico di un Paese, in materia così delicata, non sia proprio questa una materia in cui la Camera possa deliberare con una relazione orale che noi dovremmo udire stasera dal relatore della Commissione.

Per queste ragioni di sostanza noi, come ho detto, rivolgiamo anzitutto al presidente del Consiglio preghiera di non insistere e, in ogni caso, ci opponiamo a che questa discussione avvenga. Nessuno potrà contestarcene il diritto nella sostanza e nella forma.

Nella sostanza perchè noi stessi riconosciamo che di fronte allo stato attuale dell'applicazione dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale, che di fronte al disposto dello Statuto che sancisce la libertà della stampa disciplinata però da una legge, sia opportuno che la legge debba discutersi; ma intendiamo intervenire seriamente nella discussione.

Riteniamo che questa legge così come è non corrisponda a quelli che secondo il nostro pensiero sono i postulati del diritto pubblico e della coscienza giuridica che vi è nel nostro Paese intorno all'argomento.

Intendiamo quindi collaborare, lo diciamo subito, a questa legge; intendiamo intervenire ampiamente nella discussione con emendamenti e con proposte di modifiche che sottoporremo al vostro giudizio. Pensiamo di aver diritto di farlo e crediamo che invece forzandoci a discutere così questa legge, voi questo diritto ci violereste di fatto, questo diritto conculchereste. Noi pure rappresentiamo una parte del Paese e della opinione pubblica. Crediamo che non convenga verso tutta questa parte del Paese e dell'opinione pubblica dare anche solo l'impressione, che sarebbe del resto ben giustificata, di contrastare la sua legittima aspirazione alla risoluzione imparziale, ponderata e serena di questo grave problema della nostra vita nazionale, a cui noi stessi dichiariamo che non opponiamo aprioristiche opposizioni, ma che vogliamo invece sia discusso come merita e colla serietà che è dovuta. Ci opponiamo a che questo problema venga in questo modo stroncato come sarebbe con una discussione così repentina e affrettata.

D'altra parte, onorevoli colleghi, non vedo questa grande urgenza. Siamo al 20 giugno. La Camera negli anni scorsi ha tenuto sedute sino a luglio ed anche in agosto. Se anche il Governo crede (e noi rispettiamo questa esigenza, se il Governo l'ha) che que-

sta legge debba essere discussa prima delle vacanze estive, facciamolo, ma veniamo fra qualche giorno col problema meditato e affrontato con tutta la serietà. Credo sia anche interesse del Governo, di fronte alla opinione pubblica, di non dare l'impressione che si voglia risolvere questo problema di sorpresa.

Come si può, a tarda ora della notte svolgere adeguatamente una discussione sul regime della pubblica stampa? (*Commenti — Interruzioni*).

Noi vorremo sapere qual'è il pensiero della Commissione. Non sappiamo nemmeno, fino ad oggi quali siano le sue modifiche al disegno di legge. D'altra parte non si può contestare l'accusa che noi facciamo che si tratti di una sorpresa.

La questione non è solo di sostanza, ma anche di forma.

Il regolamento è stato modificato da questa Assemblea recentemente; ma porta ancora delle garanzie, delle forme. Or bene, se non erro, il regolamento dispone che si può discutere anche di materia che non si trovi all'ordine del giorno (e questo argomento non è certamente all'ordine del giorno delle sedute della Camera del 20 giugno) quando però la Camera deliberi in seduta segreta col voto dei tre quarti dei deputati. (*Commenti*).

BONCOMPAGNI-LUDOVISI. Alcuni anni fa ci tennero la notte qui per votare un miliardo per i combattenti. (*Commenti*).

SOLERI. Era una cosa diversa e non era certo un attentato alla libertà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. No; soltanto erano arrivati all'anticamera dell'Aula!

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Eravate assediati!

SOLERI. Io riassumendo il mio pensiero rinnovo questa istanza all'onorevole Presidente del Consiglio per la stessa serietà della discussione. In ogni caso chiedo che a norma del regolamento sia fatta questa votazione, perchè indubbiamente siamo in prosecuzione di una seduta in corso che sarebbe protratta e differita di alcune ore, alle ore 22. Confido che quando non chiediamo alla Camera che di protrarsi per qualche giorno, perchè questo problema possa essere da essa risolto con quella serietà che esso merita e con il rispetto dovuto all'argomento, questa nostra istanza debba essere accolta.

Non occorre che dica che se questo non fosse, non potremmo assolutamente accettare di partecipare a questa discussione, non

per ragioni pregiudiziali nè di altro ordine, ma perchè non crediamo di poterlo fare con sufficiente serietà. Infatti non riterremo serio da parte nostra nè conforme al mandato che ci hanno conferito i nostri elettori di affrontare così improvvisamente un problema che tocca tanto da vicino la opinione pubblica e le pubbliche libertà. Ma noi confidiamo ancora che la Camera vorrà, vedendo la questione con calma serenità, consentire che questo argomento sia discusso seriamente. Altrimenti con dolore e con rammarico dovremo rinunciare di partecipare a questa discussione. All'onorevole presidente del Consiglio — del quale sono un avversario leale, un avversario di buona guerra, che combatte per le sue idee, così come egli lavora per le sue idealità — al suo senso di responsabilità io mi appello, perchè non soffochi così una discussione che tocca in definitiva il patrimonio delle pubbliche libertà (*Rumori*) e le tradizioni del nostro paese. (*Rumori — Interruzioni*). Noi vi chiediamo di consentire che questa discussione possa essere fatta con quella serietà che si merita! (*Rumori*). Altrimenti ce ne asterremo per il rispetto che conserviamo alla funzione del Parlamento. (*Commenti — Applausi a sinistra — Rumori*).

MAFFI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parla contro la proposta?

MAFFI. Io parlo per la sospensiva.

FARINACCI. Bravo Maffi!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAFFI. Se io sapessi che qualsiasi argomento oggettivo portato in questa Camera potesse essere accolto con senso di oggettività, io potrei spendere del tempo a portarvi argomenti oggettivi. (*Rumori*). Ma siamo ormai giunti ad una fase in cui la sostanza si identifica pienamente con la forma. Qui dentro il Governo convoca la propria maggioranza prima che il Presidente della Camera abbia annunciato una seduta parlamentare...

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. È una proposta!

MAFFI. Il Parlamento è diventato una sede di organizzazione interna del Partito al potere.

GRECO. E allora come siete presenti?

MAFFI. Nessuna forma è più rispettata. Come potremmo noi condividere gli ottimismo dell'onorevole Soleri? Noi non siamo i correttori dei costumi del Governo; non può esistere tra noi e il Governo alcun punto di contatto...

Voci. Se Dio vuole!

MAFFI. Noi non siamo dei filofascisti vestiti da oppositori del fascismo; noi oppugniamo del fascismo la sostanza dalla quale derivano e devono fatalmente derivare tutte le manifestazioni, dalle principali alle secondarissime, dalle essenziali alle superflue. Quando io sento gridare qui, in risposta all'onorevole Soleri, il quale vi cita l'articolo 3 della legge comunale e provinciale, quando sento gridare da alcuni dei vostri gregari: « ci basta »...

BALBO. Sicuro.

MAFFI. ...sicuro, conferma un generale gregario (*Viva ilarità*) ...quando io sento affermare la sufficienza di dotazione del Governo per compiere tutto ciò che gli sembri utile, in materia di repressione, allora rilevo mortificantissimo per tale Governo che al di là di tutto questo superfluo esso senta ancora il bisogno di sempre nuovi soprappiù strumenti ch'esso non abbia mai abbastanza di ciò che deve servire per comprimere, per reprimere, per fiaccare, per distruggere... (*Rumori prolungati — Proteste vivissime*). Interrompetemi, ve ne prego. (*Rumori*).

La maggioranza è così stragrande e così pletorica, che si sente incapace di lasciar cadere nel silenzio della responsabilità del proprio pensiero, la manifestazione di un individuo il quale parla in nome di un partito. Voi sentite anche il bisogno di soffocare la voce di un singolo. (*Interruzioni — Proteste*).

Non è mia colpa se persino la vostra *claque* vi serve male. Noi non vogliamo correggere nulla del Governo fascista; lasciamo questo compito a tutti coloro i quali ad una situazione classista acutissima, feroce, vogliono applicare i criteri democratici del pacifismo tramontato.

Il Governo fascista per noi è l'espressione più viva, più limpida...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. ...del popolo italiano. (*Vivissimi reiterati applausi — Grida di: Viva Mussolini!*).

MAFFI. Molto bello! Sono lieto di avervi provocata una così profonda soddisfazione. (*Viva ilarità*). Ognuno ha i suoi gusti. (*Rumori*).

Appartiene al vostro gusto identificare questi due fatti; rappresentare il popolo italiano; sopprimergli la libertà di stampa. (*Interruzioni*).

Quando un Governo in possesso di tutto, dotato di un armamento che non ha limiti, (*Commenti*) dotato di un armamento che

ha forza soprattutto nel divieto dell'armamento proletario, (*Interruzioni — Rumori*) corroborato da tutta la messa in scena dell'apparato poliziesco, (*Interruzioni — Rumori*), quando un Governo dotato di questi mezzi sente ancora il timore delle voci che dalla periferia, dalle masse lavoratrici, dai malcontenti (*Interruzioni — Rumori*) salgono alla stampa, quel Governo può ben affermare di possedere un consenso, ma sente di non averne.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Come in Russia! In Russia non c'è stampa. (*Commenti*).

In Russia non ci sono che tre giornali di Governo! (*Commenti*).

MAFFI. Signor presidente, io posso dirvi questo... (*Interruzioni — Rumori*).

Quando voi usate tanti argomenti denigratori contro la Russia, per poi vantare imitatori, voi denigrate comunque voi stessi. (*Interruzioni — Rumori*).

Io rivendico la sostanziale incompatibilità fra la vostra schiavitù di stampa e la stampa russa. (*Interruzioni — Rumori*). Il Governo russo sorto da una rivoluzione, non da una controrivoluzione preventiva, (*Interruzioni — Rumori*), costituisce un regime in cui la maggioranza, che è la totalità lavoratrice, esprime il proprio pensiero (*Interruzioni — Rumori*); il Governo russo emanazione dei Sovieti (*Interruzioni — Rumori*), emanazione della massa dei lavoratori, degli operai e dei contadini (*Interruzioni — Rumori*), non ha nulla di comune col Governo sorto da quel movimento che armò in forma di coraggio la paura dei possidenti nel periodo 1919-1921. (*Rumori — Interruzioni*).

Noi non vi proponiamo ossequio a forme democratiche neppure sul più elementare terreno della obiettività tecnica. La collaborazione tecnica in politica implica sempre la collaborazione politica.

A noi non interessa, come interessa all'onorevole Soleri, la vostra dignità, la vostra serietà, ecc. Son cose vostre. (*Rumori*).

L'onorevole Soleri sente affinità con voi. Egli pensa che esista ancora un minimo di comunanza fra la concezione liberale e la concezione fascista. Noi abbiamo superato in materia ogni superstizione. Potremmo prospettarvi il fatto verificabile che la relazione non è qui presente, che non è stata distribuita qui in questo momento parlamentare, che non vi è urgenza e via via. Ma non ci riguarda tutto ciò. Voi potete discutere la legge quando e come vi piaccia; tanto

sappiamo che con forme e senza forme, noi presenti o noi assenti, ciò non muterebbe nulla.

Una voce. Questo è vero !

MAFFI. Vorremmo dirvi ancora una cosa, che a questo punto non ci rimane forse neppure la possibilità di assolvere ulteriormente quel compito propagandistico pel quale noi siamo entrati in Parlamento...

FARINACCI. Siamo ancora lontani dalle elezioni.

MAFFI. Ahi come ti tocca quel tasto ! (*ilarità — Interruzioni*).

Roberto Macchiavelli ha perduto una delle tante occasioni di tacere.

Noi potremmo anche abbandonare la nostra funzione propagandistica, che pur era il resto di nostra attività parlamentare diretta a dare da questi seggi il segno tangibile della nostra irreducibilità classista. (*Rumori*).

Pure noi vogliamo che il nostro sempre più duro, sempre più conteso lavoro di opposizione, resti a condanna dello spirito pacifista dell'aventinismo che è una forma di fiancheggiamento nella confusione degli spiriti per la propaganda d'inerzia fra le masse. (*Applausi — Rumori — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Maffi, la prego, concluda.

MAFFI. Colla esposizione dei nostri principi fatta anche in Parlamento in tutte le circostanze tattiche che possano presentarsi, noi vogliamo che non resti dubbio nella mente del proletariato che non è da qui che si aspetta il rifacimento delle sorti del paese proletario. (*Interruzioni — Rumori*).

Il comportamento vostro verso la stampa dirà assai più che non tutti i nostri discorsi !

La nostra stampa del resto non ha più nulla a temere dalla vostra legge ! Essa è già alla mercè di tutte le intelligenze e di tutte le insipienze dei vostri funzionari !

PRESIDENTE. Questo è merito, onorevole Maffi, questo non è sull'incidente !

MAFFI. È sull'incidente !

La nostra stampa è già stata lasciata sopravvivere solo quel tanto che è segnato dal limite di rispetto imposto dalla forza proletaria, forza che nessuno può ignorare e colla quale tutti i Governi, in definitiva, dovranno fare i conti ! Tutti quanti ! (*Interruzioni*).

Rafforzatevi ! Rafforzatevi ! Fate che il manganello legalizzante vi dia una impressione di forza stragrande, di forza esuberante, di forza eccessiva, sicchè ogni resto di libertà sembri un vostro dono generoso. (*Rumori*).

Voi amate di raffigurarvi come i generosi che non percuotono quanto potrebbero. (*Interruzioni*).

Il vostro manganello assurga sempre più a simbolo di Governo.

Bastone fascista non doma nessun proletariato ! (*Vivi rumori*).

PRESIDENTE. La proposta del presidente del Consiglio implica l'applicazione della norma formulata nell'articolo 76 del regolamento: per discutere e deliberare sopra materie che non sieno all'ordine del giorno, salvo la disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 54, è necessario che sia deliberato dalla Camera con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti.

Occorre dunque procedere ad una votazione segreta ed occorre che la maggioranza sia dei tre quarti dei presenti. Perciò dopo la proposta del presidente del Consiglio io ho fatto approntare una prima urna, distinta da tutte le altre, per questa votazione.

Se la proposta del Presidente del Consiglio sarà accolta da tre quarti dei votanti, si procederà stasera stessa, alle ore dieci, alla discussione dei disegni di legge indicati dal presidente del Consiglio.

Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. Ne ha facoltà

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. L'onorevole Soleri ha chiesto con una serie di motivazioni un rinvio della discussione che io ho chiesto sia posta all'ordine del giorno della seduta di stasera.

Mi duole di non potere accogliere la richiesta dell'onorevole Soleri.

Debbo dire il perchè: prima di tutto io non trovo nulla di strano che si tenga una seduta notturna, anzi ritengo che la notte...

Voci. Porti consiglio !

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. ...possa dare alla discussione un ambiente di maggiore serenità.

Poi il fatto che manchi la relazione scritta non significa che non si possa discutere il disegno di legge. Ricorderò all'onorevole Soleri che; senza relazione scritta, si discusse un disegno di legge ben più importante, ed era relatore Paolo Boselli: quello per cui si affidavano al Governo i pieni poteri durante la guerra.

Ma quando io avrò detto all'onorevole Soleri di che cosa si tratta, forse l'onorevole Soleri troverà che è opportuno di discutere e di portare in porto questo problema.

Nego che la Camera non sia pronta a questa discussione. Si discute su questo argomento da almeno due anni, cioè dal giorno

in cui, davanti alla improntitudine di certa stampa, io pensai che fosse necessario di dimostrare che in uno Stato bene ordinato non c'è nessuna forza superiore allo Stato. (*Approvazioni*). Tuttavia, sperando in una respicenza, tenni per un anno nel mio cassetto questo decreto-legge.

Da allora questo argomento della libertà di stampa, dei diritti del potere esecutivo, della libertà del giornalismo, fu all'ordine del giorno. Le discussioni, si rinnovarono più accentuate, quando il disegno di legge fu portato innanzi al Parlamento.

Perchè desidero che sia discusso stasera? Per chiudere il ciclo di tutti questi provvedimenti, che io chiamerò di difesa dello Stato, e anche perchè la discussione verte sopra un disegno di legge che si presenterà in formato ridotto. Perchè? Il disegno di legge si compone di varie parti, molte delle quali — io credo dai 15 ai 16 articoli — cadranno nella delega dei pieni poteri per la riforma del Codice penale e della legge di pubblica sicurezza. La legge, diremo così, depurata di questi articoli, si riduce quindi a questi tre elementi sostanziali: primo: i doveri del gerente responsabile (e io credo che sull'articolo 1° che concerne lo istituto del gerente responsabile, ci sia l'accordo di tutti anche degli oppositori, nel definire più seriamente la figura del gerente responsabile); secondo argomento: la responsabilità civile; terzo argomento: l'albo professionale dei giornalisti.

Il disegno di legge si presenterà quindi con sette od otto articoli al massimo. Tutti gli altri, ripeto, passeranno alla delega dei pieni poteri per la riforma del Codice penale e della legge di pubblica sicurezza, e cioè l'istituto del sequestro e altri provvedimenti conseguenti che saranno determinati a mezzo di questa delega.

Per tutte queste ragioni io credo che l'onorevole Soleri sia preparatissimo a discutere, prima di tutto per una preparazione che dirò generica, cioè a dire per il fatto che l'onorevole Soleri essendo un liberale, un liberale battagliero, — e di ciò gli rendo onore, perchè preferisco quelli che sostengono vivacemente le loro idee a quelli che non le sostengono se non obliquamente, (*Approvazioni*) — preparazione generica del liberale, il quale dice tutto quello che vincola di un poco o di molto la libertà atomistica del cittadino mi trova contrario. Poi una preparazione specifica perchè l'onorevole Soleri non vorrà darmi ad intendere che egli non si sia mai occupato di problemi di stampa.

Per tutte queste ragioni io penso che sia opportuno di chiudere questa sera questa importante tornata dei nostri lavori approvando che la seduta riprenda alle ore 22 e che si discuta l'ordine del giorno che ho proposto. (*Applausi*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Come già ho detto, la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio sarà ora votata a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 76 del Regolamento. E poichè l'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto di vari disegni di legge già approvati per alzata e seduta, si procederà contemporaneamente anche alla votazione di dieci di questi disegni di legge, e cioè:

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1885, che dichiara monumento nazionale la casa dove nacque Giovanni Pascoli;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfanì del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale;

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020 e 21 ottobre 1923, n. 2189; contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto;

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1889, col quale è autorizzata la spesa di lire 12,000,000 per lo assetto edilizio della Regia Università e della Regia Scuola di ingegneria di Padova;

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 735, concernente concorsi a Cattedre di Regi Istituti medi d'istruzione per mutilati, invalidi di guerra, ex-combattenti e vedove di guerra;

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1632, contenente disposizioni relative al conferimento di Cattedre negli Istituti medi d'istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex-combattenti e vedove di guerra (*Approvato dal Senato*);

Sulla facoltà del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1686, riguardante il funzionamento della milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale;

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 105, concernente provvedimenti a favore di cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche.

Avverto che la prima urna serve per la votazione della proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, le altre per i disegni di legge.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di inscrivere all'ordine del giorno di questa seduta per le ore 22, i disegni di legge nn. 250, 251 e 234 concernenti la stampa periodica:

Presenti e votanti . . .	291
Maggioranza dei tre quarti	219
Voti favorevoli . . .	247
Voti contrari . . .	44

(La Camera approva).

Comunico pure alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1885, che dichiara monumento nazionale la casa dove nacque Giovanni Pascoli:

Presenti e votanti . . .	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli . . .	259
Voti contrari	28

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale:

Presenti e votanti . . .	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli . . .	258
Voti contrari	29

(La Camera approva).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020, e 21 ottobre 1923, n. 2189; contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto:

Presenti e votanti . . .	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli . . .	253
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1889, col quale è autorizzata la spesa di lire 12,000,000 per l'assetto edilizio della Regia Università e della Regia Scuola di ingegneria di Padova:

Presenti e votanti . . .	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli . . .	258
Voti contrari	29

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 735, concernente concorsi a cattedre di Regi Istituti medi d'istruzione per mutilati, invalidi di guerra, ex-combattenti e vedove di guerra:

Presenti e votanti . . .	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli . . .	258
Voti contrari	29

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1632, contenente disposizioni relative al conferimento di Cattedre negli Istituti medi d'istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex-combattenti e vedove di guerra. *(Approvato dal Senato):*

Presenti e votanti . . .	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli . . .	257
Voti contrari	30

(La Camera approva).

Sulla facoltà del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche:

Presenti e votanti . . .	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli . . .	250
Voti contrari	37

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 20 GIUGNO 1925

Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato:

Presenti e votanti	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli	255
Voti contrari	32

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 105, concernente provvedimenti a favore di cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche:

Presenti e votanti	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli	254
Voti contrari	33

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1686, riguardante il funzionamento della milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale:

Presenti e votanti	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli	256
Voti contrari	31

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Adinolfi — Alberti — Albicini — Alfieri — Alice — Amicucci — Armato — Arnoni — Arpinati — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Bavaro — Belloni Amedeo — Belloni Ernesto — Beneduce — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bianchi Vincenzo — Bifani — Bilucaglia — Bisi — Bodrero — Boeri — Bonaiuto — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borin — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Buronzo — Buttafochi.

Caccianiga — Canelli — Canovai — Cantalupo — Cao — Caprice — Caprino — Carnazza Carlo — Cartoni — Carusi — Casalini Vincenzo — Catalani — Cavalieri — Ceci — Cesia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiostrini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Cimoroni — Codacci-Pisanelli — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cucco — Cucini.

D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Cicco — De Cristofaro — De Grecis — De Martino — De Simone — Di Giorgio — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducos — Dudan.

Fabbrici — Farinacci — Fazio — Fedele — Federzoni — Felicioni — Fera — Ferrari — Ferretti — Finzi — Forni Roberto — Foscini — Fragapane — Franco — Frignani.

Gabbi — Gai Silvio — Galeazzi — Gallo Marcello — Gangitano — Gargioli — Gasparotto — Gatti — Gemelli — Gennari — Genovesi — Gentile — Geremicca — Gianferrari — Giovannini — Giuliano — Giunta — Giurati — Gnocchi — Grassi-Voces — Gray Ezio — Graziadei — Graziano — Greco Paolo — Guàccero.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lanza di Scalea — Lanza di Trabia — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Leoni Antonio — Lessona — Limongelli — Lissia — Lo Monte — Loreto — Lupi.

Maccotta — Madia — Maffei — Maffi — Maggi — Magrini — Majorana — Mammalella — Manaresi — Mandragora — Manfredi — Marani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mattei-Gentili — Maury — Mazzolini — Mecco — Meriano — Mesoletta — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Morelli Giuseppe — Moreno — Moretti — Mrach — Musotto — Musolini — Muzzarini.

Negrini — Nunziante.

Olivi — Olmo — Orano — Orefici — Orlando — Orsolini Cencelli — Oviglio.

Pace — Padulli — Pala — Palmisano — Paratore — Pasqualino Vassallo — Pedrazzi — Peglion — Pellanda — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Petrillo — Piccinato — Picelli — Pili — Pirrone — Pisenti — Pivano — Poggi — Polverelli — Postiglione — Preda — Putzolu.

Racheli — Raggio — Raschi Romolo — Ravazzolo — Re David — Renda — Restivo — Riccardi — Ricci Renato — Riccio Vincenzo — Riolo Salvatore — Rocco Alfredo — Romanini — Romano Ruggero — Rosboch — Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rossini — Rossoni — Rotigliano — Rubilli — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salandra — Salerno — Sandrini — Sanna — Sansone — Savelli — Savini — Schirone — Scialoja — Serena — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Soleri — Solmi — Spezzotti

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 20 GIUGNO 1925

— Spinelli Domenico — Spinelli Enrico — Srebrnic — Starace — Suardo — Suvich.

Teruzzi — Tòfani — Torre Andrea — Torrusio — Tosi — Tosti di Valminuta — Tovini — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Vacchelli — Valentini Valery — Ventrella Almerigo — Verdi — Viale — Vicini — Viola — Volpe Gioacchino.

Zaccaria — Zancani — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Antonelli.

Biancardi.

Caradonna — Crollalanza.

De Marsico.

Gianturco.

Locatelli.

Morelli Eugenio.

Pierazzi.

Ricchioni — Rossi Cesare.

Sono ammalati:

Bastianini — Belluzzo.

Gianotti — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Marescalchi.

Ponzio di San Sebastiano.

Turati Augusto.

Assenti per ufficio pubblico:

Acerbo — Aldi-Mai.

Blanc — Borriello.

Calore.

D'Alessio Francesco — Del Croix.

Gorini Alessandro.

Lantini — Lunelli.

Marzotto — Mazza de' Piccioli — Mazzucco.

Netti.

Quilico.

Salvi.

Vassallo.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa. Sarà ripresa alle ore 22.

(La seduta, sospesa alle 21.10, è ripresa alle 22.10).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

PRESIDENTE. Come la Camera ha deliberato, procediamo alla discussione dei due disegni di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge 15 luglio 1923 e 10

luglio 1924 sui giornali e le pubblicazioni periodiche e alla discussione del disegno di legge sulla stampa periodica. Cominciamo dal disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario legge*. (V. Stampato n. 251).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche. »

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge, constando di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923 n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario legge*. (V. Stampato n. 250).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche. »

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge, constando di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:
Disposizioni sulla stampa periodica.**

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Disposizioni sulla stampa periodica.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 234-A)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UNGARO, relatore. Onorevoli colleghi, dopo quanto ha chiaramente precisato il presidente del Consiglio per determinare i confini di questa discussione e la portata del disegno di legge che la Camera si appresta a votare, ben poco rimane a dire al relatore della Commissione, non ostante l'importanza e la gravità della materia, sulla quale la Camera è chiamata a deliberare. La discussione infatti, quasi del tutto spogliata di contenuto politico, deve spostarsi su un terreno quasi esclusivamente tecnico e per le deliberazioni che la vostra Commissione ha adottato e che brevemente vi illustrerò, essa diventa come il naturale corollario della più ampia discussione che si è svolta in quest'Aula sul disegno di legge per la concessione dei poteri al Governo per la emanazione del nuovo Codice penale, del nuovo Codice di procedura penale, e della nuova legge di pubblica sicurezza, e durante la quale io ebbi occasione di svolgere alla Camera un ordine del giorno, con cui fin d'allora affermavo proprio quei concetti che oggi sono stati adottati dalla Commissione parlamentare che, esaminando il disegno di legge per la stampa, con voto unanime, ha approvato un ordine del giorno col quale la Camera invita il Governo, anzi lo autorizza, ad avvalersi dei poteri che al Governo sono stati concessi per la emanazione dei nuovi codici e della legge della pubblica sicurezza, perchè nell'atto stesso in cui, con nuove norme più rispondenti ai tempi, esso emanerà le norme dirette a reprimere i reati comuni, voglia nel tempo stesso provvedere a prevenire e reprimere gli abusi ed i reati che sono commessi a mezzo della stampa.

Fu questo il concetto da me svolto in quella discussione, in base ai criteri che erano stati illustrati dalla stessa relazione della Commissione, in cui si sosteneva appunto

che non esistono reati di stampa; esistono bensì soltanto reati commessi a mezzo della stampa, reati cioè che per il mezzo col quale sono commessi, essendo capaci di un maggior danno, devono essere colpiti da più gravi sanzioni.

Il principio del resto è già attuato nella nostra stessa legislazione, mentre d'altro canto non da oggi da più parti è stata ripetutamente invocata la unificazione delle norme penali in materia di stampa.

Giova altresì rilevare che l'adozione di un tale criterio che sottrae la stampa nelle sue manifestazioni delittuose ad ogni legislazione speciale — che è sempre pericolosa, sia se mette in essere assurdi ed ingiustificati privilegi, sia se crea misure di eccessivo e particolare rigore — mentre ha una portata ed un carattere esclusivamente e rigorosamente giuridico, è diretto ad ovviare a tutti quegli inconvenienti a cui inevitabilmente si andrebbe incontro, qualora la Camera si indugiasse a regolare oggi con speciali norme la materia dei reati di stampa e delle procedure ad essi relative (come ad esempio quelle relative ai dibattimenti per le querele di diffamazione) mentre con i poteri accordati al Governo per la riforma dei Codici, come chiaramente appare dal contenuto della relazione ministeriale e della relazione De Marsico, si è delegata al Governo la facoltà di istituire, fra l'altro, quelle corti d'onore per le quali tutti i principi di diffamazione verrebbero sottratti alla competenza dell'autorità giudiziaria!

Nè può essere dimenticato che il ministro guardasigilli, in risposta a quanto io ebbi l'onore di dire alla Camera, ritenne esattissimo il concetto da me svolto, riserbando alla nostra Commissione ed alla Camera di decidere in questa sede sull'argomento.

La Commissione ha fatto suo il mio ordine del giorno, ed in conseguenza di ciò il disegno di legge presentato dal ministro onorevole Oviglio viene ad essere spogliato di alcune tra le più importanti disposizioni che in esso sono contenute. È opportuno tuttavia rilevare che quelle disposizioni, che logicamente devono essere oggi sottratte, per quella delega di poteri che la Camera ha accordato al Governo, alle definitive decisioni del Parlamento, nel loro contenuto sostanziale sono state quasi tutte approvate da autorevoli parlamentari i quali oggi non sono in quest'Aula ma che, fuori di qui, pur essendo nostri oppositori, hanno riconosciuto la bontà fondamentale dei principi a cui si ispiravano le disposizioni che sono proposte

dal disegno di legge ministeriale e che, con giusto rigore, miravano a stabilire il carattere delittuoso di tutte quelle manifestazioni che, commesse a mezzo della stampa con evidente mala fede, non debbono pertanto sfuggire alle più severe sanzioni.

La Commissione, come ebbi a dire altre volte, approvò dunque esplicitamente il contenuto sostanziale delle disposizioni proposte, salvo qualche dissenso circa la formazione dell'articolo 7, volendo taluno che fossero punite le offese rivolte a tutte le religioni e non soltanto alla cattolica, sostenendo altri che dovessero meglio e più precisamente determinarsi la portata giuridica di taluni estremi di reato, quale quello della « pericolosità », degli « ordini dell'autorità dei poteri dello Stato », ma fu unanime nell'approvare lo spirito da cui esse erano animate, e nel rilevare l'evidente opportunità di taluna di esse, come, ad esempio, quelle dirette a colpire « i fabbricatori ed i propolatori consapevoli di notizie false o artificiosamente alterate ».

Determinati questi fondamentali criteri, è parso dunque alla Commissione che la Camera, per la delega già concessa al Governo, non dovesse attardarsi oggi intorno alla formulazione prettamente tecnica di quelle disposizioni di legge che il Governo dovrà comprendere nel testo definitivo dei nuovi Codici: ed è per questa considerazione che con voto unanime essa col suo ordine del giorno vi propone di stralciare dal disegno di legge in discussione tutte le disposizioni relative ai reati, alle pene ed alle procedure ad essi relativi. (*Approvazioni*).

Ciò premesso, il disegno di legge attuale nel testo che vi è proposto dalla Commissione si riduce a poche disposizioni di legge le quali, come ha detto il presidente del Consiglio, si riferiscono a tre punti soltanto delle materie in discussione: alla creazione ed al riconoscimento di un responsabile penale; alla creazione di una effettiva responsabilità civile, perchè alla responsabilità civile non si sottraggano i giornali ed i giornalisti colpevoli di reati commessi a mezzo della stampa; all'esaudimento di un antico voto della classe giornalistica, riaffermato anche qualche giorno fa in un imponente congresso tenutosi a Milano, e nel quale appunto dai giornalisti dei sindacati fascisti veniva invocata con quelle norme che noi proponiamo all'approvazione della Camera la istituzione dell'Ordine professionale dei giornalisti. Con esso si vuole riconoscere, regolare e disciplinare l'esercizio della professione giornalistica, si vuole eliminare dal

giornalismo coloro che, per moralità e per cultura, non sono degni di appartenervi: si vuole in sostanza rialzare la dignità ed il prestigio della classe giornalistica.

Ed il giornalismo deve esser grato al Parlamento, se con la istituzione di quest'Ordine che collocherà i professionisti del giornalismo all'altezza ed al livello di tutti coloro che esercitano le altre nobili professioni liberali, sarà tenuto il debito conto dell'importanza della funzione giornalistica, della organizzazione che la stampa si è data, dello sviluppo che l'industria giornalistica ha avuto in questi ultimi anni.

È questa dunque, onorevoli colleghi, la portata del disegno di legge, che vi invitiamo a votare.

Si riscontreranno negli articoli che noi sottoponiamo alla approvazione della Camera talune difformità in relazione al testo che era stato proposto dal ministro Oviglio.

Le modificazioni da noi introdotte hanno tenuto conto delle giuste critiche che erano state rivolte a talune di queste disposizioni. Si era fra l'altro ritenuto — per ciò che si riferisce al primo articolo — che il riconoscimento del gerente potesse prestarsi ad ostruzionismi e ad abusi.

Si deplorava che il riconoscimento del gerente fosse devoluto all'autorità politica e ai prefetti. Cogli emendamenti da noi apportati all'articolo 1º, in conformità — del resto — dei concetti, che erano stati espone nella stessa relazione ministeriale al disegno di legge, noi abbiamo proposto che il riconoscimento del gerente sia deferito al procuratore generale presso la Corte di appello di ciascuna regione.

Alla garanzia della magistratura, si affida, dunque, l'esercizio di tale delicato controllo e altresì alla magistratura e ai procuratori generali viene determinata la facoltà di revocare il riconoscimento del gerente, qualora il gerente responsabile di un giornale non abbia i requisiti, che la legge prescrive.

Negli altri articoli che sono stati da noi modificati con emendamenti, che io mi auguro incontreranno la adesione del Governo, noi ci siamo preoccupati di evitare il temuto danno di terzi in tutte quelle disposizioni che miravano a rendere efficaci, e veramente efficaci, le sanzioni relative alla responsabilità civile.

Veniva istituita con l'articolo 5 del disegno di legge in discussione una speciale forma di garanzia, costituita dal materiale tipografico. Sono sorte a questo riguardo proteste e preoccupazioni. Si è temuto che

colla garanzia creata dalla legge venissero minacciati o potessero essere minacciati eventuali diritti di terzi, che con la istituzione di questa garanzia non si provvedesse a tutelare il diritto quesito e privilegiato dei lavoratori dell'industria giornalistica.

Cogli emendamenti che noi introduciamo alla formula contenuta nel disegno di legge ministeriale, questo pericolo e queste preoccupazioni sono eliminati.

Pur senza voler compromettere il diritto dei terzi, occorre tuttavia stabilire che alla responsabilità civile non si potesse sfuggire con nessun mezzo e per nessuna via e che la garanzia stabilita non fosse effimera! A questo si provvede con l'articolo 5 da noi formulato: ma questa disposizione non ha carattere politico, ma è introdotta nel disegno di legge per tutelare e garantire il diritto di ogni cittadino, che può essere vittima di un reato commesso a mezzo della stampa.

È di ciò non si potrà non essere lieti. È giusto che il privato cittadino, danneggiato dal reato commesso a mezzo della stampa, trovi nella legge la giusta tutela e la sicura garanzia perchè il risarcimento dei danni, che gli è dovuto, non venga a mancare, come purtroppo si è verificato in casi già troppo noti e deplorati. Occorreva dunque assicurarsi una garanzia reale.

Vi abbiamo provveduto con gli articoli 4 e 5 del disegno di legge nella forma da noi emendata: e poichè si temeva che la garanzia costituita dal materiale tipografico potesse essere di ostacolo allo sviluppo dell'industria tipografica e dell'industria giornalistica, alla vostra Commissione è parso opportuno aggiungere nell'articolo 5 una nuova disposizione, in virtù della quale, in luogo della garanzia costituita dal materiale tipografico, i proprietari del giornale o del periodico potranno chiedere di depositare una cauzione, che sarà determinata caso per caso e al principio di ogni anno dal presidente del tribunale, nella cui giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato, « considerata la natura, l'importanza e la diffusione della pubblicazione ». E poichè tale diffusione può naturalmente mutare in prosieguo di tempo, abbiamo ritenuto fosse necessario consentire che anno per anno il presidente del tribunale rivedesse e ragguagliasse alla diffusione del giornale la misura della cauzione, che in ogni caso dovrà essere tale da garantire il pieno adempimento di quegli oneri di responsabilità civile, a cui il giornale può andare incontro.

Queste sono le modificazioni, che noi abbiamo introdotto al disegno di legge, che non è, dunque, negatore di un principio di libertà, ma vuol soltanto precisamente determinare, e rigidamente colpire le responsabilità del giornalismo, perchè il giornalista, per nessuna ragione, possa sfuggire alle conseguenze della sua opera.

Non più dunque responsabilità effimere ma responsabilità precise ed inderogabili a cui non sia possibile sottrarsi per nessun motivo, come purtroppo molto facilmente fino ad oggi è avvenuto. (*Approvazioni*).

Sono dunque questi che sono stati segnati gli emendamenti al disegno di legge che noi sottoponiamo alla vostra approvazione, e di cui con necessaria sobrietà ho dovuto esporvi la portata.

Accettati in massima tutti i principi a cui si ispiravano le norme contenute nel disegno ministeriale per la repressione dei reati commessi a mezzo della stampa, con un evidente criterio di coerenza e di logica giuridica, ne deleghiamo al Governo la emanazione perchè siano comprese nei nuovi Codici.

Raccomandiamo quindi all'approvazione della Camera le disposizioni di legge che ho brevemente illustrate al fine di contribuire in maniera efficace alla risoluzione di un problema di responsabilità, perchè siano rese reali ed efficaci le necessarie sanzioni contro ogni abuso della stampa, che noi tutti desideriamo libera nelle sue manifestazioni, ma contenuta in ogni deplorabile abuso, pura negli intenti, animatrice di nobili idealità, come è nei voti di quanti, al disopra di ogni vuota ideologia, del Paese amano l'ordinato progresso ed il civile sviluppo. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Vi è un unico ordine del giorno, che è proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

Ne dò lettura:

« La Camera autorizza il Governo a valersi dei poteri ad esso concessi per la riforma della legge di pubblica sicurezza, del Codice penale e del Codice di procedura penale, per comprendere nei nuovi Codici e nella legge suddetta le norme necessarie a prevenire e reprimere gli abusi ed i reati commessi a mezzo della stampa ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge. Il Governo accetta che la discussione segua sul testo della Commissione?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Art. 1.

Ogni giornale o altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile.

Qualora il direttore sia senatore o deputato, il responsabile dovrà essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica.

Il direttore o il redattore responsabile deve essere iscritto nell'albo professionale dei giornalisti.

Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del procuratore generale presso la Corte di appello, nella cui giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione periodica.

Il procuratore generale può negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa.

Il provvedimento del procuratore generale che nega o revoca il riconoscimento è motivato; e contro di esso si può ricorrere al ministro della giustizia. Contro il provvedimento del ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

CAPRINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRINO. Mi pare che a questo articolo 1° e precisamente al capoverso quinto dove si dice che il procuratore generale può negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa, potrebbe sostituirsi una dizione più ampia perchè, secondo me, non vi è ragione di poter negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa e consentire poi che possa essere gerente di giornale chi abbia avuto due o più condanne per reati di carattere comune.

Quindi credo che questo capoverso dell'articolo 1° potrebbe lasciare maggiore ampiezza al procuratore generale di negare o revocare il provvedimento, tutte le volte che il gerente sia stato comunque condannato o per reato di stampa o anche per reati comuni.

UNGARO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNGARO, *relatore*. Quanto ha detto l'onorevole Caprino ha formato oggetto di esame da parte della Commissione, che in un primo tempo aveva adottato la formula che l'onorevole Caprino suggerisce. Tale formula è stata abbandonata allorquando, avendo deliberata l'istituzione dell'Ordine dei giornalisti, abbiamo stabilito che il direttore o redattore responsabile debba essere iscritto nell'albo professionale dei giornalisti.

Poichè è nostro intendimento che dall'albo siano esclusi coloro che abbiano riportato condanna per reato comune, sarà ragguunto per altra via lo scopo di cui l'onorevole Caprino ha fatto cenno.

CAPRINO. Il chiarimento è perfetto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

Art. 2.

La pubblicazione del giornale o del periodico non può aver luogo fino a quando non sia intervenuto il provvedimento del procuratore generale che ne riconosce il responsabile.

Il giornale o il periodico che venga pubblicato prima che sia riconosciuto il responsabile deve essere sequestrato.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Proporrei che fosse prefisso un termine al procuratore generale per il provvedimento che riconosce o nega il responsabile, affinchè il provvedimento stesso non possa essere trascinato per parecchi giorni, causando un danno evidente al giornale.

Il termine potrebbe essere dai tre ai cinque giorni, per emettere il provvedimento.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Questa può essere materia di disposizione regolamentare.

PRESIDENTE. Sembra anche a me che si tratti di materia regolamentare. Ella, onorevole Sandrini, si accontenta delle parole dell'onorevole ministro, o fa una formale proposta?

SANDRINI. Mi accontento delle parole dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Contemporaneamente alla domanda per il riconoscimento del responsabile lo stam-

patore del giornale o del periodico e l'editore debbono presentare al procuratore generale una dichiarazione contenente le generalità di tutti i proprietari del giornale o del periodico, il loro domicilio e la loro residenza.

Se la proprietà del giornale sia di una società regolarmente costituita deve essere allegata copia dell'atto di costituzione e debbono essere indicate le persone che compongono il Consiglio di amministrazione della società o che ne hanno la rappresentanza.

Se si tratti di una società di fatto la dichiarazione deve contenere la indicazione, nei modi di cui alla prima parte del presente articolo, di tutti i componenti la società.

La dichiarazione prescritta dal presente articolo deve essere rinnovata ogni anno, nei primi quindici giorni del mese di gennaio ed, in ogni caso di variazione, entro quindici giorni da quello in cui si sia verificato il fatto che dà luogo alla variazione, nei modi e con le forme che verranno stabilite dal regolamento.

MORELLI GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI GIUSEPPE. Crederei opportuno che in questo articolo, dove si dice che deve essere prodotto l'atto di costituzione in caso di società regolarmente costituite, si aggiungesse « e gli atti modificativi » perchè la costituzione è l'atto iniziale della società al quale possono succedere atti modificativi di una certa importanza. Data poi la restrizione della presentazione dell'atto costitutivo, mi sembra un pleonasma aggiungere che devono essere dichiarati i nomi, perchè essi sono indicati nell'atto stesso. (*Commenti*).

Colla produzione degli atti modificativi si otterrà che non si possono eludere le disposizioni di questo articolo, variando poi la costituzione iniziale. (*Commenti*).

UNGARO, *relatore*. Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Morelli; ma nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 è detto precisamente che la dichiarazione prescritta deve essere rinnovata ogni anno, ed in ogni caso entro quindici giorni. In tal modo la Procura Generale dovrà essere sempre mantenuta al corrente di ogni eventuale mutamento di proprietà.

PRESIDENTE. Onorevole Morelli, è soddisfatto?

MORELLI GIUSEPPE. Trovo che è pleonasma il chiedere i nomi, perchè sono indicati negli atti costitutivi.

UNGARO, *relatore*. Ma il proprietario potrebbe essere uno solo. Non è detto che ci debba essere sempre una società!

PRESIDENTE. Onorevole Morelli, fa una proposta formale?

MORELLI GIUSEPPE. No.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

I proprietari del giornale sono civilmente responsabili in solido fra loro e con l'editore per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni o per le spese del procedimento in dipendenza di condanne pronunziate per i reati commessi a mezzo della stampa.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Per una osservazione giuridica: nel testo originario dell'articolo 4 era stabilita la responsabilità solidale dei proprietari del giornale con lo stampatore e con l'editore. L'articolo 4 invece, proposto dalla Commissione elimina la responsabilità dello stampatore, ed è giusto. Però, quando io vengo all'articolo 5, trovo la responsabilità garantita sulle macchine, sui caratteri, ed altri oggetti che sono o possono essere dello stampatore. Se si volesse applicare l'articolo 5 armonicamente all'articolo 4, si dovrebbe distinguere il caso in cui le macchine, i caratteri o altri oggetti siano dell'editore, non già dello stampatore. Perchè quando avrete eliminato la responsabilità sociale e civile dello stampatore, non potete farla risorgere in occasione della garanzia: diversamente proscioglierete la responsabilità personale e lascerete la responsabilità reale.

Aggiungo che nel capoverso dell'articolo 5 si dice che, in luogo della garanzia suddetta, il proprietario del giornale o del periodico possono depositare una cauzione; non dunque lo stampatore. Mi pare pertanto che vi sia una disarmonia fra questi due articoli. Se noi vogliamo che rimanga la responsabilità, ossia la garanzia reale sulle macchine, anche che non appartengano all'editore (e quindi allo stampatore), eliminiamo la responsabilità civile dell'articolo 4; se noi accettiamo il principio di equità che lo stampatore debba essere esonerato dalla garanzia personale, bisogna che esoneriamo dalla responsabilità lo stampatore anche all'articolo 5.

FINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINZI. Mi sembra che quanto ha detto l'onorevole Sandrini non sia contemplato nell'articolo 5, il quale anzi viene a contrapporre l'argomento opposto, perchè dice che i proprietari del giornale e del periodico possono depositare una cauzione che sarà determinata caso per caso e al principio di ogni anno dal presidente del Tribunale dalla cui giurisdizione il giornale e il periodico viene pubblicato, ecc.

Ora in questa possibilità che è data al proprietario del giornale e periodico di depositare una cauzione, si vede implicitamente il diritto che ha lo stampatore di cautelarsi nei riguardi delle proprie macchine obbligando il proprietario del giornale a depositare una cauzione.

In tal modo può sparire ogni preoccupazione dell'onorevole Sandrini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UNGARO, *relatore*. Le disposizioni dell'articolo 4 e 5 sono state quelle che hanno formato oggetto di maggiore esame da parte della Commissione. Effettivamente noi abbiamo voluto escludere la responsabilità solidale fra proprietario, editore e tipografo: conseguentemente devono ritenersi responsabili civili il proprietario e l'editore del giornale in solido tra loro, secondo l'articolo 4.

Abbiamo però voluto costituire una garanzia reale ed abbiamo stabilito che essa sia costituita dal materiale tipografico. Ci siamo preoccupati, d'altra parte, che potesse verificarsi che un tipografo non avesse voluto esporre ai rischi della garanzia da noi stabilita il suo materiale tipografico ed abbiamo consentita la liberazione del materiale tipografico dalla garanzia imposta nella prima parte dell'articolo 4, disponendo che l'editore e il proprietario possano liberare il materiale tipografico, mediante il versamento di una congrua cauzione.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Le macchine, i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui viene stampato il giornale o il periodico costituiscono garanzia secondo le norme del titolo 3º, cap. 2º, libro IV del Codice di procedura penale per il pagamento delle somme dovute per ripara- zione o risarcimento di danni e per le spese processuali in dipendenza di condanne pronunziate per reati commessi a mezzo della

stampa, salvo gli eventuali privilegi derivanti dal contratto di lavoro fra editori e giornalisti.

In luogo della garanzia suddetta i proprietari del giornale o del periodico possono depositare una cauzione che sarà determinata caso per caso ed al principio di ogni anno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato, considerata la natura, l'importanza e la diffusione della pubblicazione.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo ha accettato di buon grado il testo emendato della Commissione parlamentare anche in punti di essenziale importanza per il contenuto del disegno di legge, tra l'altro in quel punto che assegna al procuratore generale, anzichè al prefetto, la facoltà del riconoscimento del gerente responsabile della pubblicazione periodica. Ma ritiene appunto che per ragioni evidenti di euritmia e anche per stabilire una unità di indirizzo e di responsabilità nei rapporti della autorità giudiziaria competente per ciascuna pubblicazione, sia opportuno introdurre in quest'articolo 5 un emendamento che attribuisca al procuratore generale anche la facoltà della determinazione della cauzione.

Se la Camera ritiene, come effettivamente e con fondata ragione ritiene, che il procuratore generale abbia la capacità, la competenza, la garanzia assoluta di imparzialità per il riconoscimento del gerente, non vi è ragione di togliere ad esso anche la facoltà della determinazione della cauzione. Prego vivamente i componenti la Commissione di accettare questa proposta di emendamento che il Governo enuncia.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del Governo?

UNGARO, *relatore*. Desidererei pregare l'onorevole ministro di non insistere nel suo emendamento.

Non a caso la maggioranza della Commissione ha voluto attribuire al presidente del tribunale la emanazione di questi provvedimenti, che hanno carattere diverso da quelli che sono attribuiti alla competenza del procuratore generale.

Il riconoscimento del responsabile mira soprattutto alla identificazione del responsabile penale: ed anche in analogia delle disposizioni attualmente vigenti dell'editto della stampa ci è parso che tale provvedimento

dovesse attribuirsi alla competenza del procuratore generale. Il determinare la misura della cauzione ci è parso invece — dato il carattere del provvedimento in relazione ai responsabili civili — che rientrasse meglio nella competenza del presidente del tribunale: riteniamo inoltre che tale determinazione debba farsi con un procedimento di volontaria giurisdizione, in base ad un ricorso della parte interessata, pel quale naturalmente dovrà anche dare il suo parere il procuratore del Re.

Debbo per l'esattezza aggiungere che in seno alla Commissione i colleghi Rotigliano e Bertacchi hanno sostenuto che anche tale provvedimento dovesse attribuirsi alla competenza del procuratore generale.

E pertanto, anche perchè la Commissione non è stata unanime, non ha nessuna particolare ragione per non accogliere l'emendamento proposto dal ministro dell'interno. Ho voluto però dire le ragioni della nostra proposta e mi rimetto a quello che la Camera crederà di fare.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Riconosco che le osservazioni fatte dall'onorevole Ungaro hanno senza dubbio un contenuto non trascurabile di riferimento tecnico e giuridico, che ha il suo peso; ma d'altra parte, non mi sembra che le considerazioni, che alla mia volta ho esposto alla Camera, non abbiano un valore e una importanza. In fondo, la questione non ha un gran peso. Per questo, in definitiva, il Governo non ha difficoltà di rimettersi alla Camera.

AMICUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMICUCCI. Poichè nell'articolo 5 si parla di eventuali privilegi derivanti dal contratto di lavoro fra editori e giornalisti, io raccomando al Governo la presentazione di un disegno di legge sul contratto di lavoro giornalistico. Si tratta di un'annosa questione, che è stata dibattuta per lunghi anni e che fu portata alla Camera ben 23 anni or sono il 22 maggio 1902, per iniziativa dell'onorevole Luigi Luzzatti e con le firme di deputati appartenenti ai partiti più diversi come Gianturco, Bissolati, Pantano, Cabrini, Gallo, Credaro, Orlando, Andrea Costa, Abignente, ecc. L'onorevole Luzzatti nella relazione che precedeva la sua proposta, scriveva: « Il presente progetto di legge colma una lacuna della vigente legislazione italiana » e concludeva: « il Parlamento, approvando

una legge che tuteli il lavoro giornalistico della quale il presente disegno è il primo germe, disegno alla cui formulazione ha concorso con voti e studi la classe giornalistica di tutta l'Italia, soddisferà ai bisogni di una classe, che, lavoratrice nel campo intellettuale, non è men degna di protezione della classe lavoratrice nel campo delle industrie e dell'agricoltura ».

Ora, poichè il Governo ha presentato già un disegno di legge per il contratto d'impiego privato, io ritengo che esso possa e debba presentare un disegno di legge per la codificazione del contratto di lavoro giornalistico. La Commissione che ha esaminato le disposizioni sulla stampa si è preoccupata di creare una situazione morale degna della classe giornalistica italiana, con la istituzione dell'Ordine e dell'Albo professionale; il Governo codificando il contratto di lavoro, verrà a creare anche una situazione materiale degna della classe giornalistica italiana che vanta tante benemerienze ed ha pieno diritto alla garanzia del suo lavoro e della sua indipendenza professionale. (*Applausi*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo si associa pienamente alle osservazioni dell'onorevole Amicucci. È perfettamente giusta la sua richiesta che un'apposita legge tuteli il contratto di lavoro giornalistico.

Nella grande famiglia dei giornalisti italiani, lo diciamo per ragione di orgoglio per il nostro Paese, la grande maggioranza è composta di lavoratori intelligenti ed onesti, i quali meritano tutta la tutela della legge, soprattutto in questo momento, in cui l'evoluzione stessa dell'industria giornalistica crea una situazione per cui è necessario tutelare la vera libertà dello scrittore e del giornalista. Se pertanto l'onorevole Amicucci e la Commissione vorranno presentare un ordine del giorno, con cui raccomandano al Governo la presentazione di un apposito disegno di legge, il Governo sarà ben lieto di accettarlo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 5 come è stato proposto dalla Commissione.

Art. 6.

Salve le norme da emanarsi con regolamento per quanto concerne la esecuzione delle disposizioni dell'articolo 3 ove, per i

giornali o gli scritti periodici attualmente esistenti, occorra modificare le condizioni della gerenza in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, dovrà esservi provveduto non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

È istituito un ordine dei giornalisti che avrà le sue sedi nelle città ove esiste Corte d'appello. L'ordine costituirà i suoi albi professionali che saranno depositati presso le cancellerie delle Corti d'appello. L'esercizio della professione giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi.

Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento.

AMICUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMICUCCI. Vorrei raccomandare al Governo che le norme per l'iscrizione sugli albi professionali dei giornalisti siano stabilite dal Governo, o dalla Commissione che il Governo vorrà nominare, sentendo una rappresentanza della classe giornalistica, o per lo meno una rappresentanza di parlamentari giornalisti, sia della Camera che del Senato.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo dà su questo intero affidamento all'onorevole Amicucci e alla Camera.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Con regolamento da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge saranno date le norme occorrenti per la sua esecuzione.

È data inoltre facoltà al Governo del Re di coordinare e pubblicare, in testo unico per tutto il Regno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Regio Editto 26 marzo 1848, n. 695 e le altre leggi vigenti sulla stampa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. È bene chiarire un punto assai importante a proposito di questo articolo 8, che cioè rimangono in vigore le disposizioni dei Regi

decreti 15 luglio 1923 e 10 luglio 1924 di cui fra breve la Camera voterà la conversione in legge, in quanto le disposizioni non siano in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Tutte le altre naturalmente, sia che si trovino contenute in quei decreti-legge, sia che si trovino in altre leggi, si intendono abrogate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UNGARO, *relatore*. Il chiarimento dato dall'onorevole ministro è opportuno, anche perchè mette in rilievo la sua piena rispondenza al pensiero della Commissione.

Mi sia consentito intanto, a nome della Commissione, di sottoporre all'approvazione della Camera, in relazione a quanto ha dichiarato l'onorevole ministro della giustizia, il seguente ordine del giorno: « La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge per il riconoscimento giuridico del contratto di lavoro giornalistico ».

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Metto ora a partito l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, testè letto dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni sulla stampa periodica.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2388, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

Ordinamento edilizio del comune di Chianciano;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio, e quello dei vaglia internazionali;

Conversione in legge del Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1326, contenente disposizioni per gli assegni personali da corrispondersi al personale degli Istituti medi regificati delle nuove provincie (*Approvato dal Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1924, n. 1548, concernente il trattamento economico dell'impiegato d'ordine dell'Istituto nazionale per l'educazione e per la istruzione degli orfani dei maestri elementari (*Approvato dal Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (*Approvato dal Senato*);

Aggregazione integrale dell'ex mandamento di Ottone alla provincia di Genova;

Per dichiarare pubblici monumenti e viali e i parchi della Rimembranza;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per l'istituzione e l'esercizio di magazzini generali in Sicilia con sede in Palermo;

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio Istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena;

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Lascерemo aperte le urne.

Proroga dei lavori parlamentari — Plauso al Presidente della Camera e al Presidente del Consiglio.

ALFIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI. Chiedo alla cortesia dei colleghi, al termine di questa seduta, di volermi permettere di rendermi interprete del loro sentimento inviando una parola di saluto e di deferente riconoscenza all'illustre Presidente della Camera per il modo con cui ha saputo dirigere e condurre a termine i lavori di questa importante tornata parlamentare. (*Vivi e prolungati applausi*).

Ancora una parola, ed è per lei, onorevole Mussolini!

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei ministri. Perché?

ALFIERI. Con cuore di italiano e di fascista, con un sentimento in cui vibra un poco di commozione, io la prego di accogliere

l'espressione della nostra profonda riconoscenza e della nostra gratitudine. (*Vivi e prolungati applausi — I deputati e i ministri sorgono in piedi — Grida di: Viva Mussolini!*).

Perchè è per la sua volontà, che non conosce incertezze e tentennamenti, ma che corre dritta alla mèta, che noi possiamo finalmente ritornare alle nostre sedi a portare e a illustrare il contenuto di queste leggi così squisitamente fasciste, leggi che, materiate del più puro sacrificio della nostra giovinezza e soffuse da un caldo soffio di idealità, costituiscono finalmente la garanzia della integrità dello Stato. (*Approvazioni*).

Onorevole Presidente del Consiglio, a voi, e permettetemi, anche alla vostra famiglia, noi auguriamo tutto quel bene che meritate in cambio del bene immenso, che avete fatto e farete alla nostra Italia! (*Vivissimi generali reiterati applausi — Grida di: Viva Mussolini!*).

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei ministri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei ministri. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, a nome del Governo mi associo al saluto che l'onorevole Alfieri ha rivolto al Presidente della nostra Assemblea. Egli ha diretto i lavori di questa tornata parlamentare con molta energia, tanto che rapidamente abbiamo potuto condurre in porto le leggi che ci interessano. (*Approvazioni*). E, mentre ringrazio l'onorevole Alfieri per le gentili parole che mi ha rivolto, voglio a mia volta ringraziare voi tutti con cuore fraterno. Non voglio dimenticare, dirigendomi a voi in quest'ora, i gruppi della maggioranza che, pur non essendo tesserati regolarmente, hanno seguito con fedeltà l'opera del Governo. (*Approvazioni*).

Alludo ai liberali nazionali, alludo ai deputati del centro nazionale, alludo ai democratici e anche alla piccola pattuglia del partito dei contadini.

Contro questa Camera, che ha raccolto nelle elezioni un suffragio imponente di voti come mai si ebbe nella storia politica d'Italia, si appunta spesso la facile ironia dei nostri avversari, e taluni spasimosi di medaglietta vorrebbero o pretenderebbero di abbreviarne la vita. Ciò è stolto. Vi dichiaro molto tranquillamente che questa Camera è all'altezza dei suoi doveri verso la Nazione: con questo ha rivendicato il diritto di vivere lungamente e lungamente vivrà. (*Commenti*).

Durante le discussioni di problemi che ci appassionavano fortemente si sono rivelati in questa Camera degli ingegni fervidi, dei

cervelli preparati. Non solo, ma la maggioranza ha dato prova mirabile della sua compattezza e della sua disciplina. Se qualche compagno lo abbiamo perduto per istrada, ciò non deve preoccuparci minimamente. Non tutti i garetti possono salire a tutte le cime, non tutti i polmoni possono respirare in tutte le atmosfere. (*Approvazioni*).

E poichè doveva venire il bello, poichè lo avevo proclamato dopo una lunga immobilità perfetta dal balcone del palazzo Chigi, il bello è venuto e credo che il bello verrà ancora. (*Ilarità — Commenti*).

Il Governo non prende vacanze. Questa abitudine piccolo-borghese la respingiamo sdegnosamente. (*Approvazioni*). Il Governo non prende vacanze perchè la situazione non lo permette, e perchè non ci può essere sosta nel servire la Nazione (*Benissimo!*), specie quando problemi ponderosi stanno sul tappeto e chiedono urgentemente una soluzione.

Durante questo periodo di sosta parlamentare, poichè la Camera non potrà essere evidentemente riconvocata prima del dicembre, il Governo approfondirà con calma tutti i problemi che riguardano la finanza e la economia dello Stato. (*Vive approvazioni*).

Io ho preso formale impegno per condurre la battaglia del grano (*Applausi*), e ho già preparato lo stato maggiore, il quale stato maggiore dovrà agire sui quadri rappresentati dai tecnici dei consorzi agrari, delle cattedre ambulanti di agricoltura, delle Camere agrarie provinciali, e costoro dovranno muovere l'esercito, la truppa degli agricoltori.

Poi intendo durante le vacanze di occuparmi con particolare intensità dei lavori pubblici dell'Italia meridionale per aumentarne il ritmo. (*Applausi*). La macchina è già in movimento, ma noi dobbiamo volere che cammini più velocemente.

Si fa già qualche cosa, e non per niente Napoli avrà fra poco due cerimonie significative: la posa della prima pietra dell'Accademia aeronautica, e il colpo di piccone per la prima autostrada Napoli-Salerno. (*Approvazioni*).

Poi mi riprometto di elaborare, prima in sede di Gran consiglio, dopo in sede di Consiglio dei ministri, le conclusioni alle quali sono giunti i Soloni. (*Commenti*). Anche su costoro si è fatta dell'ironia facile, ma i risultati cui sono giunti sono di gran rilievo e di una indubbia importanza storica.

Finalmente, passando alle questioni di politica estera, il Governo si occuperà del problema dei debiti e del patto di sicurezza.

Voi vedete che il Governo non prende le vacanze, e che quindi giustamente il mio amico e collega onorevole Rocco vi diceva poco fa che il potere esecutivo è il potere permanente e operante nella vita dello Stato.

Ritornate, o colleghi, tranquillamente nei vostri paesi; non preoccupatevi eccessivamente del fatto elettorale, non inchiodatevi in questa ancora lontana eventualità, e soprattutto fascisticamente non cercate di sopravvalutare il fatto elettorale.

Date al paese l'impressione della sicurezza, poichè il paese cammina malgrado tutto, malgrado anche le ondate di disfattismo finanziario che sono partite dall'interno. (*Applausi prolungati*)

Nell'ora in cui stiamo per separarci credo di interpretare indubbiamente il vostro pensiero pregandovi di elevare il vostro spirito sino a raggiungere l'augusta Maestà del Re e l'immagine austera della Patria. (*Vivissimi prolungati applausi cui si associano anche le tribune — I ministri e i deputati sorgono in piedi. — Si grida: Viva il Re! — Viva l'Italia! — Viva Mussolini!*)

Una voce al centro. Viva il Governo fascista! (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, lasciate che dica poche parole anch'io. Devo essere grato al Capo del Governo delle gentili parole usate a mio riguardo e che grandemente mi onorano, e devo ringraziare l'onorevole Alfieri di essersi reso così cortese interprete del sentimento della Camera.

Io non ho fatto che il mio dovere; ma assai più del Presidente hanno fatto il proprio dovere i deputati, specialmente i deputati della maggioranza che dal 12 maggio ad oggi, per un mese e più, hanno compiuto un lavoro legislativo senza precedenti.

Ricordo, onorevoli colleghi, per vostra soddisfazione, che nel primo periodo dei nostri lavori di gennaio e febbraio sono stati approvati tutti i bilanci, come non era avvenuto da un decennio a questa parte, normalizzando la più delicata funzione del Parlamento, cioè il controllo della spesa. È seguito un secondo periodo di più intenso lavoro parlamentare, nel quale sono state compiute ben 116 votazioni, con la presenza sempre alla Camera da 200 a 300, fino a 350 deputati.

Nel campo legislativo la Camera dei deputati dal 12 maggio ad oggi ha votato le leggi sulle società segrete, sul suffragio femminile, sui pieni poteri al Governo per i Codici penale, di procedura penale, di pub-

blica sicurezza ed ordinamento giudiziario, ha approvato i consuntivi dal 1913 al 1923, le tre leggi militari, il regolamento della Camera, la legge sulla burocrazia, la legge sull'Italia Meridionale, la disciplina dei decreti-legge, la legge sulla stampa.

Queste dodici leggi in altro tempo avrebbero occupato una intera legislatura! (*Approvazioni*).

Si dice che rapidamente approviamo; ma questa non è l'accademia di altri tempi in cui non si facevano che parole, e schermaglie elettorali per la conquista del potere. (*Vivi applausi*).

La Camera ha dinanzi a sé sempre progetti meditati e relazioni ponderate. Posso dirlo con soddisfazione, perchè sono da parecchi anni in questa Camera, e raccolgo con diligenza tutte le relazioni. Quest'anno le relazioni, sia sui bilanci, sia sui vari progetti di legge sono state infinitamente preghevoli, fanno onore all'Assemblea, e possono essere consultate con profitto dagli studiosi.

Dico perciò, concludendo, che il massimo rendimento di grazie si deve all'Assemblea. Credo, onorevoli colleghi, che noi possiamo tornare alle case nostre a godere quell'ozio desiderabile che gli Dei ci concedono in questi momenti (*Ilarità*) con la coscienza tranquilla di avere compiuto pienamente il nostro dovere verso la Patria. (*Vivissimi generali applausi*).

Chiusura e risultato di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni sulla stampa periodica:

Presenti e votanti . . .	266
Maggioranza	134
Voti favorevoli . . .	261
Voti contrari	5

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigi-

lanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche:

Presenti e votanti . . .	266
Maggioranza	134
Voti favorevoli . . .	263
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche:

Presenti e votanti . . .	266
Maggioranza	134
Voti favorevoli . . .	263
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Ordinamento edilizio del comune di Chianciano:

Presenti e votanti . . .	266
Maggioranza	134
Voti favorevoli . . .	263
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio, e quello dei vaglia internazionali:

Presenti e votanti . . .	266
Maggioranza	134
Voti favorevoli . . .	254
Voti contrari	12

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1326, contenente disposizioni per gli assegni personali da corrispondersi al personale degli istituti medi regificati delle nuove provincie. (*Approvato dal Senato*):

Presenti e votanti . . .	266
Maggioranza	134
Voti favorevoli . . .	263
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1924, n. 1548, concernente il trattamento economico dell'impiegato d'ordine dell'Istituto nazionale per l'educazione

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 20 GIUGNO 1925

e per l'istruzione degli orfani dei maestri elementari. (*Approvato dal Senato*):

Presenti e votanti . . .	266
Maggioranza	134
Voti favorevoli	263
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. (*Approvato dal Senato*):

Presenti e votanti . . .	266
Maggioranza	134
Voti favorevoli	263
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Aggregazione integrale dell'ex-mandamento di Ottone alla provincia di Genova:

Presenti e votanti . . .	266
Maggioranza	134
Voti favorevoli	263
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Per dichiarare pubblici monumenti i Viali e i Parchi della Rimembranza:

Presenti e votanti . . .	266
Maggioranza	134
Voti favorevoli	262
Voti contrari	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia:

Presenti e votanti . . .	266
Maggioranza	134
Voti favorevoli	261
Voti contrari	5

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio Istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena:

Presenti e votanti . . .	266
Maggioranza	134
Voti favorevoli	261
Voti contrari	5

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Adinolfi — Alberti — Albicini — Alfieri — Alice — Amicucci — Armato — Arnoni — Arpinati — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belloni Amedeo — Belloni Ernesto — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bilucaglia — Bisi — Bodrero — Bonaiuto — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Buronzo — Buttafochi.

Caccianiga — Canelli — Canovai — Cantalupo — Cao — Caprice — Caprino — Carnazza Carlo — Cartoni — Carusi — Casalini Vincenzo — Catalani — Cavalieri — Ceci — Cerri — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiostrì — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Cimoroni — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cucco — Cucini.

D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Cicco — De Cristoforo — De Martino — De Simone — De' Stefani — Di Giorgio — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Dudan.

Fabbrici — Farinacci — Fedele — Federzoni — Felicioni — Fera — Ferretti — Finzi — Forni Cesare — Forni Roberto — Foschini — Fracapane — Franco — Frignani.

Gabbi — Gai Silvio — Galeazzi — Gallo Marcello — Gangitano — Gargioli — Gatti — Gemelli — Genovesi — Gentile — Geremicca — Giuliano — Giuriati — Gnocchi — Grassi-Voces — Gray Ezio — Graziano — Greco Paolo — Guàccero.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lanza di Scalea — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Leoni Antonio — Lessona — Limongelli — Lissia — Lo Monte — Loreto — Lupi.

Maccotta — Madia — Maffei — Maggi — Magrini — Majorana — Mammalella — Manaresi — Mandragora — Manfredi — Marani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mattei Gentili — Maury — Mazzolini — Mecco — Meriano — Mesolella — Mesedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani Giovanni Battista — Mongiò — Morelli Giuseppe — Moreno — Moretti — Mrach — Muscolini — Muzzarini.

Negrini — Nunziante.

Olivi — Olmo — Orano — Orsolini Cencelli — Oviglio.

Pace — Padulli — Pala — Palmisano — Paolucci — Pedrazzi — Peglion¹ — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Petrillo — Piccinato — Pili — Pirrone — Pisenti — Polverelli — Postiglione — Preda — Putzolu.

Rachelì — Raggio — Raschi Romolo — Ravazzolo — Re David — Renda — Restivo — Riccardi — Ricci Renato — Riolo Salvatore — Rocco Alfredo — Romanini — Romano Ruggero — Rosboch — Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rossoni — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salerno — Sandrini — Sanna — Sardi — Savini — Schirone — Scialoja — Serena — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Solmi — Spezzotti — Spinelli Domenico — Spinelli Enrico — Starace — Suardo — Suvich.

Teruzzi — Tòfani — Torre Andrea — Torrusio — Tosi — Tosti di Valminuta — Tovini — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Vacchelli — Valery — Ventrella Almerigo — Verdi — Viale — Vicini — Volpe Gioacchino. Zaccaria — Zancani — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Antonelli.

Biancardi.

Caradonna — Crollalanza.

De Marsico.

Gianturco.

Locatelli.

Morelli Eugenio.

Pierazzi.

Ricchioni — Rossi Cesare.

Sono ammalati:

Bastianini — Belluzzo.

Gianotti — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Marescalchi.

Ponzio di San Sebastiano.

Turati Augusto.

Assenti per ufficio pubblico:

Acerbo — Aldi-Mai.

Blanc — Borriello.

Calore.

D'Alessio Francesco — Del Croix.

Gorini Alessandro.

Lantini — Lunelli.

Marzotto — Mazza de' Piccioli — Mazzucco.

Netti.

Quilico.

Salvi.

Vassallo.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MANARESI, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se, rendendosi conto delle condizioni di vita, di attività e di cultura delle classi rurali, non creda di modificare le disposizioni del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 154, riguardo alla notifica degli accertamenti per il reddito agrario, a mezzo dell'affissione all'albo pretorio, adottata unicamente e ingiustamente solo per l'agricoltura, come pure la facoltà alle Commissioni di appello di seguire un criterio unico circa i ricorsi di ogni comune, essendo tutto ciò causa di inconvenienti e di iniquità deplorabili. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Josa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per sapere con quali criteri la Sezione per l'agricoltura del Consiglio superiore dell'economia nazionale ha proceduto nel dare il proprio parere sulle domande di istituzione di Consigli agrari provinciali, delle quali, a quanto si dice, ne sarebbero state respinte venti su ventiquattro presentate; e più specialmente le ragioni per le quali sarebbe stata respinta la domanda di istituzione del Consiglio agrario provinciale di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Josa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere se intenda di presentare subito alla Camera il disegno di legge sulle frodi nel commercio delle materie utili all'agricoltura, preparato come è noto da parecchi anni, e la cui presentazione, promessa formalmente in seguito a due precedenti interrogazioni del sottoscritto, si rende ormai inderogabile anche per disperdere il convincimento diffuso fra le classi agricole che in Italia trovino maggiore simpatia e difesa i fabbricanti e commercianti di materie utili all'a-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 20 GIUGNO 1925

gricoltura anzichè gli agricoltori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Josa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere se non ritenga opportuno riformare il Consiglio superiore dell'economia nazionale in seno al quale gl'interessi dell'agricoltura risultano, come ha dimostrato un recente voto circa i fertilizzanti azotati di origine sintetica, niente affatto tutelati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Josa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, onde conoscere per quali motivi — in deroga al principio di equiparazione cui è ispirato il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che provvede all'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato — anche con il recente decreto 9 aprile 1925, n. 583, riguardante i Corpi tecnici del Genio civile, delle foreste e del catasto e servizi tecnici di finanza: ai soli ispettori superiori di quest'ultima Amministrazione, cui fin'ora era anzi riservato un trattamento economico superiore agli ispettori superiori delle foreste, si è assegnato il grado 6° in luogo del grado 5°, con grave nocumento, fra l'altro, dei doverosi rapporti di gerarchia e di disciplina che debbono esistere fra il Corpo ispettivo e quello ispezionato; ai soli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici di finanza, si è limitato il numero dei capi d'ufficio che possono accedere al grado 6°.

« Il sottoscritto ritiene che tale trattamento del personale tecnico erariale, sia particolarmente nocivo alla pubblica finanza, trattandosi di funzionari cui è affidato l'incarico di tutelare il patrimonio statale e di accertare importanti tributi, incarico questo che se mai dovrebbe costituire un titolo di preminenza e non già di inferiorità rispetto alle altre categorie di tecnici statali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bertacchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per sapere se intenda esaudire prontamente i voti espressi dall'Associazione agraria (Kmetijsko druitvo) di Gorizia in nome degli agricoltori delle provincie giuliane, concernenti l'importazione anche per l'anno 1926 di patate uso semina se non sotto migliori condizioni, almeno con le stesse norme del decreto ministeriale del 21 giugno

1924 (*Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 1924, n. 156); il fabbisogno finora denunciato per i soli comuni di Ternova, Bisterza e San Pietro, importa venti vagoni e urge provvedere causa l'imminente scadenza del termine (1° agosto 1925). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Wilfan ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se creda giunto il momento di risolvere l'annosa questione delle sovvenzioni agli impianti idroelettrici, per togliere — col dare rapido corso ai numerosissimi decreti di concessione la cui istruttoria è compiuta e che attendono solo l'atto formale ultimo — una grave causa di perdite ingenti all'industria e quindi alla Nazione, per i ritardi che l'attuale situazione di incertezza provoca nella esecuzione e nella messa in esercizio di opere che hanno carattere pubblico per eccellenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Gai Silvio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se si intenda restituire al Ministero dell'economia nazionale le 53 scuole d'arte applicata che nell'ottobre 1924 vennero assorbite dal Ministero della pubblica istruzione, il quale a tutt'oggi non ha provveduto in modo veruno alla loro sistemazione sia riguardo ai programmi, sia ai macchinari i quali o non corrispondono alle esigenze moderne o mancano affatto, sia al valoroso personale che è ormai scoraggiato dal trattamento morale e finanziario che, da questo passaggio, ne è derivato, massime nei confronti di coloro che da molti anni aspettano invano la sistemazione.

« Qualora poi non fosse nelle direttive del Ministero della pubblica istruzione il loro ritorno a quello dell'economia nazionale, si desidera conoscere se è nelle intenzioni dello stesso Ministero, e rispettivamente del Ministero delle finanze, una adeguata classifica di queste scuole così importanti per le formazioni di ottime maestranze, e la conseguente sistemazione dello stato giuridico dell'intero Corpo insegnante prima almeno dell'apertura del nuovo anno scolastico; tenendo presente che il personale delle scuole industriali ha avuto miglioramenti di tabelle con effetto dal 31 ottobre 1923, Regio decreto n. 2523, mentre i docenti restati privi di classifica, non hanno avuto tabelle organiche neppure alla pubblicazione del Regio decreto

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 20 GIUGNO 1925

n. 969, 3 giugno 1924, ed attendono perciò un compenso retroattivo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Insabato ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno trasmesse ai ministri competenti.

Saluto alla stampa.

PRESIDENTE. Prima di togliere la seduta voglio anche inviare un saluto alla stampa periodica per la sua utile cooperazione. (*Applausi dalla tribuna della stampa*).

DE' STEFANI, *ministro delle finanze*.
Mi associo a nome del Governo.

PRESIDENTE. La Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 23.50.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1925 — Tip. della Camera dei Deputati.